

Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 23 (1904)

Rubrik: Rechtsquellen von Bormio

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Rechtsquellen.

Rechtsquellen von Bormio

herausgegeben

von

Dr. PAUL SIEGFRIED.

Ueberblick über die Geschichte des Veltlins und Bormios und ihre staatsrechtlichen Verhältnisse unter der bündnerischen Herrschaft.

Zu oberst im Veltlin bei den Quellen der Adda liegt in einer Höhe von 1200 Metern inmitten einer sonnigen grünen Hochebene der uralte Flecken Bormio, zu deutsch Worms. Heute unbedeutender Hauptort eines Bezirkes der italienischen Provinz Sondrio, bildete er vom frühen Mittelalter an bis zum Ende des 18. Jahrhunderts mit den ihn umgebenden Talschaften eine fast selbständige Republik, deren Geschichte aber naturgemäss mit derjenigen des benachbarten Veltlins stets in enger Verbindung stand.

Bormio zählt heute in seinen fünf Quartieren (Riparti) Dossiglio, Maggiore, Buglio, Dossorovina und Combo fast genau 2000 Einwohner. Wie der verschlossene, kaltblütige Charakter der Bormiesen als echter Bergbewohner durchaus keine Aehnlichkeit zeigt mit dem lebhaften und offenherzigen Wesen der eigentlichen Veltliner, die eben echte Italiener sind, wie die hier getragene einfach dunkle Tracht und der Bormio eigentümliche Dialekt dieser Ortschaft ein eigenes Gepräge geben, so lassen auch die Gebäude von Worms auf den ersten Blick erkennen, dass wir es hier mit einem Flecken von ausgesprochener Eigenart zu tun haben. Beobachten wir die alten meist verödeten burgähnlichen Patrizierhäuser mit den zierlich vergitterten Fenstern, die stolzen Laubengänge und die weite Piazza mit dem massigen Turme, auf dem einst das Banner der Magnifica Università di Bormio, ein weisses Kreuz im

roten grünumränderten Felde (fast genau das Wappen von Savoyen), flatterte und in dem eine gewaltige Glocke, Bajona genannt, hing, deren mächtiger Schall fast bis an die äussersten Grenzen der Grafschaft Bormio in den fernen Talschaften gehört wurde, wenn sie den Consiglio del Popolo oder in Zeiten der Gefahr die bewaffneten Männer des ganzen Freistaates zusammenrief, betrachten wir ferner den jetzt erneuten, in den Statuten oft erwähnten Coperto del Comune, wo Recht gesprochen wurde und der Schandpfahl stand, und lassen wir von da unsern Blick bergan schweifen bis zu dem in Trümmern liegenden Castello di S. Pietro, das einst die ganze Hochebene beherrschte, bemerken wir endlich die für die Einwohnerzahl Bormios ganz aussergewöhnlich grosse Zahl von Kirchen, so kann es uns auch nicht entgehen, dass Bormios Glanz und Bedeutung nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit liegt. Jetzt ist es ein bedeutungsloser Flecken, der sich durch den Kleinbetrieb von Landwirtschaft und Viehzucht und einen kümmerlichen Anfang von Fremdenindustrie, die eben ganz und gar nicht zum Charakter seiner Bewohner passt, ziemlich mühsam ernährt. Und doch ist Bormio ein Ort von hervorragender geographischer Bedeutung und diesem Umstand hatte es auch seine frühere Grösse zu danken. Ist es doch Vereinigungspunkt von drei langen Tälern und zwei einst hochbedeutenden Alpenstrassen. Durch die Valle di Sotto sind wir aus dem Veltlin nach Bormio gelangt. In ihr haben wir auf unserm Marsche den Weiler S. Antonio-Morignone und das Dorf Cepina berührt, während wir Santa Maria Maddalena, Piazza, Piatta, Fumarogo und Oga bald rechts, bald links oben am Berghang haben liegen lassen. Südlich von Bormio erstreckt sich die zweite Talschaft der alten Republik Bormio, das vom Fredolfo durchströmte, drei gute Stunden lange düster schöne Val Furva, das mit den Frazioni Teregua, Uzza, S. Nicolò, S. Antonio, S. Gottardo und mit der Frazione dei monti die Gemeinde gleichen Namens bildet. An seinem südlichen Ende liegen die Bäder von Santa Caterina, und von dort aus gelangt man auf Saumpfaden ins Bergamaskische, das einstmalige Gebiet der Republik Venedig. Jetzt sind diese Wege verlassen, aber in der Blütezeit Bormios bewegte sich hiedurch fast der ganze Verkehr von der „Königin der Meere“ her nach Deutschland und der Schweiz. Die dritte Talschaft der alten Comunità di Bormio, Val di Dentro, öffnet sich nördlich von Worms. Ueber Premadio am Fuss der neuen und alten Bäder von Bormio, welch letztere weissleuchtend auf schwindelndem Felsen tronend gleich einer

Burg die ganze Hochebene beherrschen, gelangt man in einer Stunde nach dem in grünem Hochtal liegenden Dorfe Isolaccia. Setzt man von dort den Weg immer weiter bergaufwärts nach Norden fort, so kommt man nach sechsständiger Wanderung, die im Frühling der Lawinen wegen höchst gefahrvoll ist, über Semogo und Tre Palle nach dem 1870 m hoch gelegenen Bergdorfe Livigno. Dieser im Winter von der Welt oft wochenlang ganz abgeschlossene Ort liegt in einem langen grünen Alpental, das der Spölfluss durchströmt, und gehört seiner geographischen Lage nach zur Schweiz. Von Italien wird es in Bezug auf den Zoll als ausserhalb des Königreichs liegend betrachtet. In ein Nebental der Val di Dentro führt von dem wegen seiner prächtig auf hohem Fels gelegenen Kirche unvergesslichen Pedenosso bei Isolaccia aus ein früher sehr begangener Weg über die ehemals stark befestigten Scale di Fraele nahe an einem stillen Alpensee vorbei. Es ist die wilde Valle di Fraele. Am nördlichen Ende dieses Tales bei S. Giacomo di Fraele steigt der Fraelpass ins schweizerische Münstertal hinüber. Hier kamen in früheren Jahrhunderten die bündnerischen Scharen durch, wenn sie nach dem verbündeten Bormio hinabstiegen und hiedurch bewegte sich auch der grösste Teil jenes oben angedeuteten internationalen Verkehrs. Uns, die wir Bormio in seiner Vergangenheit betrachten, interessiert somit dieser Pass bedeutend mehr als die neue prächtige Alpenstrasse des Stilfser Joches, die an den Bädern von Bormio vorbei durch die Valle di Braulio in sechs Stunden bis zur Passhöhe des Stelvio (mit 2797 m die höchste Europas) und von dort ins Tyrol hinabführt.

Dies sind die Täler und Strassen der alten Republik Bormio, deren Geschichte während vier Jahrhunderten stets mit derjenigen der Schweiz enger oder loser verknüpft war und deren uralte Gesetze wir deshalb an dieser Stelle wiederzugeben uns vorgenommen haben.

Bis zum Jahre 1512, in welchem sich die drei Bünde zu Herren des Veltlins machten, ist die Geschichte der Valtellina, deren Namen neuere Geschichtsschreiber von dem ehemaligen Hauptort Teglio herleiten, eng mit derjenigen der Lombardei verbunden, zu der das Tal nach seinen geographischen und ethnologischen Bedingungen gehört und mit der es durch das mächtige Band der Sprache vereint ist.

Uebergehen wir die in den Büchern der alten Historiographen breit behandelten Sagen von seinen ersten Bewohnern, von Tuisco, jenem Urenkel Noahs, der nach der Sündflut mit seinen starken Söhnen seine Herrschaft bis in das entlegene

Bergtal ausgedehnt haben soll, sowie die mehr oder minder sagenhaften Ueberlieferungen von dem später hier herrschenden kunstfertigen Volk der Etrusker und von den Einfällen der Kelten und Rhätier. Ins volle Licht der Geschichte tritt das Veltlin erst mit dem Zeitpunkt, als es von Tiberius und Drusus, den Feldherren des Kaisers Augustus, zugleich mit den Rhätiern jenseits der Alpen der römischen Herrschaft untertan gemacht wurde. Wie überallhin kam mit den Adlern der römischen Legionen im Lauf der Jahrhunderte auch das Kreuz bis in die Bergtäler des Veltlins; doch Zeitpunkt und Einzelheiten der ersten Verkündung des christlichen Glaubens, der wohl erst in späteren Jahrhunderten feste Wurzeln schlug, sind unbekannt. Die Römer nannten das Tal Vallis Vultur-rena und rechneten es zuerst zu Rhätien, wohl weil es zugleich mit dem Volksstamm der Rhätier war unterworfen worden und weil innerhalb des römischen Weltreiches die natürlichen Grenzen Italiens von keiner Bedeutung waren. Doch bald wurde es gemäss seiner geographischen Lage der Provinz Insubria angegliedert. Die von den Alten als eigener, vom Veltlin ganz getrennt lebender Volksstamm erwähnten Breuni sollen damals das Gebiet von Bormio bewohnt haben, das äusserste nördliche Grenzland des Addatales, und von der Herrschaft der Römer in ihren Gegenden zeugen noch die Reste der Römerbäder in den Bagni di Bormio, die schon damals ihrer Heilkraft wegen hochberühmt waren.

Die Stürme der Völkerwanderung brausten in ihren letzten Ausläufern bis in das entlegene Tal herauf. Während des Hunneneinfalls unter Attila um die Mitte des fünften Jahrhunderts war das sehr leicht zu sperrende Veltlin der sichere Zufluchtsort der umwohnenden Völkerschaften, welche zu ihrem Schutz hier Türme und Schlösser errichteten. Mit dem Ende des weströmischen Kaiserreichs kam es 476 in die Gewalt Odoakers und dann in die des Gothenkönigs Theoderich. Nach der kurzen Periode der durch Narses, den mächtigen Kriegshelden Kaiser Justinians, wiederhergestellten römischen Herrschaft wurde es 597 den Langobarden untertan. Dies ist der wichtige Moment, welcher dieses Tal für fast tausend Jahre mit den Geschicken der Lombardei verbunden hat. Die Langobarden teilten das Veltlin dem von ihnen errichteten Herzogtum Mailand zu. Es sind uns Beweise erhalten, dass seit dem siebenten Jahrhundert dieses Tal wirklich dem nach der grossen lombardischen Hauptstadt benannten Herzogtum und in kirchlichen Dingen stets dem Erzbischof von Mailand unterstanden hat. Während uns aus einer Schenkungsurkunde Karls

des Grossen an die Kirche von Como bekannt ist, dass schon damals die Grafschaft Chiavenna bestand, kann mit Sicherheit nicht festgestellt werden, ob schon von den Langobarden oder erst von den Franken oder gar erst unter den Visconti die schon von der Natur vom übrigen Veltlin scharf getrennte Landschaft Bormio zur besondern Grafschaft (Contado) unter der Oberherrschaft des Herzogtums Mailand erhoben worden ist.

Durch das Regierungssystem der Franken wurden auch im Veltlin die Grundlagen des Lehnswesens gelegt. Doch konnte sich dieses hier nicht so üppig wie z. B. in Deutschland zu Gunsten der auch hier vorhandenen mächtigen Adelsgeschlechter entwickeln, da ihm gegenüber von Anfang an die aufblühenden Gemeinden sich grosse Freiheiten zu erwerben und zu bewahren wussten.

Mit Karl dem Dicken endete 888 die Herrschaft der Franken in Italien und es folgte eine unruhige Zeit voll blutiger Kämpfe zwischen verschiedenen aufstrebenden Fürsten, von denen der mächtigste, Berengar, 950 in Pavia zum König von Italien gekrönt wurde. Ihm folgten in der Herrschaft die deutschen Kaiser. Die Tendenz der Ottonen, die geistlichen Fürsten auf Kosten der weltlichen zu begünstigen, machte sich auch im Veltlin fühlbar, indem sehr wahrscheinlich aus der Zeit ihrer Herrschaft die vielen Rechtsame des Bischofs von Como in diesem Tale herrühren. Unter den Saliern wurde das Lehnswesen immer weiter ausgebildet und so eine immer stärkere Ausdehnung der nationalen Strömungen ermöglicht. So konnten sich denn auch bei der trotz allen Heeren, welche die Kaiser über die Alpen schickten, stets schwachen Centralgewalt des weiten Reiches die italienischen Fürsten und Gemeinwesen immer mächtiger entwickeln und zu immer grösserer Selbständigkeit emporarbeiten. Bald widerhallt denn auch Italien von den Kämpfen dieser unter einander stets neidischen Staatswesen und auch das Veltlin hatte unter diesen Unordnungen schwer zu leiden. Für dieses Tal, dessen Schicksale damals Bormio noch gänzlich teilte, kamen zwei Städte in Betracht: Como und Mailand. Es wählte den Anschluss an das erstere aus Gründen geographischer und geschichtlicher und wohl auch aus solchen politischer Natur, war es doch durch seine Lage von Como, das die Zufahrt über den See direkt beherrschte, durchaus abhängig und hatte doch seit langer Zeit der Bischof von Como die angedeuteten Rechte im Veltlin. Endlich waren von dem nicht sehr bedeutenden Como viel eher Konzessionen aller Art und die Bestätigung seiner alten autonomen Rechte zu erhoffen als von dem gewal-

tigen und gewalttätigen Mailand. 1118 brach zwischen dem Erzbischof von Mailand und dem Bischof von Como ein blutiger, zehn Jahre dauernder Krieg aus. Das Veltlin kämpfte unter der Führung eines Quadrio auf Seiten des letztern an den Ufern des Comer-, Langen- und Luganersees und musste denn auch für den unglücklichen Ausgang dieses Krieges mitbüßen, indem ihm zu seinem schweren Schaden 1128 der Handel mit Mailand abgeschnitten wurde. Fünfzig Jahre später sehen wir die Scharen des Veltlins wieder mit Como verbündet vereint mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa gegen das stets drohende Mailand streiten und mit ihm 1176 der Lega lombarda unterliegen. Diese Treue Comos für das hohenstaufische Herrscherhaus wurde von den Kaisern denn auch gelohnt durch die Bestätigung und Befestigung Comos in der Herrschaft über das Veltlin. Andererseits aber zeigten sich die deutschen Herrscher auch dem Veltlin erkenntlich durch Gewährung und Bestätigung weitgehender Gemeindefreiheiten, so dass Como es nicht wagte, die republikanischen Verfassungen vieler Gemeinden, die sich mit eigenen Statuten unter ihren selbst erwählten Capitani regierten, ernstlich anzutasten.

Doch auch eine solche leichte Herrschaft war dem freiheitsliebenden stolzen Sinn der Bormiesen, von denen wir annehmen müssen, dass sie als das freiste dieser freien Gemeinwesen im ganzen Addatal schon damals wie seit den ältesten Zeiten hinter ihren Bergwällen in der abgeschlossenen Einsamkeit in fast völliger Unabhängigkeit lebten, schon viel zu drückend. Die erste geschichtlich sichere Tat Bormios ist eine zweimal, 1200 und 1201 vergeblich versuchte Abschüttelung des Joches von Como. Schon 1212 und dann wieder 1256 versuchte Bormio aufs neue, die ihm über alles teure Unabhängigkeit zu erkämpfen, aber auch diesmal vergeblich. Aus den diesen Aufständen folgenden Friedensverträgen geht hervor, dass auch nach den jeweiligen Siegen Comos von einer eigentlichen Herrschaft über Bormio nie die Rede sein konnte. Die Rechte Comos über Bormio beschränkten sich auf einen jährlich zu entrichtenden Tribut; sonst wurde die Unabhängigkeit der kleinen Republik weder nach aussen noch nach innen geschmälert. Den endgültigen Verlust Bormios für Como führten endlich die so vielen Städten Italiens unsäglich unheilvollen Parteikämpfe der Welfen und Gibellinen herbei. Durch sie, die auch im Veltlin mit Macht tobten, wurde Como so geschwächt, dass es hilflos und ohne den mindesten Widerstand auch nur zu versuchen, zusehen musste, wie 1300 Bormio mit Vorbehalt all seiner alten Rechte und Freiheiten sich unter

den Bischof von Chur begab, mit dem es seit langem in freundschaftlichen Beziehungen stand. Ueber die rechtliche Natur dieses Verhältnisses fehlen klare Nachrichten; gewiss ist nur, dass auch hier viel eher von einem Bündnis als von einer wirklichen Herrschaft des Bischofs geredet werden muss. Auch scheinen die Rechte des Kaisers über Bormio wie über eine reichsunmittelbare Stadt vorbehalten worden zu sein, indem 1312 Kaiser Heinrich VII. von Pisa aus einen Podestà mit dem Titel eines Vikars nach Bormio sandte.

Wenig später konnte sich Como über den Verlust Bormios trösten, indem es selbst seine Freiheit verlor. 1330 übergab der Gebieter Comos, Franchino Rusca, der infolge der wachsenden Uebermacht seiner Widersacher in der Stadt seine Macht verloren sah, Como nebst dem ganzen Veltlin dem Herren Mailands, Azzo Visconti. Das Veltlin stimmte diesem Wechsel zu, denn es hoffte unter einer starken Herrschaft eher aus seinen ewigen innern Kämpfen zur Ruhe zu kommen. Das Geschlecht der Visconti, das 1277 nach blutigen Bürgerkriegen zur Macht über das Herzogtum Mailand gelangt war und dessen Regiment im Centrum der Herrschaft sich oft drückend fühlbar machte, übte im entlegenen Veltlin eine sehr milde Herrschaft aus. Alle alten Rechte des Tales blieben erhalten und wurden im Laufe der Zeit noch erweitert. Die von verschiedenen Kaisern bestätigten Herrschaftsrechte der Visconti, deren Spross Giovanni Galeazzo 1395 vom Kaiser Wenzeslaus die feierliche Investitur in das Herzogtum Mailand als erbliches Reichslehen erhielt, beschränkten sich im Veltlin auf den Bezug eines jährlichen Tributes und auf die Ernennung eines Giudice generale und eines Vicario als höchste Beamte. Unter ihrer Aufsicht regierte das Tal sich selbst durch einen Consiglio delli Savi, erwählte frei diesen und seine übrigen Beamten und übte die hohe und niedere Gerichtsbarkeit (*mero e misto impero*), eine weitgehende Gemeindeautonomie und Zollhoheit aus. Das dankbare Veltlin lohnte die Milde des Herrscherhauses mit treuer Hilfe in der Abwehr der beständig sich wiederholenden Einfälle des Bischofs von Chur und seiner Mannen, die auf dieses blühende, von der Sonne Italiens bestrahlte Tal schon lange ein Auge geworfen hatten.

1339 entzogen die Visconti dem Bischof von Chur mit Waffengewalt Bormio, Chiavenna und Poschiavo, welche beiden letzteren Orte wenig später als Bormio von ihm waren unterworfen worden. Wohl um sich besser gegen die stets erneuten Einfälle der Engadiner und der Leute anderer Täler des spä-

tern Graubündens zu schützen und um seinen Transitverkehr aus Italien nach Oesterreich, die Grundlage seiner Blüte, zu sichern, schloss 1346 Bormio einen Bund mit dem Grafen von Tyrol, Herzog Ludwig von Bayern. Dieser Vertrag wurde später mit den Nachfolgern dieses Fürsten in der Herrschaft über das Tyrol, den Erzherzögen von Oesterreich, erneuert und findet sich in allen Privilegienurkunden Bormios gewährleistet. 1360 erneuerten die Engadiner und ihre Verbündeten, von denen die Davoser die mächtigsten waren, dreimal ihre Angriffe auf das Veltlin. Stets hatte Bormio den ersten Stoss auszuhalten, und alle drei Male gelang es seiner tapfern Gegenwehr, den Feind zurückzuschlagen und seine Eroberungsgelüste zu nichte zu machen. Beim endgültigen Friedensschluss musste es allerdings den Engadiner eine Entschädigung zahlen. Auf diesen Friedensschluss bezieht sich Kap. 53 der Statuti criminali von Bormio: *Di non rompere la pace con il Comune di Tavate*. Und als ob es nicht genug gewesen wäre an den Verheerungen, welche diese häufigen Kriege und die Pest des Jahres 1361 in Bormio und dem Veltlin angerichtet hatten, erhob sich 1369 das Tal und Bormio gegen die Visconti. Wie schon bemerkt, lag kein Grund vor, mit der milden Herrschaft dieses Dynastengeschlechtes unzufrieden zu sein. Der Grund des Aufstandes, der durch den Kriegsobersten Galeazzo Viscontis, Giovanni Cano, blutig unterdrückt wurde und für die Rebellen schlimme Folgen hatte, lag in der mehrheitlich weltlichen Gesinnung des Veltlins, wie denn noch heute dieses Tal und vor allem Bormio sich durch zähe Anhänglichkeit an die römische Kirche auszeichnet. Nicht dem Gebieter Visconti als solchem, dem Gibellinen galt der Kampf. Infolge dieses Aufstandes wurden den Bormiesen ihre Schlösser Serravalle und S. Pietro gebrochen und ihnen ein jährlicher Tribut von 300 Goldflorentin auferlegt. Ausserdem setzte 1377 Galeazzo Visconti, wohl in der Form einer Belehnung, Como wieder in die direkte Herrschaft über das Veltlin ein, was für dieses eine bedeutende Erhöhung der finanziellen Lasten zur Folge hatte. Unterdessen nahmen die Einfälle der Bündner gegen Bormio ihren Fortgang, was 1393 den Mailänder Herrscher dazu bewog, Bormio die Hälfte seiner Abgaben zu erlassen, um es zur treuen Bewachung der Pässe stets willig zu erhalten. Ihren guten Willen zu zeigen, boten den Bormiesen 1431 die auf die stets wachsende Macht Philipp Maria Viscontis neidischen Venezianer Gelegenheit. In Bormio und Tirano fanden ihre einbrechenden Scharen tapfern Widerstand und wurden endlich bei Delebio durch die Truppen des Herzogs

entscheidend geschlagen, trotzdem auch jetzt noch das Veltlin durch die stets fortwütenden Kämpfe der Welfen und Ghibellinen, sowie durch viele Streitigkeiten seiner Adelsfamilien untereinander sehr geschwächt war.

Der nach dem Tode Philipp Maria Viscontis 1447 erstandenen Republik Mailand, der auch das Veltlin und Bormio gegen Bestätigung all ihrer Privilegien zugestimmt hatten, machte der Schwiegersohn des verstorbenen Herzogs, Francesco Sforza, ein rasches Ende, indem er sich 1450 zum Herzog von Mailand ausrufen liess. Von ihm erhielten die dem neuen Herrscher huldigenden Veltliner und Bormiesen, welche letztere namentlich auf nachdrücklichsten Schutz ihrer alten Handelsfreiheiten Gewicht legten, die Bestätigung ihrer sämtlichen Privilegien. Die bei dieser Gelegenheit an Bormio ausgestellte Urkunde ist die älteste dieser Art, die uns erhalten geblieben ist. Es ist das von uns mit III bezeichnete Dokument.

Nach einer Zeit voll innerer Unruhen in Mailand, wo eine Verschwörung und eine Greueltat die andere ablöste und im Veltlin und namentlich in Bormio die Pest 1466 und 1478 grosse Verheerungen anrichtete, während es in diesen fernen Provinzen politisch beim Alten blieb, bemächtigte sich nach der Ermordung seines Neffen und Mündels Giovanni Galeazzo Maria 1479 Lodovico Sforza il Moro des herzoglichen Thrones. Durch seine ränkevolle Politik wurde das Veltlin in die grossen Kämpfe der italienischen Halbinsel gezogen und dadurch die endliche Loslösung des Tales vom Herzogtum Mailand herbeigeführt. Damals befand sich Bormio noch in der Zeit seiner höchsten Blüte, denn infolge der ungeheuren Bedeutung Venedigs als Handelsstadt und der Spärlichkeit guter Alpenstrassen ging fast der ganze Transitverkehr Italiens mit Deutschland über sein Gebiet. Es soll in jenen Zeiten 12,000 Einwohner, das Sechsfache seiner heutigen Bevölkerung, gezählt haben, und zeitgenössische Schriftsteller rühmen seine stolzen Paläste und seine zweiunddreissig Türme, welche sich am Fuss der riesenhohen Felswände und der mit ewigem Schnee gekrönten Bergspitzen zum Himmel erhoben. Damals wurde aber auch gegen seine Blüte der erste furchtbare Schlag geführt. Von den Verheerungen, welche die Bündner 1487 anrichteten, als sie auf Anstiften des Papstes Innozenz VII., der Lodovico Moro von seinem Bündnis mit Venedig abwendig machen wollte, ins Veltlin einbrachen, hätte sich Bormio wie von so vielen andern frühern und spätern Schlägen leicht und bald wieder erholt. Aber im Friedensvertrag, den Lodovico Moro im gleichen Jahr vor Sondrio mit den Bündnern schloss und

in dem er ihnen Poschiavo abtrat, befand sich ein Artikel, laut welchem fürderhin die nach und aus Italien zu führenden Waren durch das Gebiet der Bünde und nicht mehr über Bormio geleitet werden sollten. Blieb auch den Bormiesen das 1450 zum erstenmal erscheinende Privileg, den Wein aus dem Veltlin nach Deutschland-Oesterreich und der Schweiz führen zu dürfen, und wurde auch diese neue Bestimmung von 1487 nicht streng durchgeführt, so bedeutet sie doch den ersten Anfangspunkt des Niederganges Bormios, das von einer blühenden, nach aussen und innen starken und freien Handelsstadt im Laufe der Jahrhunderte zum toten, jeglichen Handels und aller Industrie entbehrenden Capoluogo di mandamento herabgesunken ist.

Neuerdings durch Heere geschädigt, welche der mit Lodovico Moro verbündete Kaiser Maximilian durch das Veltlin nach Italien führte, und durch eine abermalige Pestepidemie im Jahre 1499 hart mitgenommen, blieb Bormio gleich dem ganzen Veltlin nichts anderes übrig, als König Ludwig XII. von Frankreich Treue zu schwören, als dieser, von den mit Lodovico Moro im Streit liegenden Venezianern herbeigerufen und nicht nur auf Neapel, sondern auch auf das Herzogtum Mailand Ansprüche erhebend, 1499 mit starker Heeresmacht ins Veltlin einbrach. Im folgenden Jahr wurde Lodovico Moro, der unterdessen zu neuem Angriff vorgehend nicht unbeträchtliche Vorteile über die Franzosen davongetragen hatte, in Novara von seinen Schweizergeldnern, die nicht gegen ihre Landsleute im Heer des Königs kämpfen wollten, durch schändlichen Verrat den Franzosen überliefert. Er starb nach zehn Jahren in harter Gefangenschaft. Damit hatte die Herrschaft der Sforza, welche sich gleich ihren Vorgängern, den Visconti, Bormio und dem Veltlin stets wohlwollend gezeigt hatten, für immer ihr Ende erreicht. Auch unter den Franzosen, die sich in der kurzen Zeit ihrer Herrschaft durch Uebermut und Gewalttat im ganzen Tal bald bitter verhasst machten, gelang es Bormio, seine alte freie Stellung zu bewahren. Schon 1499 bestätigte ihm König Ludwig in dem unter IV. angeführten Dokument seine sämtlichen Privilegien.

Nicht nur im Veltlin wurde die französische Herrschaft als schwerer Druck empfunden, sondern auch die Fürsten Europas sahen Frankreich höchst ungern im Besitz des Herzogtums Mailand. So schlossen der kriegslustige Papst Julius II., Kaiser Maximilian, der König von Spanien und die Republik Venedig einen Bund, um die Franzosen zu verjagen und den Sohn des Lodovico Moro, Maximilian Sforza, auf den herzog-

lichen Thron zu Mailand zu setzen. Während die Franzosen in Italien durch die Verbündeten schwere Verluste erlitten, brachen 1512 auf Antrieb des Papstes die drei Bünde im Veltlin ein, überall siegreich die Franzosen zurücktreibend und mit Freuden die Gelegenheit ergreifend, ihren alten Traum vom Besitz eines Stückes des sonnigen Südens nun endlich zu verwirklichen. Als ihre ersten Schlachthaufen nach Bormio hinabstiegen, wurden sie mit Jubel empfangen und freudiger Jubel und Willkomm brauste ihnen im ganzen Veltlin entgegen. Denn, wie der damalige Erzpriester von Mazzo, Giovanni Tuana, in seinen historischen Aufzeichnungen schreibt, „Valistellina, diuturnis gravissimisque malis afflicta, cum amplius nec Regii Praefecti tyrannidem, nec summam rerum inopiam ex Gallica libertate creatam ferre posset, Raetos sociotatem exposcentes, et firmissima foedera promittentes, suadente in primis vicinitate, gentis robore, malorum praesentia, quietis spe, atque refrigerii, quasi Caelo missos sub certis pactionibus recepit.“

Am 23. Juni 1512 hatten Bormio und der Bischof von Chur samt den drei Bünden sich gegenseitig Treue geschworen. Bormio, das bisher kraft seiner Privilegien niemals seine Krieger über die Grenzen der Grafschaft hinausgesandt, hatte jetzt den Bünden Hilfsmannschaften zur Eroberung des Veltlins stellen müssen, und während alle seine Privilegien von den neuen Verbündeten voll bestätigt wurden, ist die ausschliessliche Verwendung der Bormieser Krieger zum Schutz des eigenen Staatswesens das einzige Vorrecht, das von den Bünden nicht bestätigt, d. h. stillschweigend abgeschafft wurde, wie dies aus einer Vergleichung unserer Urkunden III und V hervorgeht. Doch ist mir kein Fall bekannt, in dem sich der Verlust dieses Privilegs praktisch fühlbar gemacht hätte.

Wenige Tage später kam es im alten Hauptort Toglio zwischen den Bünden und den Gemeinden des Veltlins zum Treueschwur, der aber schon damals und dann namentlich in seiner spätern Auslegung einen ganz andern Charakter hatte als der von Bormio. Schon damals scheint in der Tat das wahrscheinlich absichtlich nicht klar gehaltene Abkommen mehr auf ein Schutzverhältnis als auf einen eigentlichen Bund gelautet zu haben. In keinem Falle aber ist seine später erfolgte Interpretation, als hätten sich die Veltliner den Bünden als Untertanen (*sudditi*) unterworfen, gerechtfertigt, wie man aus dem unter I abgedruckten Dokument, den im folgenden Jahr aufgesetzten fünf Kapiteln von Ilanz, beurteilen mag.

Wir sind damit in die für uns wichtigste Periode der Veltliner und Bormieser Geschichte eingetreten. Aber auch

hier müssen wir uns mit einem kurzen Ueberblick begnügen, der uns bald durch den trüben Dunst der konfessionellen Leidenschaften und die Schrecken dunkler Verschwörungen und blutiger Mordnächte, bald durch die verwickelten Irrwege der europäischen Diplomatie und fast immer durch Zeiten schmähhcher Bedrückung bis zu dem unglücklichen Tage führen soll, an dem uns das schöne Veltlin für immer verloren ging. Nur bei den wichtigsten geschichtlichen Tatsachen werden wir uns aufhalten und unser Bemühen vor allem darauf richten, die Hauptlinien der öffentlich rechtlichen Verhältnisse des Veltlins und Bormios unter der Herrschaft der drei Bünde in möglichst klares Licht zu stellen.

Die Unterwerfung des Veltlins als Untertanenland durch die drei Bünde bezeichnet, ganz wie die gleichartigen Erwerbungen der Eidgenossen, in der Politik der Eroberer einen entscheidenden Wendepunkt von tiefgreifender Bedeutung: die bewusste und entschlossene Abkehr vom alten Prinzip der Verbündung als freie Gleichberechtigte ausschliesslich nur zum gegenseitigen Schutz der über alles teuren Freiheit. Für sich wollen sie die alte Freiheit, aber über die Veltliner, die sich mehr oder minder freiwillig ihrem Staatswesen anschliessen, wollen sie herrschen als absolute Fürsten. Nicht nach neuen, gleichberechtigten Bundesgenossen, nach reichen Geldertrag bietenden Untertanen steht ihr Begehrt. Ein Faustschlag gegen die eigene ruhmvolle Vergangenheit, eine schmähhche Befleckung der alten freiheitlichen Grundsätze muss diese Tat genannt werden, wenn wir an die Entstehung der drei Bünde denken. Denn nicht, um über andere herrschen zu können, sondern einzig und allein um sich ihre Freiheit gegen Unrecht und Uebermut zu sichern, traten 1396 die Gotteshausleute vom Domleschg, Avers, Oberhalbstein und Bergün und 1424 die Männer vom grauen Bund im rhätischen Oberland unter dem Ahorn von Truns zusammen, und dieses Ziel war es allein, das 1436 die aus Davos und Klosters, Kastels, Schiers und Seewis, Malans, Mayenfeld, Belfort, Churwalden und Schanfik zum Bundesschwur der zehn Gerichte zusammenführte. Nichts anderes wollten endlich die drei Bünde, als sie vereint sich 1471 in Vazerol ewige Bundestreue gelobten. Aber noch mehr: die bündnerische Herrschaft über das Veltlin muss unbedingt als eine ganz verfehlte und unglückliche bezeichnet werden. Mit der Verletzung des beschworenen Bundes begann sie, mit Beweisen jämmerlicher Schwäche nahm sie ihr Ende. Gewalttat und Uebermut in den guten und hilflose Schwäche in den bösen Zeiten sind denn auch mit wenigen

Ausnahmen die hervorstechendsten Eigenschaften des Regierungssystems der Bünde im Veltlin. Fügen wir dazu noch das Grundübel aller schweizerischen Untertanenländer, Erpressung und schmachvollen Schacher mit Recht und Gerechtigkeit, so ist sein Charakter nach innen gekennzeichnet. Und nach aussen bietet uns die Herrschaft der drei Bünde über das Veltlin das klägliche Schauspiel der heutigen türkischen Macht in Europa: nach aussen und den zur Verzweiflung getriebenen rebellischen Untertanen gegenüber ermöglicht und aufrechterhalten nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch den Neid der benachbarten Grossmächte, von denen keine der andern die schöne Beute lassen will. Ueber den Kopf der durch Uneinigkeit gänzlich ohnmächtigen Herrschenden weg wird an den Höfen über die Schicksale des Tales beschlossen, und kaum sind jene ohne ihr Verdienst durch das Wohlwollen der Grossen wieder im Besitz des Untertanenlandes, so beginnen sie mit neuem Uebermut die alten Gewalttaten und Erpressungen. Und als die morsche Herrschaft endlich zusammenbricht, da ist es nicht ein ruhmvoller Untergang, wie das stolze Bern ihn gesucht und gefunden hat, sondern man hofft auch dieses Mal durch jämmerliche Diplomatenkünste und mit der so oft bewährten Trölerei den endgültigen Verlust des Untertanenlandes abwenden zu können. Und es kommt schliesslich zum endgültigen Verlust, weil die Republik der drei Bünde in völliger Verblendung der einzig zeitgemässen und gerechten Lösung, nämlich der Aufnahme des Veltlins als vierter gleichberechtigter Bund nicht zustimmen will.

Schon die Notwendigkeit, den in Teglio beschworenen Bund im folgenden Jahre auf einem Tag zu Ilanz schriftlich zu fixieren, zeigt uns, wie von Anfang an das Bestreben der Bünde darauf gerichtet war, die in vager Form gegebenen Versprechungen in Bezug auf Behandlung der Veltliner als ganz oder beinahe gleichberechtigte Bundesgenossen nicht zu halten, sie vielmehr durchaus als Untertanen zu betrachten. Diese Absicht wurde denn auch wenig später zum Schrecken des Veltlins mit voller Deutlichkeit offenbar, als sich 1516 die Bünde im ewigen Frieden der Eidgenossen mit König Franz I. von Frankreich von diesem letztern die eigentliche Herrschaft als Landesherren über das Veltlin und die Grafschaften Chiavenna und Bormio bestätigen liessen. 1530 befestigte sich ihre Herrschaft noch mehr durch den Verzicht des Bischofs von Chur auf die hauptsächlichsten seiner Rechte gegen eine bedeutende Entschädigung in Geld.

Gleich hier sei aber ein für alle Mal bemerkt, dass sich diese Herrschaft gegenüber der von jeher vom Veltlin mehr oder weniger getrennt lebenden Magnifica Università di Bormio, wie sich die kleine Republik nannte, nie auch nur annähernd in so harter Weise äusserte wie gegenüber dem fast all seiner Rechte beraubten Veltlin, dem Bormio geographisch und politisch nie hat angehören wollen. Wohl versuchten die Bünde während der ganzen Zeit ihrer Herrschaft bald dieses, bald jenes der Privilegien Bormios zu schmälern oder gar abzuschaffen, was uns die auf die eindringlichen Bitten der Bormiesen stets wiederholten, in unsern Dokumenten V, VI, VII und IX enthaltenen feierlichen Bestätigungen am besten beweisen. Wohl werden auch in diesen Urkunden die Bormiesen als *sudditi* bezeichnet. Aber von diesen Schmälerungsversuchen führten die wenigsten zum Ziele und unangetastet blieben stets mindestens die politischen Freiheiten. Den Bünden lag eben alles daran, den so wichtigen Durchgangspass in ihre Untertanenländer stets in den Händen von anhänglichen und ihnen in Dankbarkeit treu ergebenden Männern zu wissen. So kann man sagen, dass am Ende der bündnerischen Herrschaft Bormio nach aussen und innen politisch so unabhängig dasteht, wie es zum Beginn dieser Periode gewesen war.

Hatte sich die bündnerische Regierung gleich zu Anfang durch ihre Ungerechtigkeiten und Gewalttaten verhasst gemacht, so bot die ein Jahrzehnt später aus der Schweiz nach dem Veltlin dringende, von den Herrschenden offen begünstigte Reformation ein Jahrhundert nach der Unterwerfung des Tales den Anlass oder besser den Vorwand, die schon längst heimlich flackernde Flamme des Widerstandes zu hellem Brande zu entfachen. Schon 1523 hatten die Bünde die geistliche Gerichtsbarkeit abgeschafft und begonnen, Gesetze in Kirchen-sachen zu erlassen; später war den Untertanen die Beschickung des Tridentiner Konzils verboten und der Orden der Jesuiten war 1561 des Landes verwiesen worden. Auch hatte die Regierung die Wirksamkeit des für seinen Glauben mächtig eifrigen Kardinalerzbischofs von Mailand, Carlo Borromeo, im Veltlin durch ihren hartnäckigen Widerstand zum guten Teil vereitelt. Unterdessen war aber den Veltliner Anhängern des alten Glaubens eine mächtige Hilfe erstanden in Spanien, das 1526 durch den Frieden von Madrid in den Besitz des Herzogtums Mailand gelangt war. Neben dem für jede starke Herrschaft über Mailand ganz natürlichen Bestreben, das geographisch und geschichtlich unter sie gehörende Veltlin wieder zu gewinnen — ein Bestreben, das jetzt durch den Wunsch,

die durch das Veltlin getrennten Besitzungen Spaniens und Oesterreichs zu vereinigen, einen weitem mächtigen Antrieb erhielt — war es der Eifer um die katholische Sache und die Furcht, es möchte durch das unter mehrheitlich protestantischem Regiment stehende Veltlin die Ketzerei in die spanischen Besitzungen in Italien eindringen, was Spanien dazu bewog, die katholische Partei im Veltlin heimlich und bald auch offen mit aller Kraft zu unterstützen. Dieser Beistand musste für die Bünde um so furchtbarer sein, als ihr Regiment ja nicht nur aus konfessionellen Gründen verhasst war und desshalb auf Spanien als Erretter vom Joch des Unterdrückers sich die Augen fast aller Veltliner ohne Unterschied der religiösen Meinung richteten. Schon 1585 wurde eine von Mailand ausgehende Verschwörung gegen die Bünde entdeckt und blutig geahndet. Um dieselbe Zeit, 1589, erklärte das von altersher und bis auf den heutigen Tag in allen Dingen hartnäckig konservative Bormio auf Anfrage der Regierung einstimmig, beim alten Glauben verharren zu wollen. Es ist deshalb von den Wirren der Religionsparteiungen fast völlig verschont geblieben.

Mit dem 17. Jahrhundert begann für Graubünden eine lange und verderbliche Zeit innerer Wirren und blutiger Kämpfe zwischen den beiden Religionsparteien. Den Glaubenshass stets neu zu entfachen liessen sich fanatische römische Priester und nicht minder fanatische reformierte Prediger angelegen sein und die Früchte der mit allerlei Greueln befleckten jeweiligen Siege fielen den wenigen führenden katholischen und protestantischen Geschlechtern zu, wie denn eine beutegierige Oligarchie das Grundübel und Verderben der alten Republik der drei Bünde gewesen ist. Den grössten Nutzen aber aus jenen Bürgerkriegen, auf die wir näher nicht eintreten können, zog das Veltlin; denn nur infolge der Uneinigkeit und Schwäche der Herrschenden gelang es ihm, den lang geplanten und wohl vorbereiteten Aufstand gegen die Bünde auszuführen. Durch die grausame Folterung und Hinrichtung des frommen Erzpriesters Rusca von Sondrio, des Vorkämpfers des katholischen Glaubens, der durch einen von einem reformierten Prediger angeführten bewaffneten Haufen nach Thusis geschleppt und dort unschuldig wegen angeblicher hochverrätherischer Umtriebe mit Spanien sowie wegen der Ermordung reformierter Geistlicher zum Tod verurteilt worden war, wurde das Veltlin aufs tiefste beleidigt und ein sofortiger Aufstand konnte nur durch den bewaffneten Einfall von reformierten Bündnern erstickt werden. 1620 wurden von der nach der letzten Umwälzung

aus Reformierten bestellten bündnerischen Regierung sechs Kommissäre ins Veltlin geschickt und diese brachten durch ihre Bedrückungen der Untertanen und besonders der Katholiken das Land zum äussersten. So entstand denn die grosse Verschwörung des Schicksalsjahres 1620, die bedeutendste von allen, die jemals gegen die Herrschaft der Bünde anzukämpfen sich zum Ziel gesteckt haben. Gleichzeitig mit den geflüchteten katholischen Veltlinern, welche den ersten Familien des Tales angehörten, sollten auch die verbannten bündnerischen Katholiken in ihre Heimat zurückgeführt werden. Es waren die Veltliner Adligen, welche an der Spitze der Verschwörung standen, und es kann als sicher angenommen werden, dass sie unter dem Vorwand der Verteidigung des bedrohten katholischen Glaubens, der dazu diente, die grosse Masse zu gewinnen, das Ziel einer endgültigen Befreiung von der Herrschaft der Bünde erstrebten. Das Haupt der Verschwörung, Ritter Giacomo Robustelli, mit den aus Bünden verbannten Planta eng befreundet, und sein erster Gehilfe Giovanni Giucardi bereiteten alles bis auf die letzten Einzelheiten aufs beste vor. Ausserdem hatten sie vom Herzog von Feria, dem spanischen Gouverneur von Mailand, das Versprechen tatkräftiger Hilfe erhalten. Denn Spanien hatte sich nun zu Bünden entschieden feindlich gestellt und schon 1603 auf den Abschluss eines Bündnisses der Bünde mit Venedig mit der Errichtung der nach dem damaligen Gouverneur von Mailand benannten, von einem Hügel bei Colico an der untern Grenze des Veltlins tief in die Täler hinaufdrohenden Veste Fuentes geantwortet. In töricht verblendetem Hochmut unterliess die bündnerische Regierung, von den durch dunkle Gerüchte erschreckten Reformierten um eilige Hilfe ersucht, die einfachsten Verhaltensmassregeln, und so konnte denn der Plan der Verschworenen, die sämtlichen Reformierten des Tales zu ermorden und die Bündner Regierung zu stürzen, fast vollständig durchgeführt werden. In der Morgenfrühe des 19. Juli 1620 begann Robustelli mit seinem versteckt in die Stadt geführten Mordgesindel und von dem fanatischen katholischen Volke willig unterstützt in Tirano das scheussliche Blutbad, das unter dem wohlklingenden Namen des sacro macello bekannt ist. Ihm fielen ausser den bündnerischen Beamten alle Reformierten ohne Unterschied des Alters noch Geschlechts zum Opfer. Standhaft verweigerten viele, auch schwache Frauen, die Abschwörung des evangelischen Glaubens, zu der man sie gegen Zusicherung des Lebens zu bewegen hoffte. Im ganzen Tale wurde am selben Tag und an den folgenden das Morden

fortgesetzt, am schmachvollsten in Toglio, wo die zum Gottesdienst versammelten Reformierten in ihrer Kirche überrascht und von den Fenstern aus durch Flintenschüsse niedergemacht wurden. Die auf den Kirchturm Geflüchteten wurden lebendig verbrannt. Ueberall wurden die Häuser der Protestanten verwüstet, ausgeplündert und in Brand gesteckt. Trotzdem die Grenzen gegen Graubünden überall besetzt waren, gelang es doch vielen, auf abgelegenen Bergwegen dem Tode zu entkommen, so dass die Zahl der Ermordeten nicht auf die von dem schändlichen Plan vorgesehene Zahl anstieg, aber immerhin noch drei- bis vierhundert betrug. Jetzt erklärte sich das ganze Veltlin selbständig, und unter Wiederherstellung seiner alten autonomen Verfassung übernahm Robustelli die Regierung als selbstherrlicher Governatore, als solcher vom mailändischen Statthalter, Herzog von Fera, anerkannt. In dem von der neuen Lehre fast unberührten Bormio machte sich dieser Aufstand wenig bemerkbar, wohl aber seine Konsequenzen. Der einzige protestantische Bormiese, ein gewisser Giovanni Pietro Fogaroli, wurde von drei jungen Edelleuten feig ermordet, die zwei andern dort lebenden Protestanten, Auswärtige von Geburt, unter Todesdrohungen zum Uebertritt gezwungen, und der bündnerische protestantische Podestà, der mit Recht für sein Leben fürchtete, auf Befehl der Behörden unter sicherm Geleit bis an die Grenze des Engadin geführt. Die neue Regierung des unabhängigen Veltlins suchte nun aber sofort Bormio zu einem Bund mit ihr zu gewinnen. Denn wie der Bormieser Geschichtsschreiber Alberti mit berechtigtem Heimatsstolz richtig bemerkt, „senza la qual lega era cosa difficilissima potersi mantenere, per esser Bormio l'antimuraglia principale per la disposizione de' siti, e confini.“ Bormio ging auf die ausserordentlich günstigen Vorschläge der Veltliner ein, wohl weniger aus Abneigung gegen das bündnerische Regiment, über das es sich wenig zu beklagen hatte, als aus Eifer für den katholischen Glauben und hauptsächlich in der Erwägung, dass die Macht der Bünde nun endgültig gebrochen sei und ein Widerstreben gegen das Veltlin und das hinter jenem stehende Spanien den Verlust seiner Privilegien, deren völlige Bestätigung ihm nun angeboten wurde, zur Folge haben könnte. Am 24. Juli 1620 wurde der von uns unter VIII angeführte Vertrag zwischen dem ersten Beamten Bormios und den Gesandten des Veltlins abgeschlossen, am 15. August vom Volksrat von Bormio und am 24. August vom Gouverneur Robustelli ratifiziert.

Die zum Rachefeldzug gegen das Veltlin rüstenden Bünde versuchten durch glänzende Versprechungen Bormio von dem

Abkommen abzubringen. Aber dieses hielt ehrenhaft an dem gegebenen Worte fest, wozu Alberti die bezeichnende Bemerkung macht: „tuttavia l'onestà deve talora cedere all' utilità più tosto che mantener pertinacemente la fede data, e perseverare nelle molestie.“ Andererseits aber luden die Veltliner schwere Schuld auf sich, als sie mit Hilfe einiger Bormiesen durch ihren Sendling Giacomo Venosta von Grosotto den Gesandten der Bünde, Giovanni Zuccano, welcher mit Bormio unterhandeln sollte, ermorden liessen. So war jede Verständigung mit den alten Oberherren abgeschnitten und schwer musste das unglückliche Bormio diesen Frevel büssen. Zwar waren die Bündner, welche in den ersten Augusttagen über Malenco nach Sondrio und weiter ins Tal eingebrochen waren, von dem durch Spanien offen unterstützten Robustelli über die Berge zurückgejagt worden, während die Planta aus dem Tyrol sengende und raubende österreichische Heerhaufen ins Münstertal führten. Gesandte der Veltliner suchten an den Höfen von Rom und Madrid, bei den katholischen Ständen der Eidgenossenschaft und beim Erzherzog in Tyrol Hilfe und fanden sie auch zum guten Teil. Doch andererseits fanden die Hilferufe der Bünde bei den evangelischen Schweizern williges Gehör und Venedig, ja Holland und England stellten reiche Geldmittel zur Verfügung. Anfangs September rückten die Fahnen von Bern und Zürich unter den Obersten Niklaus von Mülinen und Jakob Steiner, gefolgt von den Bündnern unter Guller, denen sich nur die katholischen Gemeinden des grauen Bundes nicht angeschlossen hatten, im Veltlin ein, das verlorene Land wieder zu erobern und den im Blut erstickten evangelischen Glauben wieder aufzurichten. Nach siegreichen Kämpfen vor Bormio und nachdem sie durch völlige Zerstörung der Stadt für den Gesandtenmord Rache genommen hatten, zogen ihre mehrere tausend Mann betragenden Schlachthaufen, denen die schwachen Scharen der Veltliner und Spanier selbst an der engen Serra nicht standhalten konnten, plündernd und verwüstend talabwärts bis wenige Meilen vor Tirano, das in aller Eile stark befestigt worden war. Aber hier führte der kriegserfahrene Pimentelli den Oberbefehl über das drei- bis viertausend Mann starke, zu zwei Dritteln aus Spaniern bestehende Heer, und als am 11. September auf den Höhen von Sernio der Kampf entbrannte, der auf beiden Seiten mit grosser Erbitterung und Tapferkeit geführt wurde, da musste der bernische Befehlshaber von Mülinen nach wenigen Stunden sich überzeugen, dass das Schicksal des Tages sich gegen ihn gewendet. Er suchte und fand im Kampfgewühl den Helden-

tod. Noch einmal gelang es zwar den nachdrückenden Zürchern, mit wuchtigem Stoss bis vor die Mauern Tiranos zu dringen, aber hier erlahmte ihre Kraft, und traurig zog das Heer der Eidgenossen mit geretteter Ehre, aber verlorenem Siege talaufwärts über Bormio wieder in die Schweiz zurück. Durch diese Niederlage war die nominelle Unabhängigkeit des Veltlins und die faktische Einführung der spanischen Herrschaft zur Tatsache geworden, und auch Bormio erhielt, wie alle wichtigeren Ortschaften des Tales, seine spanische Besatzung. Unangefochten verwaltete nun der Gouverneur Robustelli mit seinem aus 18 Mitgliedern bestehenden Consiglio dei reggenti, den der Consiglio generale della valle erwählte, das von den Bünden befreite, aber unter die Vormundschaft Spaniens geratene Veltlin.

Es würde uns viel zu weit führen, wenn wir in die Einzelheiten des nun folgenden 19 Jahre dauernden Interregnums eintreten wollten, das infolge der fast jeden Monat wieder veränderten politischen Konstellationen und der beinahe unentwirrbaren Winkelzüge der europäischen Diplomatie einer klaren und übersichtlichen Darstellung fast unüberwindliche Schwierigkeiten bietet. Die geschichtliche Quintessenz dieses Zeitraumes ist die von Alberti folgendermassen formulierte: „La Valtellina con il Contado di Bormio, e Chiavenna, è come una Galeria molto invidiata da Principi per l'interesse de' passi, che unendosi li Stati della Germania con quelli del Rè di Spagna, separa li Veneziani, e l'Italia dalli soccorsi stranieri.“ In der Tat besteht die ganze Geschichte des Veltlins von 1620—1639 in dem Bestreben Spanien-Oesterreichs, dieses für die Verbindung seiner deutschen und italienischen Besitzungen unentbehrliche Tal in seine Gewalt zu bringen, und dem entgegengesetzten Bestreben des von Venedig unterstützten Frankreichs, des Erbfeindes der habsburgischen Macht, dies unter keinen Umständen zuzulassen, ja sich selbst womöglich zum Herren des Veltlins zu machen. Und da dies weder dem einen noch dem andern gelingt, so verfällt man immer wieder auf den ebenso gewöhnlichen wie kläglichen Ausweg der Beibehaltung des Status quo, zum Nutzen der unwürdigen Herren und zum Schaden der geplagten Untertanen. Ganz zuletzt aber bleibt der heiss umstrittene und begehrte Landstrich doch nicht in der Gewalt der durch den Neid der Grossen so lange gesicherten Besitzer, noch fällt er einem von jenen zu, sondern er wird Glied eines neu entstehenden Staates und alle andern haben das Nachsehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, und vor der grossen orientalischen hat in Europa schon die kleine Veltliner Frage bestanden.

Lassen wir die verschiedenen nie zur Ausführung gelangten Abkommen ausser Betracht, die bald die drei Bünde zusammen, bald der graue Bund allein einmal mit dem spanischen Gouverneur in Mailand, dann wieder mit dem österreichischen Erzherzog, teils mit, teils ohne Zuziehung veltlinerischer Gesandten abschlossen, so sind es drei Verträge von gleichem Inhalt in der Hauptsache — eben die Beibehaltung des Status quo —, die dreimal die oben angedeutete Entwicklung der Dinge erkennen lassen. Der erste ist der Vertrag von Madrid. Er wurde infolge der energischen Vorstellungen des französischen Botschafters in Madrid am 25. April 1621 zwischen den Kronen von Frankreich und Spanien abgeschlossen. Das Veltlin mit den beiden Grafschaften sollte unter den alten Bedingungen unter die Herrschaft der Bünde zurückkehren; von diesen sollte nur Amnestie für den letzten Aufstand und Schutz des katholischen Kultes garantiert werden. Zur Ausführung des Madrider Vertrages ist es nie gekommen, denn dem widersetzten sich sowohl der spanische Statthalter in Mailand und die Veltliner, wie auch die Bünde, welche von einer Amnestie nichts wissen wollten und mehrmals vergeblich versuchten, das Veltlin auf eigene Faust wieder zu erobern. Noch nutzloser waren natürlich ihre wiederholten Bemühungen, durch friedliche Unterhandlungen den Consiglio reggente des Veltlins zur freiwilligen Rückkehr unter ihre Herrschaft zu bewegen. All diese Anstrengungen der Bünde konnten um so weniger von Erfolg gekrönt sein, als sie sich bald nachgiebig gegen Oesterreich-Spanien zeigten, bald ihre früheren Abmachungen mit dieser Macht nicht mehr halten wollten, je nach dem jeweiligen Schicksal ihres Zehngerichtenbundes, der in jenen Zeiten von Oesterreich bald schmachlich unterjocht war, bald von ihm durch glorreiche Befreiungskriege sich wieder losmachte. Aber 1623 verbündeten sich Frankreich, Savoyen und Venedig, um die drohend angewachsene österreichisch-spanische Macht zu brechen und das Veltlin den Bünden wieder zurückzugeben. Spanien musste ihrem Drucke nachgebend seine Truppen aus dem Tale zurückziehen und einer frühern Abmachung zwischen Frankreich und Spanien gemäss sollten bis zur definitiven Lösung der Frage die Truppen des Papstes die befestigten Plätze des Veltlins besetzen. Wirklich zogen im Mai 1623 die aus zuchtlosem Gesindel bestehenden Schlüsselsoldaten unter der Führung des Bruders Papst Gregors XV., generale di Santa Chiesa Orazio Lodovisi, duca di Fiano, im Veltlin und Bormio ein. Die Hoffnungen der Veltliner, durch ihre Gesandten in Rom bei dieser Gelegenheit

den Papst für die Gründung eines eigenen Fürstentums unter einem Prinzen aus seiner Familie gewinnen zu können, gingen sowohl infolge des im gleichen Jahr erfolgenden Todes des Kirchenfürsten, dem der anfangs Spanien feindlich gesinnte Urban VIII. auf dem päpstlichen Stuhl nachfolgte, wie auch wegen des Widerstandes Frankreichs nicht in Erfüllung. Als bald darauf der von seinem König nach Bünden geschickte Graf Coeuvres mit einem aus Franzosen, Bündnern und Eidgenossen gebildeten und von Venedig mit ausgiebigen Subsidien unterstützten Heer die päpstlichen Banden mit Schimpf und Schande aus dem Veltlin verjagte und auch den tapfern Widerstand der Oesterreicher und Spanier unter dem berühmten General Pappenheim im Tal von Chiavenna endlich brach, und als dann gar der Friedensschluss von Monzone (in Aragonien) zwischen Frankreich und Spanien bekannt wurde, da mussten die Veltliner sich davon überzeugen, dass es auch diesmal um ihre Freiheit geschehen sei. Dieser Vertrag von Monzone vom 5. März 1626, der zweite der drei Hauptverträge, war aber immerhin für die Veltliner der günstigste von allen; denn wenn sie schon unter die Herrschaft der Bünde zurückkehren mussten, so war ihnen doch Amnestie und, was das wichtigste war, die Wahl der Beamten versprochen. Diese sollten überdies auch dann rechtsgültig amten können, wenn ihre vom Vertrag vorgesehene Bestätigung durch die drei Bünde grundlos sollte verweigert werden. Für diese Konzessionen sollte vom Veltlin an die Bünde ein von den Beteiligten festzusetzender jährlicher Tribut entrichtet werden, der den Bünden bei Verletzung ihrer Pflichten verloren gehen sollte. Gegen den Willen der von Savoyen und Venedig zum Widerstand aufgereizten Bünde, welche die bedingungslose Unterwerfung des Veltlins verlangten, wurde 1627 mit der Durchführung des Vertrags begonnen. So wurde die in ihm bestimmte Schleifung der Festungen ernstlich betrieben, die spanischen und französischen Truppen aus dem Lande zurückgezogen und der jährliche Tribut auf 25,000 Scudi festgesetzt. Die Veltliner machten sich daran, unter der Leitung des mit vielen andern Verbannten zurückgekehrten Robustelli ihr Land nach den Bestimmungen des Vertrags zu reorganisieren, doch setzte dem die Regierung der Bünde die grössten Hindernisse entgegen, indem sie z. B. die von den Untertanen ernannten Beamten nicht bestätigte. Andererseits aber war auch jetzt von einer starken Verteidigung des Veltlins nach aussen durch seine Herren, die im Innern unbedingt herrschen wollten, keine Rede, so dass der Nachfolger des Herzogs von Fria im Mai-

länder Statthalteramt, Gonzales, zum Schutz der starken spanischen Partei ungehindert Soldaten ins Veltlin schicken konnte. Unterdessen brach zwischen Oesterreich-Spanien und Frankreich der mantovanische Erbfolgekrieg aus. Frankreich bewarb sich infolgedessen der wichtigen Alpenpässe wegen nun wieder mit aller Kraft um die Freundschaft derselben Bünde, die es kurz vorher in ihrer Herrschaft über das Veltlin so stark beschnitten hatte. Aber im Juni 1629 liess Kaiser Ferdinand II. von neuem eine starke Macht in den Zehngerichtenbund einrücken und unterwarf ihn nochmals dem Hause Oesterreich. Dann zogen die Kaiserlichen, die einen Teil ihrer Truppen zur Bewachung Bündens und der Alpenpässe zurückliessen, zu Tausenden und Abertausenden durch das Veltlin nach der Lombardei, dem italienischen Kriegsschauplatze zu. Auf furchtbarste Weise sogen sie das Tal aus, und kaum hatten die letzten unter Colalto die Grenzen des Herzogtums Mailand betreten, so brach in dem schon so schwer geprüften Veltlin zu allem Unheil noch, von ihnen eingeschleppt, die Pest aus und richtete jene grässlichen Verheerungen an, die Manzoni in seinen „Promessi sposi“ so meisterhaft beschrieben hat. Damals soll das durch Plünderungen und Feuersbrünste schon schwer geschädigte Bormio über zwei Drittel seiner Einwohner verloren und seither soll das Veltlin nie mehr seine frühere Einwohnerzahl erreicht haben. Wie tief die Niedergeschlagenheit und Verzweiflung über all das Unglück im ganzen Tal gewesen sein muss, können wir am besten aus der Tatsache ermessen, dass sogar der verwegene Robustelli in völliger Mutlosigkeit alle Hoffnung sinken liess, seiner schwer geprüften Heimat je Hilfe bringen zu können, und sich arm in die Vergessenheit zurückzog. Jetzt nahmen auch die Ereignisse mit einem Mal eine günstige Wendung für die Bünde. Im Juni 1630 schloss der Kaiser zu Cherasco mit den Franzosen plötzlich Frieden und zog seine Besatzungen aus den Bündner Tälern zurück, denn er war in Deutschland hart mit Krieg bedrängt und der grosse Schwedenkönig Gustav Adolf zog gegen ihn übers Meer, den fast verblutenden Protestantismus zu retten. Um dieselbe Zeit kam als Botschafter des französischen Königs der Hugenott Herzog Rohan, dessen edler und liebenswürdiger Gestalt C. F. Meyer im „Jürg Jenatsch“ ein schönes Denkmal gesetzt hat, zu den Bündnern nach Chur. Unter seiner genialen Leitung wurde in tiefer Stille alles in besten Stand gesetzt zur Wiedereroberung des Veltlins. Denn Frankreich, das infolge der letzten Kriegseignisse die ungeheure strategische Wichtigkeit dieses Tales

mit klarster Deutlichkeit eingesehen hatte, war jetzt fest entschlossen, das Veltlin diesmal völlig und für immer Oesterreich-Spanien zu entreissen. Durch das Versprechen, den Bündnen ihr altes Untertanenland nun bedingungslos zurückzugeben, bewog es diese zur kräftigsten Mithilfe. Als nun Frankreich offen zu den Schweden gegen den Kaiser trat und in Deutschland aufs neue der Krieg entbrannte, erging im Frühling 1635 endlich der Befehl des Königs an Herzog Rohan zur Eroberung des Veltlins. Sechstausend Bündner zogen mit ihm, als er im Juni 1635 gegen Bormio aufbrach, das kurz vorher in Voraussicht des französischen Angriffs vom kaiserlichen General Ferramonte besetzt und gänzlich ausgeplündert worden war, obschon es ihm einen festlichen Empfang bereitet hatte. Am 23. Juni trieb Rohan die Kaiserlichen mit starken Verlusten aus Livigno zurück, am 3. Juli schlug er sie in blutiger Schlacht bei Mazzo. In blitzschnellen Eilmärschen zog er darauf bis nach Colico hinunter und verjagte dort die Spanier und gleich darauf wieder nach Bormio, wo sich der Oesterreicher Kufstein in den Bädern festgesetzt hatte. Schon am 19. Juli gelang es ihm, durch einen tollkühnen Angriff den Feind auch hier zum Rückzug aus seiner unüberwindlich scheinenden Stellung zu zwingen. In den ersten Tagen des Novembers endlich errang er einen neuen Sieg über die ins Engadin eingebrochenen Oesterreicher, nachdem er ihre Vorstösse im wilden Felstal von Fraele und bei den Bädern von Bormio blutig abgewiesen, und am 10. desselben Monats hatte er endlich durch die Verjagung der letzten spanischen und veltlinerischen Heerhaufen im untern Veltlin das ganze Land endgültig in seine Gewalt gebracht. Als es sich nun aber darum handelte, den französischen Versprechungen gemäss das Veltlin den Bündnern zurückzugeben, zeigte es sich, dass Frankreich nicht gewillt war, sein Wort zu halten, sondern die Beute für sich allein behalten wollte. Nach monatelangen Verhandlungen kam vom Hof des Königs in Fontainebleau eine Antwort, die für die Veltliner äusserst günstig war, indem die Herrschaft der Bünde über das Tal auf nicht viel anderes als ein leeres Trugbild zurückgeführt werden sollte. Durch das hochmütige und herrische Wesen des neuen französischen Gesandten Lanier in Chur wurden die Bündner aufs höchste gereizt und durch die Nichtauszahlung des Soldes an ihre Scharen im Heer des Herzogs Rohan an einer Stelle getroffen, an der sie sehr empfindlich waren. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass Frankreich all diese Schwierigkeiten und Reibereien hervorrief in der Absicht, es mit den

Bünden zu einem Bruch kommen zu lassen, um ihnen dann mit einem grössern Schein von Recht das versprochene Veltlin vorenthalten zu können. Und der Bruch kam, aber in seinen Folgen hatte sich Frankreich gründlich verrechnet. Im Hornung 1637 schworen einunddreissig der angesehensten Männer des ganzen bündnerischen Freistaates im Hause des Bürgermeisters Georg Meyer zu Chur, sich von dem französischen Drucke zu befreien. Während im ganzen Lande still gewaffnet wurde, unterhandelte der Oberst Jürg Jenatsch in Innsbruck mit Oesterreich, das mit Freuden die Gelegenheit ergriff, das ihm nun definitiv entgangene Veltlin wenigstens nicht Frankreich zufallen zu lassen. Die alten freundschaftlichen Verträge mit dem Kaiserhaus wurden von Jenatsch erneuert und listig täuschte er den schwer erkrankten Herzog Rohan über allen Verdacht hinweg. Plötzlich aber erhob sich das ganze Land. Jenatsch an der Spitze seiner Scharen umzingelte die Franzosen in der Rheinschanze. Bei Lindau zeigte sich drohend im Einverständnis mit den Bündnern ein deutscher, am Comersee ein spanischer Heerhaufe. Der von allen Seiten preisgegebene Herzog Rohan sah ein, dass jeglicher Widerstand unnütz wäre, und musste einwilligen, Bünden und das Veltlin sogleich mit seinem ganzen Kriegsvolk zu verlassen. Im Mai 1637 zog das französische Heer aus den Gebieten der drei Bünde ab. Schon im gleichen Jahr wurden im Veltlin die Innsbrucker Kapitel (der neue Vertrag zwischen Oesterreich und den Bünden) publiziert und eine bündnerische Besatzung zog in Sondrio ein. Alle fieberhaft erneuerten Bemühungen der Veltliner an den europäischen Höfen zur Abwendung des drohenden Schicksals waren nutzlos, denn Frankreich war des langen Haders müde und Oesterreich-Spanien wollte um jeden Preis seinen wichtigen neuen Verbündeten sich durch die Erfüllung seines heissesten Wunsches gewogen erhalten. Nachdem im Laufe des Jahres 1638 in den präliminarischen Unterhandlungen von den Gesandten der Bünde die letzte Schwierigkeit mit Spanien gelöst war, indem sie völligen Schutz der Alleinherrschaft der katholischen Kirche im neuerworbenen Untertanenland nach dem Beispiel der Eidgenossen in ihren ennetbirgischen Vogteien zusicherten, konnte am 3. September 1639 zu Mailand vom spanischen Statthalter Marquis de Leganez im Namen seines königlichen Herrn Karls IV. und von den bündnerischen Abgesandten der dritte, wichtigste Vertrag in der Geschichte des Veltlins beschworen werden, der unter dem Namen des Mailänder Kapituls (Capitolato di Milano) bekannt ist. Durch ihn kehrte unter Gewährung einer völ-

ligen Amnestie das Veltlin zwar nicht vollständig, aber in der Hauptsache doch bedingungslos unter seine alten verhassten Herren zurück. Die wichtigsten Artikel dieses Abkommens finden sich in den von uns angeführten Dokumenten unter Ziffer II genannt. Eine kurze Besprechung der hauptsächlichsten Bestimmungen dieses fortan grundlegenden Vertrags, der fast eine Verfassung des Veltlins genannt werden kann, wird uns am besten einen Umriss der staatsrechtlichen Verhältnisse des Veltlins unter der bündnerischen Herrschaft vor Augen führen, und zugleich werden wir dabei Gelegenheit haben, uns von der wenig gewissenhaften Ausführung dieses Vertrages durch die drei Bünde zu überzeugen.

In Sachen der Gesetzgebung sicherte das Kapitulat dem Veltlin sein altes Gesetzgebungsrecht zu, das in den Statuten enthalten war. Jede obrigkeitliche Aenderung dieses letzteren war ausgeschlossen und ihre Interpretation dem Veltliner Consiglio dei Dottori (wohl die neue Benennung für den alten Consiglio delli Savi) allein vorbehalten. Ohne ihn sollten auch keine neuen Gesetze erlassen werden können. Allein diese Bestimmungen wurden durch die Bünde oft übertreten, namentlich in den durch ihre Beamten alle zwei Jahre publizierten Gride, deren meist auf Vermehrung des schmähhchen Gelderwerbs in der Rechtsprechung gerichtete Bestimmungen häufig in brutalster Weise gegen die Statuten verstießen. Schwer kränkte die Veltliner vor allem ein rechtswidrig erlassenes und streng durchgeführtes Verbot des Waffentragens.

In Bezug auf die Rechtsprechung gewährleistete das Kapitulat den Tribunale del Vicario für Civil- und Strafsachen, der inappellabel sein sollte. Aber von seinen Urteilen liessen die Bünde trotzdem eine Appellation an ihre Tagsatzungen zu. Dieser Gerichtshof war aus dem Vicario und einem Assessore zusammengesetzt. Der erstere wurde vom Consiglio generale, einer aus den Abgeordneten aller Gemeinden des Tales bestehenden Versammlung, aus einem Dreivorschlag der Bünde gewählt, während die Wahl des Beisitzers völlig freigegeben war. Alle übrigen Richterstellen, deren Inhaber sich auf die Statuten des Tales eidlich verpflichten mussten, wurden vom Souverän besetzt, d. h. an die Meistbietenden versteigert. Die unausbleibliche Folge dieses schmachvollen Aemterschachers war natürlich das Feilbieten von Recht und Gerechtigkeit durch die Käufer. Aber nicht genug an dem. Häufig sandten die Bünde für Spezialfälle, namentlich um eine günstige Entscheidung eines ihnen unbequemen Prozesses durchzusetzen, ihre verhassten Delegationen der *judices loco dominorum*.

Durch sie wurde nicht nur das den Veltlinern vom Kapitulat ausdrücklich zugesicherte ordentliche Forum illusorisch gemacht, sondern diese im Namen und mit der vollen Autorität des Landesfürsten direkt in die ordentliche Rechtsprechung eingreifenden ausserordentlichen Richter setzten sich in schamlosester Weise über den Kopf der gesetzlichen Organe über alle von den Gesetzen gewährleisteten Rechte hinweg und schalteten und walteten mit der Gewalt eines durch nichts seinen Untertanen gegenüber gebundenen Autokraten. Denn offen nahm die Republik der drei Bünde als Landesherrin eine „*illimitata sovranità*“ über das Veltlin in Anspruch, und dagegen half kein Widerspruch und halfen auch nichts die mit juristischer Schärfe anonym geschriebenen Schriften des von den französischen Aufklärungsideen durchdrungenen berühmten Bormieser Rechtsgelehrten Alberto de Simoni,¹⁾ deren Verfasser, auf dessen Einbringung ein Preis war ausgesetzt worden, sich nach Mailand in Sicherheit bringen musste. „*Un' illimitata sovranità!*“ ruft De Simoni aus, „*questa espressione che appena si sentirebbe dalla bocca del più assoluto Despota dell' Asia, che fremito, ed orrore eccita in chiunque abbia il solo senso naturale, non che sia versato nella scienza del Diritto di natura, e delle genti, che è proscritta, e anatemizzata da tutta l'Europa!*“ Auflehnungen gegen die Obrigkeit wurden denn auch als *crimina laesae majestatis* mit geradezu barbarischer Strenge geahndet, allerdings nur in der Zeit der ungestörten und ruhigen Herrschaft. Erhoben sich jedoch Tumulte und Unruhen, die sich nur gegen Private, nicht gegen die Regierung richteten, oder waren gar Verwicklungen mit dem Ausland zu fürchten, so zeigte dieselbe Regierung eine jämmerliche Schwäche.

Im Gebiet der Verwaltung hatte das Mailänder Kapitulat u. a. die Bestimmung aufgestellt, dass von den eingehenden Bussen zwei Drittel an das Veltlin und nur ein Drittel an die Bünde fallen sollten. Ferner hatte das Veltlin keinerlei Abgaben an die Bünde zu entrichten, wie es denn andererseits sämtliche Beamte zu besolden und alle Verwaltungskosten zu tragen hatte. Die dem Veltlin zukommenden zwei Drittel der Bussen suchte man ihm auf jede Weise zu entziehen, und dass im schlimmsten Falle der den Bündnen gehörende Drittel jedenfalls nicht zu mager ausfalle, dafür wurde durch Fest-

¹⁾ Ragionamento Giuridico-Politico sopra la costituzione della Valtellina, e del Contado di Chiavenna. In Italia, con approvazione, 1788. — Prospetto storico, politico, e apologetico del governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali. In Italia, 1791.

setzung möglichst hoher Bussen gesorgt, was um so leichter ging, als Richter und Staatsanwalt eine einzige Person waren. Die vom Kapitulat stipulierte Abgabefreiheit wurde durch Errichtung sehr hoher Zölle illusorisch gemacht und die in Mailand garantierte Autonomie der Gemeinden, die sich durch selbsterwählte Consoli oder Decani regierten, durch Regierungsverordnungen und die ausgedehnte Gewalt des bündnerischen Gouverneurs in Sondrio immer weiter und immer willkürlicher eingeschränkt. Wenn die Uebertretung eines beschworenen Vertrages überhaupt zu entschuldigen wäre, so könnte endlich die grosse Nachsicht, welche die Regierung den Protestanten gegenüber an den Tag legte, die entgegen den ausdrücklichen Bestimmungen des Kapitulats dauernden Wohnsitz im Veltlin nahmen und durch ihren Reichtum zu Ansehen und Einfluss gelangten, als die verzeihlichste Verletzung dieses Vertrags bezeichnet werden.

Im Anschluss an diese Skizzierung der staatsrechtlichen Verhältnisse des Veltlins mögen hier einige Ausführungen über die Verfassung der Grafschaft Bormio unter der bündnerischen Herrschaft Platz finden. Zwar ist uns durch das Fehlen einer klaren Darstellung — von einem förmlichen Verfassungsgesetz gar nicht zu reden — unsere Aufgabe nicht wenig erschwert. Doch werden die folgenden lückenhaften Angaben jedenfalls dazu genügen, den ganzen ungeheuren Abstand zwischen der staatsrechtlichen Stellung des fast unabhängigen Bormio und derjenigen des fast rechtlosen Untertanenlandes Veltlin klar erkennen zu lassen.

„I Popoli di Bormio con le sue valli si governano a Repubblica Democratica coll' autorità del mero, e misto Impero, con la totale libertà di condannare alla morte, e grazia in permutare la pena, e di liberare omninamente, con esenzione di Dazì tanto ordinari, quanto straordinari, e questo governo ab immemorabili.“ Mit diesen Worten kennzeichnet Alberti in kurzen Zügen die Verfassung Bormios nach aussen, und alles das finden wir ausführlicher in den von uns abgedruckten Privilegienurkunden dargelegt. Bedeutend schwieriger ist es, über die innere Seite der alten Bormieser Verfassung zur Klarheit zu gelangen, so dass ich bekennen muss, für die Richtigkeit des folgenden von mir mühsam zusammengestellten Bildes nicht in allen Punkten unbedingt einstehen zu können.

Die gesetzgebende Gewalt in der Republik Bormio stand beim Consiglio del Popolo oder Consiglio generale. Dieser Rat bestand aus mindestens 120 der ältesten und erfahrensten Männer der Grafschaft. Ihn, wie auch die beiden gleich zu

erwähnenden Gerichte präsiidierte der vom Landesherrn geschickte Podestà, der aber weder direktes noch indirektes Stimmrecht und somit keinen Einfluss auf die Beschlüsse und Urteile hatte. Dieser Vorsitz des Podestà war nebst dem Recht der Appellationsinstanz in bestimmten Fällen das einzige Hoheitsrecht des Souveräns über Bormio. Die Hälfte der Abgeordneten des Consiglio del Popolo war den Talschaften (Val Furva, Val di Sotto, Val di Dentro, Val Fraele, Valle di Livigno) entnommen; diese letztern werden wohl meist die in den Statuten mehrmals erwähnten Anziani ihrer Dörfer entsendet haben. Ausser der naturgemäss nur selten unternommenen Ergänzung und Umänderung des Grundgesetzes der Republik, der Statuten, kam diesem grossen Rate (er wird nämlich auch Consiglio grande genannt) die Entgegennahme der Rechenschaft über die Amtsführung der abtretenden Beamten zu. Ein wichtiges Recht des Consiglio del Popolo war endlich die alle vier Monate vorzunehmende Wahl der Beamten aus seiner Mitte, wobei aber das Los eine sehr bedeutende Rolle spielte.

Die Rechtsprechung wurde von zwei Gerichtshöfen ausgeübt. Civilsachen beurteilte der Tribunale di Sentenza, welcher aus 13 Richtern, deputati di sentenza, bestand, von denen sieben anwesend sein mussten, um ein gültiges Urteil sprechen zu können. Die Richter wurden aus der Mitte des Consiglio generale durch das Los bestimmt und deshalb werden sie in den Statuten auch Consiglieri genannt. Das Strafgericht trug den wunderlichen Namen Governo politico oder criminale und war aus 16 auf gleiche Weise wie die Civilrichter bestimmten Mitgliedern zusammengesetzt, von denen sechs den Talschaften angehören mussten. Zu seiner Beschlussfähigkeit war die Anwesenheit von 11 Richtern erforderlich. Die drei Procuratori, welche Civil- und Strafprozesse armer Klienten zu übernehmen hatten, wählten sechs aus dem Consiglio del Popolo ausgeloste Männer. Hier füge ich noch bei, was ich bei Alberti über den bormiesischen Civilprozess gefunden habe. „Le cause ventilate da' Procuratori avanti il Podestà si concertano fra le parti, sopra quali vogliono avere il giudizio, e ciò fatto ricercano dal Podestà voglia far citare le persone del Giudizio Civile. Queste radunate, sentite le allegazioni portate dalle parti, il Podestà gli dà a discorrerne sopra, e discorsene si esortano ambe le parti ad abbracciare un' amicabile accordo per scansare il rigore della Giustizia, non sapendo ove cader possa. Il che recusato da una, o da ambe le parti, si fa, se è cosa importante, una proroga sotto speranza d'accordo, ovvero

per ben maturare li meriti della causa per quindici giorni, o meno; non essendovi seguito accordo fra le parti nel prescritto tempo, si congregano queste persone, e sentite di nuovo le allegazioni, e fattane nuova amicabile esortazione, non accettate, finalmente ne fanno il giudizio, quale per Notaro pubblico vien scritto, rogato, e pubblicato per definitivo avanti del Giudice. Chi di tal sentenza se ne duole, se ne può appellare di ricorso alle 3 Leghe, tenore a una riforma d'esse l'anno 1544 fatte dalli Statuti di Bormio (Cap. 28 degli statuti civili).“

Ueber die ausführende Gewalt ist folgendes zu bemerken. An ihrer Spitze stehen zwei Officiali oder Reggenti, im Unterschied zu den vielen hier nicht zu erwähnenden Unterbeamten, wie Almosen- und Wirtschaftsaufseher, Kornverwalter etc. Officiali maggiori genannt. Neben ihren polizeilichen Befugnissen haben sie das Vorschlagsrecht an den Rat und legen ihm über die Amtsführung ihrer Vorgänger Rechnung ab. Dann werden die Rechnungen vom Consiglio del Popolo geprüft, hierauf noch von zwei Esaminatori und dann erst ins Archiv gelegt. Die zwei Reggenti, die aus der Metropoli oder Terra Maestra, d. h. Bormio selbst sein müssen, werden folgendermassen gewählt. Aus der Mitte des Consiglio generale bestimmt das Los sechs Männer. Diese wählen sechs andere, wovon drei aus Bormio und drei aus den Talschaften. Nochmals erwählen diese sechs wieder sechs neue, und ein drittes Mal endlich wiederholt sich derselbe Vorgang. Aus den nun definitiv übrigbleibenden sechs werden die zwei mit der höchsten Stimmenzahl Reggenti. Auf gleiche Weise werden zwei Cancellieri für den Consiglio sowie der Caniparo gewählt. Dieser letztere ist der Schatzmeister der Republik.

Doch kehren wir zu unserm geschichtlichen Ueberblick zurück.

Im Jahre 1713 ging durch den Utrechter Frieden das Herzogtum Mailand von Spanien an Oesterreich über, und 1726 und 1762 wurde von den Bünden das Mailänder Capitulat mit Oesterreich neu beschworen. Seine Durchführung geschah natürlich auch jetzt stets in der Weise, die wir oben anzudeuten versucht haben.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts zeigte sich endlich der Einfluss der seit geraumer Zeit ins Land eindringenden Ideen der französischen Aufklärung. Die Verbreitung dieser neuen Ideen liessen sich namentlich die adligen Veltliner Geschlechter angelegen sein, die sich von jeher durch auf fremden Universitäten erworbene hohe Bildung auszeichneten und stets an der Spitze aller gegen die Bünde gerichteten Bestrebungen zu

finden waren. Ein glänzender Typus des feingebildeten Veltliner Adligen ist der bereits erwähnte Alberto De Simoni von Bormio. Im Jahre 1785 erhob der Consiglio della Valle ernsthafte Vorstellungen bei der Regierung über all die von uns angedeuteten Schäden im heimatlichen Staatswesen. Da die Bünde auf ihren Tagsatzungen diese Verbesserungsvorschläge entweder schroff abwiesen oder auf sie mit leeren Versprechungen antworteten, beriefen sich das Veltlin und Chiavenna — Bormio machte nicht mit, was sein relatives Wohlbefinden unter den Bünden beweist — auf Kaiser Josef II. als Nachfolger des Herzogs von Mailand, der in seiner Eigenschaft als König von Spanien im Artikel 25 des Mailänder Kapitulats als Garant der Durchführung dieses Vertrags eingesetzt worden war: „mancando li Signori Grigioni alli sudetti Capitoli, s'intende, che habbino mancato alla Capitulatione fatta con S. M.“ Der Zweck dieses von einem Visconti Venosta und einem Guicciardi geleiteten Unternehmens war der, vor Oesterreich eine Revolution gegen die vertragsbrüchigen Bünde zu rechtfertigen. Hierauf wollte man sich dem Herzogtum Mailand, d. h. Oesterreich anschliessen, so einen harten gegen einen milderen Herrn umtauschend, da Unabhängigkeit doch nicht zu erhoffen war. Geplant war also ganz das Gleiche, was unter andern Umständen dreissig Jahre später sich dann wirklich vollzog. Nachdem sich die Unterhandlungen zwischen dem österreichischen Hof, der den Klagen der Veltliner williges Gehör lieb, und den Bünden, welche die Sache durch Trölerei hofften im Sande verlaufen zu lassen, durch mehrere Jahre hindurch mühsam und resultatlos hingeschleppt hatten, während die Erbitterung im Veltlin mit den ermunternden Fortschritten der französischen Revolution immer mehr anwuchs, schickten 1792 auf die erneute ernstliche Aufforderung der Regierung Kaiser Leopolds II. die Bünde endlich Gesandte nach Mailand, um mit den Veltliner Abgeordneten und dem österreichischen Bevollmächtigten Baron von Kronthal über die Wiederherstellung der alten Rechte des Veltlins zu unterhandeln. Das Resultat der langen Verhandlungen war ein Progetto finale, das eine Ergänzung des Mailänder Kapitulats in einem für das Veltlin günstigen Sinne sein sollte. Vom Veltlin und Chiavenna wurde es ohne weiteres angenommen, seine Durchführung von den Bünden aber immer hinausgezögert, da es dem einträglichen Aemterschacher und der Korruption in der Verwaltung allzu sehr zu Leibe ging. Fest bestand aber diesmal das Veltlin auf seinem Recht, während die Regierung mit bewaffnetem Einschreiten drohte. In der Tat musste sie bald darauf Trup-

pen ins Veltlin schicken, aber nicht gegen die Untertanen, vor deren empörerischer Haltung sie dieselben bald mutlos zurückzog, sondern gegen einen viel gewaltigeren Feind, der mit seinem Ruhm schon ganz Europa erfüllte und als ein Hort der bedrückten Untertanen drohend an den Grenzen des Bundesgebiets auftauchte: Napoleon Bonaparte, den Obergeneral der in Italien gegen Oesterreich operierenden Heere der französischen Republik. Auf ihn richteten sich nun die hilfeschuchenden Blicke des Veltlins, denn Oesterreich hatte sie unterdessen im Stiche gelassen, da ihm die bündnerische Regierung die freiheitliche Bewegung ihrer Untertanen als Machwerk der Jakobiner verdächtigt hatte. Republikanische, von französisch-revolutionärem Geiste getragene Versammlungen wurden überall im Veltlin abgehalten. Macht- und tatlos sahen die erschreckten Bünde zu, so dass, nachdem in dunkler Nacht in der Kirche S. Pietro bei Berbenno von den ersten Bürgern des Tales der Befreiungsplan beschworen worden war, am 13. Juni 1797 in Sondrio die Unabhängigkeitserklärung des Veltlins und die Errichtung des Freiheitsbaumes ohne jeden Widerstand vor sich gehen konnte. Auch Bormio erklärte seinen Abfall von den Bünden, wollte aber seine uralte Freiheit und Unabhängigkeit vom Veltlin beibehalten. Es musste aber bald einsehen, dass nach diesem unklugen Schritte diese seine Stellung sich nicht mehr halten liess und dass es mit diesem Tag für immer seine einst so stolze Selbstherrlichkeit eingeüsst hatte. Denn als Bonaparte, zu dem nur das Veltlin und Chiavenna Gesandte geschickt hatten und der auch von den Bünden als Vermittler zwischen ihnen und ihren Untertanen angerufen worden war, nach anfänglichem Widerstreben aus den in dem von uns unter X abgedruckten Dokument angegebenen Gründen am 10. Oktober 1797 die Angliederung des Veltlins mit Chiavenna und Bormio an die cisalpinische Republik erlaubte, d. h. verfügte, war es trotz aller eindringlichen Bitten Bormio nicht mehr möglich, sein Schicksal abzuwenden. Die gleichmachende cisalpinische Republik verwischte mit einem Federstrich die uralte Selbständigkeit und die ehrwürdigen Privilegien Bormios, und seine im Jahre 1815 erhobenen Bitten, vom Veltlin losgelöst der Schweiz angegliedert zu werden, wobei es vielleicht seine Selbständigkeit hätte retten können, blieben unerhört. Vom Jahre 1797 ab hat Bormio keine eigene Geschichte mehr und sinkt zum öden, politisch und kommerziell ganz bedeutungslosen Provinzalflecken herab, der es heute ist. Einige ihm eigene Kirchengebräuche, die zähe Anhänglichkeit an den katholischen Glauben und der abgeschlossene, allem Fremden

und Neuen entgegengesetzte Sinn seiner Bewohner sind von seiner glanzvollen Geschichte die letzten Ueberbleibsel, die unverstanden in die neue Zeit hineinragen.

Mit dem Aufhören seiner eigenen Geschichte ist Bormio gleichzeitig mit Chiavenna und dem Veltlin für die Schweiz endgültig verloren gegangen. Unser geschichtlicher Ueberblick endet somit mit der Eingliederung Bormios in die cisalpinische Republik, der bald die Republik und dann das napoleonische Königreich Italien folgte. Die letzte, von vielen Schweizern genährte Hoffnung, Worms, Kläfen und das Veltlin doch noch für die Schweiz wiedergewinnen zu können, wurde am Wiener Kongress zu nichte gemacht. Dort wirkten die beiden Veltliner Gesandten Diego Guicciardi und Gerolamo Stanessa in kurz-sichtiger, aber durch die Jahrhunderte lange Bedrückung erklärlicher Politik mit aller Kraft darauf hin, an Oesterreich als an den einzigen Rettungshort gegen Graubünden angeschlossen zu werden. Dies geschah denn auch. Im März 1815 beschloss der Wiener Kongress die Angliederung des Veltlins, dem unselbständig nun auch Chiavenna und Bormio angehörten, an die österreichische Lombardei. Ihre Schicksale hat es geteilt bis auf den heutigen Tag. Ob das Verbleiben bei der Schweiz ihm bei der Entwicklung der Dinge nicht besser gefommt, das ist für uns eine müssige Frage; für die Schweiz ist und bleibt es ja verloren, und immer, wenn wir uns in die bald glanzvolle, bald düstere Pracht seiner Natur oder seiner Geschichte versenken, gedenken wir mit Wehmut der Fehler und Schulden unserer Väter, deren schmerzliche Folge der Verlust dieses schönen Tales gewesen ist.

Urkunden zur Geschichte des Veltlins und Bormios.

Vor den Statuten von Bormio bringen wir die wichtigsten Urkunden staatsrechtlichen Charakters zur Kenntnis des Lesers. Soweit sie in dem Werk des bereits mehrfach erwähnten Cav. Gioachimo Alberti, *Antichità di Bormio*, geschrieben um 1640 und 1890 veröffentlicht durch die Società storica Comense (*Raccolta storica*, vol. 1), enthalten sind, begnügen wir uns mit einem Verweis auf jene Publikation. Zwei der von uns abgedruckten Urkunden sind einem auf der Bibliothek des Pio Istituto in Bormio befindlichen Manuskript entnommen, das sich betitelt: *Inventario di tutti li Privileggi del Contado di Bormio, ed altri ordini, Decreti e sentenze concernenti il medemo Contado, e vicinanze di questo, incominciando dall' anno del Sig^{re} 1378 sino l'anno 1756*. Von den Urkunden beziehen sich die zwei ersten auf das Veltlin, die folgenden sieben auf Bormio, und zwar handeln sie meist von Privilegien, die aus den Statuten selbst nicht klar ersichtlich sind. Andere Urkunden, die z. B. eine Bestätigung des in Cap. 319 der Statuti civili klar ausgesprochenen Privilegs enthalten, sind nicht abgedruckt worden. Drei andere von den Bündlen an Bormio erlassene Urkunden finden sich im Statutenbuch am Schluss der Statuti civili als Cap. 333, 334 und 335. Die letzte Urkunde ist das Einverleibungsdekret vom Veltlin mit Chiavenna und Bormio in die Cisalpinische Republik, von dem sich ein Exemplar in der Bibliothek des Pio Istituto in Bormio befindet.

I.

Die fünf Kapitel von Ilanz vom 13. April 1513.

I. Quod homines Valtellinae, et Comunitatis Tili velint, et debeant Reverendissimo Domino Episcopo Curiensi, et tribus Lighis perpetuis temporibus in omnibus, et singulis licitis, et honestis parere.

II. Quod praelibati homines sint, et esse debeant nostri, videlicet Rev. D. Episc. Curiensis, et trium Ligarum chari, et fideles confoederati, et tales permanere, et pro tempore, quo necesse fuerit ad Dietas nostras vocari in conciliis pariformiter nobiscum sedere, et consulere omne id, quod eis videbitur Communitatibus, terris honori, et utilitati esse. Et quando sic ad Dietas vocitantur debent de quolibet Territorio, et Communitate unum Consiliarium mittere.

III. Quod gaudeant, et utantur eorum privilegiis, et consuetudinibus si saltem fuerint dicto juramento laudabiles, et Deo consonae.

IV. Quod praefatus Rev. D. Episc. Curiensis, et omnes Lighae sint, et esse debeant dictis hominibus Valtellinae adjutorio, et consilio erga Caesaream Majestatem, et Ducatum Mediolani, aut alibi ubicunque eguerint, quatenus liberi fieri valeant a taleis, et similibus, ut homines trium Ligarum.

V. Quod homines Vallistellinae etc. teneantur singulis annis dare, et solvere D. Episcopo Curiensi et omnibus tribus Lighis Renenses mille in promptis pecuniis persolvendis per quemlibet, seu quolibet habentes bona in dicta Valle ad ratam bonorum suorum exemptum, et non exemptum.

II.

Die wichtigsten Artikel des Mailänder Kapituls vom 3. September 1639.

Antichità di Bormio S. 343 ff. Für unsere geschichtlichen Ausführungen kommen in Betracht die Einleitung und die Artikel 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32 zweit-letzter Absatz, 33, 38.

III.

Bestätigung der Privilegien Bormios durch Francesco Sforza, 1450.

Antichità di Bormio S. 17 ff.

IV.

Bestätigung der Privilegien Bormios durch König Ludwig XII. von Frankreich, 1499.

Antichità di Bormio S. 171 ff.

Bestätigungen der Privilegien Bormios unter der bündnerischen Herrschaft und in der Zeit des Interregnums von 1620.

V.

Nel nome del Signore, Amen. Noi Oratori dell' Ill^o Dominio delle Mag^{che} Trè Leghe, congregati questi giorni in publica Dieta tenuta in Illanz luogo della Lega grisa manifestiamo a tutti, ed ognuno, à quali s'aspetta, ed in qualonque modo potrà aspettarsi come avanti di Noi sono comparsi li Nobili, prudenti, e diletta Nostri Nicolino de Foliani, Gasparo de Angli, Tadeo de Piro, e Baldassar Fratino, e de Angli in nome, e qual Messi della fedelissima nostra Comunità di Bormio significandoci come la predetta Comunità fù dalli nostri Predecessori Duchi di Milano dotata di

certi privilegi ed immunità, ed avere essa Comunità con fervente brama sempre aderito al nostro stato, sperando perciò d'essere graciata di più ampi privilegi, ed honori, instando di più che da noi vengano confirmati li sopramentovati loro privilegi, ed ogniquale volta sia espediente di bel nuovo concessi unitamente con li statuti, ed ordinazioni d'essa Comunità da noi visti, uditi, e moderati, alli meriti della qual Comunità procurando noi di gratificare, abbiamo visto, udito, riformato, e concesso, come di fatti concediamo li detti privilegi come segue.

Prim^{te} che essa Comunità di Bormio abbia il mero, e misto impero, ed abbia omnimoda giurisdizione, e piena franchiggia, e possa servirsi, ed esercitare, come fin hora hà sempre avuto.

Secondar^{nte} che il Podestà d'essa Terra, ed Università di Bormio abbia, e possa, e debba esercitare il mero, e misto impero, ed omnimoda giurisdizione, e che essa Terra, e suoi abitanti debbano soggiacere, ed obediare al solo Podestà di detta Terra presente, e che per i tempi sarà, e qualsivoglia altro ufficiale non possi, ne debba esercitare impero, ò giurisdizione alcuna sopra d'essa Terra, ò huomini della medesima ne in alcun modo intromettersi sopra detti huomini in civile, ne in criminale, ne in qualsivoglia modo, salva però la nostra superiorità.

Ancora che il Podestà d'essa Terra, ed Università abbia, ed aver debba di suo salario ogni anno duecento quaranta fiorini in ragione di soldi trentadue Imperiali per ogni fiorino. Così però che detta Comunità possi, e vaglia trattenere dal salario al detto Podestà fiorini sessanta per il Capsoldo di trè mesi, per li quali detta Università ogni anno nelle Calende d'Agosto sia tenuta corrispondere alla nostra Camera lire ottantuna, e soldi dodici Imperiali. Qual Podestà abbia, ed aver debba un servitore, ed un cavallo, ed il Podestà, e servitore non debbano essere del Vescovato di Como.

Ancora tutti, ed ogni statuti, ordini, consuetudini, honoranze, preeminenze, e qualunque altre cose, con, e sotto le quali essa Università fù solita governarsi, e regersi, e quali li medesimi huomini, ed Università hanno in qualunque modo finora avuto, e ciò tanto in atto, ed esercizio di mercanzie, commercij, e traffici che di qualsivoglia altro, e specialmente, che a nissun' altra persona sia lecito, ne qualsivoglia altra persona fuor degl' uomini di Bormio debba, ne possi per il Territorio di Bormio condurre alcuna quantità di vino dalle parti di Valtellina alle parti di Germania, ne alle Terre del Vescovato di Coira, sotto pena della perdita di tal vino, che si conducesse, e se si ritrovasse alcuno fuori della strada maestra di Bormio, quale per quel territorio conducesse vino, che sia lecito agli huomini dell' Università di Bormio di prendere, ed al luogo della predetta Terra di Bormio

condurre li cavalli, ò cavalle, muli, ò mule, quelli, ò quelle, ò sia alcun' altra bestia colle quali conducesse quel vino, con tutti li utensilij, così, ed in tal modo però, che quando si sarà evacuato quel vino, che allora si restituiscano à que tali, à quali sarà stato tolto il vino quelle tali bestie con tutti li utensilij, nell' istessa Terra di Bormio. Poiche li predetti huomini, ed Università di Bormio costumarono, e meritano tal prerogativa per le gravi spese che finora hanno sostenute per fare le strade, e ponti in più luoghi tanto de monti, che campestri d'essa Università di Bormio, con questa condizione però, che se alcuno di Valtellina, ò Forasti venisse à Bormio con vino, e quello non potesse vendere, che à quel medesimo sia permesso ritornare col suo vino, ò lasciare nella Comunità di Bormio per un viaggio solo, se potesse riponerlo appresso qualche fidata persona nel qual caso essa Comunità non deve con i suoi decreti inibire alli Foresti che vogliono servire.

Ancora che essa Comunità di Bormio abbia autorità, e la consueta libertà d'esiggere, ricevere, ed avere, ed in suo proprio utile, e vantaggio convertire tutti li dazij, entrate, e preeminenze che ivi sono, e di quelli, e quelle disporre ad arbitrio della loro volontà.

Ancora che l'Università di Bormio possi, e vaglia condurre, e far condurre vino da Valtellina per loro uso, ed ad arbitrio di loro volere, à bona fede, e senza fraude, ed in queste cose li huomini di Valtellina non devono impedire essa Comunità di Bormio.

Ancora che rati, ed efficaci siano tutti li patti di pace che essa Comunità di Bormio hà con l'Ill^{mo} Arciduca d'Austria, e suoi successori, ed ancora con le Communità, huomini, e sudditti del Vescovato di Coira.

Ancora che sia lecito ad essa Università di Bormio di fare aggiunte, e diminuazioni ne loro statuti, ed ordinazioni, in quelle cose che risguardano la sola Comunità di Bormio, non già in quelle concernono il stato del nostro dominio, e di quelle aggiunte, ò diminuazioni servirsi come se da noi fossero state emanate. Volendo che tutti li stessi capitoli, privilegi, ed indulti come sopra di parola in parola e scritto assieme con tutti li statuti, aggiunte, diminuazioni, ed ordini d'essa Comunità di Bormio da noi visti, uditi, moderati, e riformati, come sono nel volume grande de statuti d'essa Comunità stati ridotti di nostra Commissione, come pure un certo privilegio ad essa Università concesso dall' Ill^{mo} di p. m. Joanni Maria Sforza Visconte Duca di Milano dato in Viegevano li 27. Marzo l'anno del Sig^{ro} 1489, qual in effetto contiene che la Comunità, ed huomini di Bormio non possino, ne debbano in Valtellina per alcun debito ne privato, ne di Comunità venir sequestrati. Aggiungendo bensì, se alcuno non si fosse obbligato espressamente, e specialmente a tali patti, alle quali cose tutte s'abbia

deгна ragione, siano, ed esser debbano rati, fermi, ed efficaci, sortiscano il suo effetto, ed à pontino s'osservino in tutto, e per tutto, come di luogo in luogo esattamente suonano. Quali cose tutte per la potestà, e pienezza della nostra autorità col tenore delle presenti abbiamo ratificato, corroborato, e confermato, e di presente ratifichiamo, corroboriamo, e confermiamo, comandando à tutti, e qualunque Podestà, ufficiali, e Jurdicenti della detta nostra Comunità di Bormio presenti, e futuri, e degl' altri luoghi del prefato nostro dominio, come pure à tutti li nostri sudditi, qualmente sotto pena della nostra disgrazia osservino, e da tutti inviolabilmente facciano osservare tutti li stessi privilegi, capitoli, statuti, indulti, e tutto ciò che in quelli, ed ognuno di loro si contiene. In fede, corroborazione e testimonio delle quali cose tutte abbiamo fatto, e facciamo fare le presenti, e quelle coll' appensione del sigillo grande della Lega grisa corroborare in nome di tutte le Trè Leghe. Dato in Illanz li 7. Agosto l'anno della natività di N. S. G. C. 1536.

VI.

Antichità di Bormio, S. 27 ff.

VII.

Antichità di Bormio, S. 32 ff.

VIII.

Bund Bormios mit dem unabhängigen Veltlin, 1620.

Antichità di Bormio, S. 57 f.

IX.

Noi li Capi, e consiglieri delegati dell' Eccelse Comuni Trè Leghe al presente d'ordine, e comando di tutti li nostri ssⁱ, e capi delli eccⁱ consigli, e comuni raunati ad intiera Dieta in Coira, manifestiamo, ed attestiamo colla presente qualmente siano venuti, e comparsi avanti di noi nella intiera sessione, e consiglio li nostri fedeli cari sudditi li ssⁱ Agenti del contado di Bormio, nomit^o li Nob. sig^r Rodomonte Alberti cavaliere del S. R. J., sig^r D^r Carlo Rodomonte Bruni, e sig^r Gervaso Trabucho per mezzo del loro sig^r Procuratore il ben stimato Nob. sig^r Tenente Pietro Perini de Scauff, nostro fedele caro confederato, rappresentandoci con tutta la sommissione, qualmente esser noto al mondo, che li confinanti, ed abitanti de passi ragguardevoli in ogni luogo, e confine, essere stati sempre da loro Padroni privilegiati, e graziati de imperiali privilegi, immunità, e frajetà, ciò che anco alli abitanti del Contado di Bormio è succeduto come gente confinante, padrona di molti passi di considerazione, e frà le altre il che non è poca libertà, hanno ottenuta una libra estrazione de vini, ed altre cose

dal paese di Valtellina a Bormio, e più oltre il loro necessario mantenimento, come appare chiaramente dagli concessigli privileggij di tempo in tempo dalli loro ssⁱ Padroni, come dalli Duchi di Milano, Ludovico, e Giovanni Giacomo Maria Sforza loro primi ssⁱ, e Padroni nell' anno 1485 e 1488 come anche doppo da Ludovico Rè di Francia successore alli predetti Duchi, e ciò l'anno 1499 e 1503 dalli quali tutti predetti Privileggij appare evidentemente che gli abitanti del Contado di Bormio senza eccezione veruna hanno gius, e ragione d'estrarre dal paese della Valtellina ogn' anno frà le altre cose liberi, e franchi d'ogni Dazio, e Bollette 1500 carri di vino, quali accennati privileggij furono loro dall' Eccelse comuni Trè Leghe, come successori alli Rè di Francia, per sempre confermati ed approvati, cioè in una Dieta del 1581 e dalli Eccelsi Comuni in virtù d'un Decreto dell' anno 1606, indi nel Capitolato di Milano nell' articolo 20 tutti ciò hanno essi con pacifico possesso goduto sin' all' ultima passata Dieta in Ilanz, allorchè l'Eccelse Comuni Trè Leghe ad istanza del Daziario di Valtellina, senza però esser citata, ne udita la parte gli concesse il Decreto che possa esso mettere un Postero, che si facci pagar il Dazio di quel vino, che verrà da loro più volte venduto, il che direttamente s'opponne alli loro Privileggij, e senza dubbio non sarebbe ciò succeduto, quando il Contado fosse stato ragionevolmente citato, ed avesse prodotte le sue parti, e ragioni. E però la supplica del predetto Contado è tale non solamente d'annullare l'accennato Decreto fatto in Ilanz, il quale è peccante, e nella forma, e nella materia, ma anche per l'abolimento dell' ingiusta, e contraria alli nostri Privileggij, introduzione delle Bolette, e consegne, ed altresì per la confermazione di tutti li già più volte nominati privilegj mantenendoli, e diffendendoli pure, e simpliciter come per il passato anco nell' avvenire, esibendosi, ed assicurandoci in tutte le contingenze di vivere, e morire quali veri sudditi dell' Eccelse comuni Trè Leghe.

Doppo dunque d'aver noi ben considerato le fatte opposizioni dalli ssⁱ Agenti del Contado di Bormio, e loro istanze, e d'aver ben maturamente considerato quanto si deve, ed era da considerarsi, habbiamo stimato ragionevole non doversi senza giusta causa rinvocare quei Privileggij che gli furono in authentica forma concessi, ma molto più per sodo, e costante impulso di nostra fede rinnovarsi, e riconfermarsi. E però su tale riflesso, ed altre maggiori ragioni, confermiamo, ed approviamo al contado di Bormio non solo di bel nuovo li loro accennati Privileggij nel loro vigore, senso, e forma, come quelli dispongono, e non altrimenti, ma specialmente aboliamo, ed annulliamo la predetta riclamata ordinazione concessa l'anno passato al Daziario di Valtellina, co-

mandando all' attuale, e venturi nostri ufficiali e Daziarj d'osservare questo nostro Decreto, e quelle mettere in esecuzione. In fede, e confermazione di che abbiamo corroborata la presente ordinazione coll' appendervi tutti li 3 sigilli dell' Eccelse Comuni Trè Leghe.

Dato, e concesso 1. settembre 1670.

Giulio de Corai Cancelliere della Lega superiore si è sottoscritto.	Steffano Rait Cancelliere di Coira.	Gian Rodolfo Walser Cancelliere delle X dritture.
---	---	---

X.

Dekret betreffend die Einverleibung des Veltlins mit Chiavenna und Bormio in die Cisalpinische Republik.

Repubblica Cisalpina.

Libertà.

Eguaglianza.

In Nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 1. Annebbiatore anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo considerando **1.** la determinazione del Generale in Capo data dal Quartier Generale di Passereano il giorno 19. Vendemmiale anno VI. del tenor seguente

Bonaparte

Général en Chef de l'Armée d'Italie

Les Peuples de la Valtelline, Chiavenne, et Bormio se sont insurgés contre les Liges Grises, et déclarés indépendans dans le mois de Prairial dernier.

Le Gouvernement de la République des Grisons après avoir tenté différens moyens de faire rentrer ses sujets dans l'obéissance, a eu recours à la médiation de la République Française dans la personne du Général Bonaparte, et lui a envoyé un Député dans la personne de Monsieur Gaudence Planta.

Les Peuples de la Valtelline ayant aussi demandé la même médiation, le Général en Chef a réuni les députations respectives à Montebello le quatre Messidor dernier, et après une conférence assez longue, il accepta au nom de la République Française la médiation demandée, et il écrivit aux Grisons, et aux Valtellins d'envoyer des Députés le plutôt possible.

Les Peuples de la Valtelline, Chiavenne, Bormio envoyèrent très-exactement les Députés demandés. Plusieurs mois se sont écoulés, et le gouvernement Grison n'a pas encore envoyé ses Députés, malgré les instances réitérées que ne cessait de faire le Citoyen Comeyras résident de la République à Coire.

Le six Fructidor dernier, le Général en Chef, pressé par l'anarchie dans la quelle se trouvait plongée la Valtelline, fit écrire

au Gouvernement Grison pour l'avertir d'envoyer ses Députés avant le dix Septembre.

Nous sommes au 19. Vendémiaire (10. Octobre), et les Députés Grisons ne sont pas arrivés.

Non seulement ils ne sont pas arrivés, mais il est constant, qu'au mépris de la médiation acceptée par la République Française, les Ligues Grises ont préjugé la question, et que le refus d'envoyer des Députés tient à des intrigues puissantes.

En conséquence le Général en Chef, au nom de la République Française

Considérant

1. Que la bonne foi, la conduite loyale, et la confiance des Peuples de la Valtelline, Chiavenne, et Bormio envers la République Française méritent de la part de celle-ci assistance, et réciprocité.

2. Que la République Française par la demande faite par les Grisons est devenue médiatrice, et comme l'arbitre de ces peuples.

3. Qu'il est constaté que les Grisons ont violé les capitulats, qu'ils étoient obligés d'observer à l'égard de la Valtelline, Chiavenne, et Bormio, et que ceux-ci par là sont rentrés dans les droits, que la nature donne à tous les Peuples.

4. Qu'un Peuple ne peut pas être sujet d'un autre Peuple sans violer les principes du droit public, et naturel.

5. Que le vœu du Peuple de la Valtelline, Chiavenne, et Bormio est bien constant pour sa réunion à la République Cisalpine.

6. Que la conformité des religions, et des langues, la nature des localités, des communications, et du commerce autorisent également cette réunion de la Valtelline, Chiavenne, et de Bormio à la Cisalpine, dont ces Trois Pays sont d'ailleurs d'anciens démembrements.

7. Qu'après le décret des Communes, qui composent les trois Ligues Grises, le parti qu'eût pu prendre le médiateur d'organiser la Valtelline en quatrième Ligue est rejeté, et que dès lors il ne reste plus de refuge à la Valtelline contre la tyrannie, que dans sa réunion à la République Cisalpine.

Statue en vertu du Pouvoir dont se trouve investie la République Française par la demande qu'ont faite les Grisons, et les Valtellins de sa médiation.

Que les Peuples de la Valtelline, Chiavenne, et Comté de Bormio sont maîtres de se réunir à la République Cisalpine.

Signé: Bonaparte.

Pour copie conforme:

Alessandri Président.

Pour le Directoire Exécutif:

J. G. Serbelloni D.

Considerando **2.** che i Popoli di Valtellina, e Chiavenna sino dal 20. Mietitore, e il Popolo di Bormio sino dal 16. Agosto (v. s.) avevano chiesta l'unione alla Repubblica Cisalpina mediante noti ufficiali presentate dai loro Deputati al Ministro degli affari esteri.

Considerando **3.** che detti Popoli hanno sempre persistito nella loro domanda, replicandola ancora al Generale Murat con loro rappresentanza data in Edolo il 4. Vendemmiatore

Dichiara

I. Dal giorno d'oggi i Popoli di Valtellina, Chiavenna, e Bormio sono riuniti alla Repubblica Cisalpina, e i loro Territorj ne formano parte integrale.

II. Il Direttorio si occupa incessantemente di chiamare sei Deputati di que' Paesi per aggiungerli ai Comitati Consulenti, che risiedono in Milano.

Alessandri Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo:

G. G. Serbelloni D.

Per copia conforme:

Il ministro della Giustizia

Luosi.

Bellerio Segretario.

Presso li Fratelli Pirola Impressori della Repubblica.

Dem Abdruck der Statuten von Bormio schicke ich voraus, dass sämtliche Manuskripte, die mir zugänglich waren — das schönste, das mir zu Gesichte gekommen ist, befindet sich in dem alten Patrizierhause meines verehrten Freundes Antonio De Simoni — identisch sind mit dem hier abgedruckten. Eine Redaktion vor 1561 aufzutreiben ist mir nicht möglich gewesen. Es ist dies im Interesse unserer Darstellung auch gar nicht zu bedauern, denn wesentliche Verschiedenheiten würde die ältere Redaktion nicht zeigen; geht doch aus den von uns abgedruckten Statuten deutlich hervor, dass da, wo die alten Bestimmungen geändert worden sind, dies jedesmal ausdrücklich bemerkt ist. Ob der Urtext der Statuten in lateinischer oder italienischer Sprache geschrieben sei, wage ich nicht zu beurteilen, obschon das erstere natürlich als viel wahrscheinlicher erscheint. Ich habe mich zum Abdruck des italienischen Textes, der natürlich mit dem lateinischen genau übereinstimmt, entschlossen, weil er in seiner mit Dialektausdrücken stark durchsetzten Sprache das Lokalkolorit viel besser wiedergibt.

Statuti di Bormio.

Rubrica.

Statuti civili.

Cap.

Introduzione.

1. Il giuramento del signor Podestà.
2. Del salario del signor Podestà.
3. Del potere del signor Podestà.
4. Del signor Podestà, e Locotenente che non habbino voto di sentenziar se non per uno.
5. Del pagamento che la famiglia del signor Podestà deve avere in dimandar alcuno.
6. Che il signor Podestà ò Logotenente debba provvedere alli Statuti.
7. Di non fare proposta in Consiglio, che appartenghi alli Consiglieri.
8. Del signor Podestà ed ufficiali che sijno obligati mandar fuori alcuno sopra il quale si farà proposta in Consiglio.
9. Che li Consiglieri non possino stare alla sentenza de propinqui.
10. Delli Consiglieri che non si possino levar fuori di sentenza per sospetti.
11. Delli ufficiali Canevaro, e Notarij del Comune d'ellegersi, e del suo ordine.
12. Che li consiglieri non debbano ellegere alcun suo propinquo ad alcun officio.
13. Di non dare arbitrio al signor Podestà oltre la forma delli statuti di Bormio.
14. Che si debbano scrivere li Consigli.
15. Pagamento da non farsi per li ufficiali se non delle cose del Comune.
16. Che non si debbano ellegere Consiglieri nel Comune di Bormio a voce.
17. Della pubblicazione delli Consigli per altro.
18. Delle sentenze da darsi per il signor Podestà.
19. Di non dire se non una volta sopra una proposta.
20. Di non sminuire li statuti.
21. Di celebrar le feste.
22. Di non carcerar alcuno in giorno di Domenica.
23. Che non si debbano tradar carte nelli giorni di Domenica.

Cap.

24. Delli causidici in Civile.
25. Delle citazioni fatte, ed delli negligenti a comparire.
26. Delle cause per raggione di pegno.
27. Delle condanne da farsi dal debitore di propria volontà.
28. Delle appellazioni da non farsi fuori di Bormio, ed delle impetrazioni do non farsi fuorché alli Signori delle Trè Leghe.
29. Di non tener raggione nelli giorni feriat.
30. Della difesa da farsi fra un mese.
- Delle stimazioni da farsi.
31. De Notari delle stimazioni.
32. Che non si deve far stimare se non sino alla quantità, qual si deve avere.
33. Delle sigurtà, che pagano per altri nel Comune.
34. Delli Tutori delli Minori.
35. Delli Curatori delli Minori.
36. Della raggione di tener alli forastieri.
37. Delli forastieri come possino aver offizio dal Comune.
38. Del mercato da farsi fra forastieri, e del transito libero per Bormio.
39. Delle stimazioni delli forastieri.
40. Dell' immunità delli forastieri.
41. Della tassada delle spese delli forastieri.
42. Delle decime Allodij, ed altre cose de non prendersi delli forastieri a locazione o altrimenti.
43. Delle decime, ed alpi, ed altre cose de non riceversi contro il Comune.
44. Del dominio, e possessione delle cose mobili.
45. Delle possessioni, e strade possedute, e di non constringere li Massari a ricevere la confessione.
46. Delle possessioni aquistate per li forastieri dalli terrieri quali possino esser scosse in raggion di parentella.
47. Delle terre possedute per il Comune di Bormio.
48. Del dominio dato sopra le fruggi delle possessioni.
49. Delle possessioni comprate, e da riscuotersi in raggion di parentella.
50. Di rimuovere li Massari della locazione.
51. De non rimoversi li Massari dalla locazione.
52. Delli locatori e massari, che possino vicendevolmente obligarsi a ricevere, e fare locazione per scrittura.
53. Delli locatori, quali non possino dimandare fitti alli massari da cinque anni in sù.
54. Delle grazie.
55. Di provare il mercato delle cose mobili, ed ancora del debito.
56. Delli contestamenti da farsi nel Comune.

Cap.

57. Da non farsi remissione d'alcuni dazij e debiti del Comune.
58. Di non doversi dare l'avere del Comune.
59. Del Quarto del Comune, e suoj Canipari.
60. Di doversi estrarre il quarto del Comune.
61. Di doversi ellegere li Procuratori, e Canipari di Taverna.
62. Delli Tavernari del Comune, e suoj ufficiali, e suo ordine.
63. Del vino da darsi doppo la Comunione.
64. Di non vendersi vino alla minuta.
65. Di non poter bere, ne mangiare nelle cantine del Comune.
66. Di non vendersi vino a maggior prezzo.
67. Di non spandersi, ne beversi il vino del Comune quando è misurato.
68. Delli osti fuori della villa che siano obligati vendere il vino vecchio, e nuovo secondo l'ordine.
69. Dell' approvazione, e laudo delli Notari.
70. Delle scritture d'imbreviarsi.
71. Dell' età delle scritture d'obbligo.
72. Delle scritture di cessione da farsi.
73. Delle scritture da retrodarsi.
74. Delli testamenti nella villa di Bormio.
75. Delli testamenti nei monti di Bormio.
76. Delle caparre, vitture, e fatiche.
77. Delle sigurtà da farsi nel Comune di soldi venti, e da queste in giù.
78. Delle accuse da darsi per il servitore del signor Podestà, debbano subito esigersi da soldi 20 in giù.
79. Di quelli che entrano per eredi.
80. Delli ripudiatori del padre, e della madre.
81. Dell' eredità.
82. Delli Offiziali, e Canipari del Comune, quali sijno obligati designare li loro quaterni alli Esaminatori.
83. Delli Canipari, et Esattori del denaro del Comune quali possino esser costretti per gl' ufficiali del Comune.
84. Della pena delle persone, che esercitano in luogo delli Canipari della Taverna del Comune.
85. Delli ufficiali, che pagano per altri nel Comune di Bormio.
86. Delli ufficiali del Comune quali sijno obligati scrivere tutte le sigurtà.
87. Del salario del signor Podestà da non farsi à quello se non di mese in mese, e di ritenere il Capsoldo.
88. Delli prossimi parenti che non possino essere di Consiglio ne di sentenza.
89. Delli mobili dell' inventario del signor Podestà di non comprarsi, ne riceversi in pegno.

Cap.

90. Di farsi l'estimo in Bormio.
91. Ancora dell' estimo.
92. Dell' arbitrio del Consiglio di Popolo.
93. Del giuramento delli consiglieri del Comune, e delli Deputati di sentenza.
94. Della pena delli Consiglieri, che sono negligenti andare à Consiglio.
95. Delle persone debtrici da citarsi per il preconamento se saranno fuori di Bormio.
96. Delli due Vicini di Livigno, e delli due Vicini del Forno di Livigno.
97. Delli ufficiali quali non possino se stessi deffendere dall' officio del Comune.
98. Delli Esecutori delle Esaminazioni da non eleggersi ad alcun officio di sorte.
99. Delli ufficiali, e Consiglieri di non prendersi per sigurtà nel Comune.
100. Delli Esecutori delle Esaminazioni del Comune d'elleggersi con un Notaro, e del loro salario.
101. De due uomini di Consiglio d'elleggersi con gl' Esecutori delle Esaminazioni del Comune.
102. Del termine delle Esaminazioni da farsi, e della loro pena se averanno negletto.
103. Delli estratti del Comune da farsi, e leggersi nel Consiglio per qualsivoglia sorte d'uffiziali.
104. Da non comprarsi le carte del Comune, ne prendersi azione sopra di quelle.
105. De non assumere se non una Canevaria, et un Quaderno per volta.
106. Delle tassede da farsi.
107. Delli Tavernari del Comune d'elleggersi per li Consiglieri.
108. Delli Tavernari, ed ufficiali della Taverna.
109. Dell' avanzo del vino di Valtellina da mettersi in ricevere.
110. Delli Uffiziali maggiori, che lasciano scontro quando si partono dalla Terra.
111. Della raggione da rendersi per li Canipari maggiori fra dieci giorni.
112. Delle raggioni del Caniparo di Taverna del Comune da leggersi nel Consiglio, e da rendersi fra dieci giorni.
113. Delli Medici, e Chirurghi, che non possino uscire fuori della Terra.
114. Delli Preconamenti, emancipazioni, taglie, condanne da non leggersi nei giorni di Domenica.
115. De non tener raggione nelli giorni delle Vigilie di St^a Maria, e nella Festa di St^a Agnese.

Cap.

116. De non render raggione da mezza Quaresima inanzi.
117. D'elleggersi per il Comune un Converso di S. Pietro.
118. Da rimoversi le Divisioni.
119. Di non rimuovere, ne alienare le armi, ne levarsi per pegno.
120. De non portarsi le armi fuori di Bormio.
121. De non vender le armi fuori della Terra ne alli Forastieri che le conduchino fuori.
122. Di tenere le armi.
123. Delle cose testate alle Chiese, al Consorzio, al Comune, ed ad altri.
124. Della pena di più sorti d'uffiziali.
125. Delle persone che tengono forastieri, quali possino esser costrette.
126. Delli Prossimi, che insieme causano, e litigano, quali possino costringersi à compromettere.
127. Delli pegni di Consiglio posti contro li statuti, e consuetudini, quali non possino tassarsi.
128. Di non andare per l'altrui possessioni.
129. De non entrare nell' altrui possessioni à lavorare ne à tenere.
130. Del gioco delli dadi, ed altri giochi.
131. Di non giocare alla Piatta di Tiglio.
132. Di non giocare alle Cugole.
133. Di non levare gl'Edifizij di sopra le possessioni d'alcuno.
134. De non farsi Tabiati di legname nella Terra Maestra di Bormio.
135. Di non legare li Cavalli nel circuito della Piazza.
136. De non metter fuoco nelli Boschi.
137. Dei doni, e tributi di non riceversi d'alcune guardie del Comune.
138. Delli Edifizij di legname di non levarsi per pegno.
139. Delle accuse ingiustamente date.
140. Di non andare nelli Bagni.
141. Delle Comunanze prese.
142. Di mettere li Zalapoterij.
143. Di non guastarsi li Edifizij, ò Tetti del Comune.
144. Di non entrare nell' altrui Orti, e Giardini.
145. Delle persone che prendono armi ad imprestito ò per pegno.
146. Delle pecore forastieri da condursi al Macello, che fossero stadiate in Bormio.
147. Della pena delle persone che esercitano l'offizio della Caniparia della Taverna, e di governare li Danari.
148. Della pena delle persone, che non corrono nei negozij del Comune.
149. De non tenere Cavalli.

Cap.

150. Di non fraudare il Pedaggio della Valle Venosta.
151. Di non impedire le questioni, che nascessero trà Forastieri.
152. De non mettere fuoco ne Tabiati.
153. Di non ricever tributo per li Procuratori, e servitori del Comune.
154. Dell' Elemosina da farsi per il Comune per l'anima del q^m Bon Janzoni.
155. Delle persone, che non vogliono permettere di smarasarsi d'alcuni beni.
156. Delli Canipari di Biada del Comune.
157. Delli Canipari di Biada del Comune, e delle robbe del Comune, che devono render ragione.
158. Delli Cerei, e Dobbieri da farsi per il Comune.
159. Dell' Elemosina da farsi per il Comune.
160. Di costituirsi due uomini sopra le Ellemosine.
161. D'elleggersi gl'Anziani, e Salterij.
162. Del Prete d'elleggersi per il Comune all' Altare di S. Gottardo in Bormio.
163. Dell' acqua del Fredolfo, che si conduce nelli Ronchi.
164. Di non prendersi pietre, ne saliceie nelli Gleiredi appresso li Ronchi.
165. D'agguistar le colture.
166. Delli Accusatori della coltura.
167. Delle Drazze da farsi per il Comune.
168. De non arrare, se non sopra una parte.
169. Delle strade d'aggiustarsi, e regolarisi.
170. Di non farsi siepi nella Coltura, e di certe strade d'aggiustarsi.
171. Delle siepi, e Drazze da non aprirsi, e di non rompersi.
172. Di non porsi spini sopra le siepi.
173. Delle lobbie, e ponti sopra le strade del Comune.
174. Delle finestre sotto le strade del Comune.
175. Delle Penzede fuori della villa.
176. Delli Ponti, e Biegni da farsi per il Comune.
177. Delli Ponti, e Biegni da farsi per le Vicinanze fuori della Villa.
178. D'accomodarsi le strade fuori della Villa.
179. Della strada di Livigno.
180. Della strada di Pedruzana.
181. Di non condurre il legname à strozzo per la strada di Vallaccia.
182. Della strada de Troxio.
183. Della strada de Sesto.
184. Di non condurre legname strozzo per le scale del Bagno, e Frele.

Cap.

185. Di non andare per la strada di Tojo.
186. Dell' adaquare nell' Alute, Larici, Ronchi e Seghezze secondo le sorti.
187. Dell' inaquare.
188. Delle Aqualari de fuori, e delli Necessarij, Aquaroli, ed altri cose sporche.
189. Dell' Aqua di Forba.
190. Di non guastarsi li Bugli.
191. Di non lasciar correre le fontane ne condurre l'aqua per le strade, massimo per quella di S. Brizio.
192. Delle Aqualari de Molini.
193. Dei Tensi de Prati.
194. Delli Bestiami, che possino andare per li Prati dell' Alpi.
195. Delli Vaoni dei Clusi.
196. Delli Sentiti.
197. Del Bestiame d'Agnedrazzia.
198. Della Valle di Terregua, e di Campello.
199. Che non s'adoprinò li altrui cavalli.
200. Delli Beccari, che fanno giù carne, e loro ordine.
201. Delle carni, che saranno vendute fuori della villa.
202. Delli Tessitori del panno Bormino.
203. Che si misuri il panno di lino, di lana, ed altre cose.
204. Del Buttiro sporco.
205. Delli Panateri.
206. Del Pevere, e Zaffrano.
207. Delli Calzolari.
208. Delli uomini di mestiero.
209. Dell' andare avanti li Bovi.
210. Che non si faccino correre li cavalli per la Villa.
211. Del Vaccaro del Comune.
212. Delli Forni della Villa.
213. Di non pigliare le selvaticine, ne rivenderle.
214. Che non si portino sparavieri, ne altri ucelli come anche reti ne campi.
215. Del porco del Comune.
216. Del pigliare li lupi.
217. Del pigliar gl' Orsi.
218. Che li Porci non vadino per la Terra, ne per le possessioni.
219. Della Vena di qualche metallo.
220. Delle Ferrerie della Vena.
221. Dell' incominciare le Ferrerie.
222. Del Montatico della Vena.
223. Della Chiesa di Livigno.
224. Della Croce, che si deve portare a Livigno.

Cap.

225. Del legname non messo in opera.
226. Che non si piglino gl'altrui legni.
227. Delle Legne, delle Lavine, e Ruine.
228. Di non condurre legne per li Prati nevati.
229. Delle Calchere della Calcina, e sua misura, e della Vena, e suo prezzo.
230. Dell' Assegumare le misure, e che li Pesaroli sijno aggiustati.
231. Delle Marche, ed oncie.
232. Del Feudo delli servidori del Comune.
233. Del Salario delli Famegli, e servidori, che anderanno à levare.
234. Delli pegni levati, e non stimati.
235. Della stadera del Ferro, e dell' altre cose.
236. Della stadera del sale.
237. Del Pedaggio delle somme.
238. Dell' Erbatico de Somarini, e del Pontatico delle scale.
239. Dell' Alpe di Mombraglio.
240. Del Pedaggio delli Castroni, e d'altro Bestiame.
241. Del Pedaggio delli Cavalli forastieri, e Terrieri.
242. Del Pedaggio della Lana.
243. Del Pedaggio delle Balle.
244. Dell' Erbatico maggiore.
245. Che non si debban condurre Pecore Tesine ad istadiare.
246. Di non stadiar Vache da venticinque capi in sù.
247. Che non si orini, ne si faccino altre sporchizie in Canonica.
248. Delle spese da farsi agl' incarcerati.
249. Del pagamento della stadera del ferro lavorato, e crudo.
250. Del buttiro da non condursi fuori di Bormio.
251. Delli Custodi, ò sian Pastori delli cavalli nella villa.
252. Della pena delli Esattori dell' Ellemosine, e del caniparo del Comune di Bormio.
253. Delli Esattori delli Fitti dell' Ellemosine.
254. Delli Officiali del Comune, quali sijno obligati di far muovere la biada, ò sia grano del Comune.
255. Delli sovrastanti à tener le Chiavi delli solari del grano del Comune.
256. Del salario delli misuratori del vino del Comune.
257. Di non mettere cavalli intieri nelli infrascritti pascoli.
258. Della parte dell' accuse de sentiti, e Prati delle Alpi.
259. Delli Accusatori della Coltura, Alute, ed Areite.
260. Delle strade d'accomodarsi dalle persone, che hanno le possessioni appresso dette strade.
261. Della via del q^m Confortacina Bonazzi à Cepina.
262. Di mantenere la strada di Magliavacca.
263. Delli Ponti di Turiplano in dentro da mantenersi dalli Vicini.

Cap.

264. Delli Prati di Livigno tensi sino al Forno.
265. Della via di Piatta d'accomodarsi.
266. Di procurarsi la via di Coira.
267. Delli ponti delle Contrade d'accomodarsi dalli Anziani.
268. Di Ruinazza tensa dalle peccore, e moltoni per pascolare.
269. Delli Ronchi fatti Coltura.
270. Di procurare, ed accomodare la foce delli Prati di Cogoluzzo.
271. Delli prati d'Osteglio fatti coltura.
272. Della via d'Anglarre, e di Feleito.
273. Di procurare, ed accomodare la via di S. Spirito sino à Santa Lucia.
274. Di non pigliar pietre sotto il ponte di Combo.
275. Di non pigliar legname del Comune in alcune parti.
276. Di non folare, ne vangare coiri nel Cortivo del Comune.
277. Delle peccore, ed altre mobilie, che non possino pascolare nell' Areite.
278. Di non mettere Cavalli, ne bovi, ne altro Bestiame sotto li Coperti del Comune.
279. Della guardia delli Cavalli.
280. Di non muovere li rampini nelle scale del Comune senza licenza.
281. Della pena, e salario delli Avocati delle Chiese.
282. Di non pigliar in se dell' entrate del Comune.
283. Delli danari del Consorzio di Santa Maria Vergine.
284. Da mettersi un costituito sopra li danari di Zucco, ed altre entrate di S. Martino del Bagno.
285. Della parte delle accuse delli Reportatori, che daranno l'accuse sopra li Giocatori.
286. Di non farsi li fassi corti di Ferro di minor peso.
287. Che la moglie possi pigliar fuori la Dote à se fatta mentre che il Marito sia bandito della Vita.
288. Che non si faccino alcuni Instrumenti di Dote in frode de Creditori.
289. Delli Beni delle Donne.
290. Delle Donne, che si maritano à parte.
291. Delli Forastieri che possino esser convenuti realmente dalli Terrieri nelle strade, e fuori di strada.
292. Del Dazio delle strade del Bagno, Frele, e Livigno.
293. Di non condurre Bestiame ad istadiare avanti che si faccia il Consiglio di Popolo.
294. Che non si tenga Bestiame forastiero à stadiare in Bormio per fare mercanzia.
295. Delle Bolette del vino, e dazio delle Corarie.
296. Aggiunta alle bolette del vino.
297. Che li Consiglieri non abbino più d'un Offizio appresso l'Offizio di Consigliero.

Cap.

298. Di non incantare più d'una Decima.
299. Di non incantare gl'infrascritti Dazij d'un Dazio in sù.
300. Di accompagnare la Santa Croce.
301. Di deputare uno sopra le pese, e misure.
302. Che li Chirografi non vaglino passati 10 anni.
303. Di non cedere li Dazij.
304. Che li Consiglieri non si possino deputare ad essigere crediti del Comune.
305. Delle Alpi del Comune d'affittare.
306. Ancora dell' Alpi d'affittare.
307. Che le vicinanze siano obligate far Boschi tensi.
308. Che li Forastieri non possino tagliar legname nel Territorio di Bormio, ne condurlo fuori.
309. Aggiunta fatta dalli Ssⁱ al statuto antescritto che le vicinanze sian obligate fare Boschi Tensi.
310. Della sponda di S. Brizio.
311. Che le persone costituite in minorità non possino contraere, e neanche senza parola del Padre.
312. De Beni Rovinati.
313. Di quelli, che comprano fitti à robbe.
314. Che li Terreni nuovi non si debbano vendere se non in Consiglio.
315. Di piantare li Termini.
316. Che il Debitore si possi convenire realmente e personalmente.
317. Che niuno si possa convenire sotto li Giudici ecclesiastici.
318. Delli Possessori di mala fede.
319. Di non aver Comunione con Valtellina.
320. Che li Forastieri non possino dimandar spese, se non alla rata.
321. Ordinazioni per le Liti, e Cause fatte da Deputati à questo per il Comune di Bormio.
322. Di Abbreviare le Cause.
323. Che tutti li statuti che si contengono in questo Libro s'osservino, e non s'adoprinò altri.
- 324.
325. Ordinazioni per le Bettole, ed ostarie.
326. Giorni proibiti nelle cause de precetti d'esiggere per ragione di Parentela.
327. Delle Ferie dell'Ottava della Natività, e Rissurrezione del Signore.
328. Delli Preccetti di misurare, e terminare le Possessioni.
329. Delli giorni di Banca, ò da rendere ragione generale.
330. Di non conferire Offizij à Forastieri.
331. Dell' accettazione de Foresti, come si dice à Comune.
332. Che à ragione summaria si faccia per li Danni datti.
333. Confermazione dominicale.
334. Decreto Dominicale delle Appellazioni.

Cap.

335. Decreto sopra le Taglie de Forastieri.

336. Decreto dell' Eredità nel statuto civile.

Statuti criminali.

1. Del signor Podestà di Bormio. Qual statuto è posto ancora nelli statuti civili nel principio.
2. Di non rimuovere li Termini ne metterli sopra le possessioni d'altri.
3. Dell' arbitrio delli ufficiali di pigliar sigurtà di tener pace.
4. Della sigurtà da darsi di tener pace, et tregua.
5. Di dimandare il Frid.
6. Di quelli, che romperanno la pace, Tregua, ò Frid.
7. Di non portar Armi.
8. Delli contravenienti alla Giustizia.
9. Ancora delli contravenienti alla Giustizia.
10. Della pena delli innobedienti alli Mandati del signor Podestà, e suo L. T.
11. Delle persone, che offenderanno nel Palazzo, nelle Chiese, e nel Cortivo del Comune.
12. Delle Risse, e Rumori.
13. De membri.
14. Dell' omicidio.
15. Di chi ferirà alcuno, che non si possa mettere per omicida doppo 40 giorni.
16. Di Castigar li Preti, ed altre persone che fallano.
17. Della pena di quelli, che entreranno nella Casa d'altri contro la volontà dell' Abitante.
18. Del furto, e robbamento con omicidio.
19. Della depredazione, e robbamento.
20. Dell' Insulto.
21. Delli Assassini.
22. Di non ammazzare alcuno per successione.
23. Delli Banditi dal Comune di Bormio.
24. Che li Bandi si debbano scrivere dalli Esecutori dell' Esaminazioni del Comune.
25. Della Violenza delle Donne.
26. Pena dell' Incesto.
27. Della pena delli Sodomiti.
28. Di non distruere le Creature.
29. Di non dare il Tosico.
30. Della pena delli Ufficiali, e Canipari Maggiori negligenti à pigliare le inquisizioni.
31. Di non proibire il pegno, ò levato.
32. Della Forza delle cose.

Cap.

33. Delli giuramenti falsi.
 34. Delli giuramenti sotto il signor Podestà.
 35. Di non bestemiare Iddio, ne suoj Santi.
 36. Delle parole ingiuriose.
 37. Di non andare fuori della Terra in favore d'alcuno con arme, ne senza arme.
 38. Di non battere le meretrici.
 39. Di non suonare le campane à storno.
 40. Di non fare rotelli, ne altre cose sporche.
 41. Della pena di quelli, che romperanno le carceri del Comune.
 42. Di non portar Balestre, ò Schiopetti per la Terra.
 43. Di non andare à chiamare alcuno alla casa, ne entrare in casa.
 44. Di ricercare li Malefizij.
 45. Delli Furti.
 46. Della Falsità delli Notari.
 47. Di non tosare le monete.
 48. Di non comprare moneta falsa, ne cambiare, ne adoprare, ne portarsi da alcuno.
 49. Delli Ferrari, che faranno le chiavi contrafatte.
 50. Di due Vendite d'una cosa immobile, ò mobile, e se non fosse sua.
 51. Delle Trovabelle.
 52. Di non rompere la pace, e tregua fatta dal Comune, ne il salvo Condotto.
 53. Di non rompere la pace con il Comune di Tavate.
 54. Pena di quelli, che offenderanno li salariati del Comune.
 55. Delle Persone, che sprezzaranno le Persone che averanno officio nel Comune.
 56. Di non condurre Donne fuori di Bormio.
 57. Di non maritare Figlioli.
 58. Della pena delle persone, che corrono con armi à casa d'altri.
 59. Delli Vitturali, e Cavalanti.
 60. Delle robbe date à qualche persona, e non consegnate.
 61. Delle mobilie d'altri che si ritroveranno.
 62. Di non rubbare Anedre, Galline, ne altre cose.
 63. Della pena di quelli, che faranno Unione illecita, e di quelli, che interveniranno.
 64. Della pena di quelli, che minaccieranno di voler metter fuoco sopra d'altri.
 65. Della pena di quelli, che riceveranno Banditi dal Comune di Bormio.
 66. Della pena di quelli, che coabiteranno con Donne non pubbliche.
 67. Delli uomini, che tengono pubbliche meretrici.
 68. Di non metter fuoco.
-

Omnia ad maiorem Dei gloriam.

**Statuta, seu leges municipales communitalis Burmii, tam
civiles quam criminales hoc in volumine collectae.
1561.**

Balthasar de Folianis manu propria scripsit anno 1740.

In nome della santissima trinità, padre, figliolo e spirito santo, Amen. L'infrascritti sono li statuti della comunità di Bormio nuovamente riformati per li mag^{ei} Signori Martino Cabalsar di Lugintia, Agostino de Salici-Soglio, Paul Buel de Tavó, Giovanni Capol de Flins, Leonardo Gaudentio de Trimmis et Andrea Himhof de Maiafeld Commissarij à questo specialmente deputati per li Signⁱ Ambasciatori delle Trè Leghe nella dieta fatta in Coira nella fiera di Sant. Paulo prossimo passato quali Signori Commissarij visto il volume antico de Statuti di Bormio, ancora viste le antiche additioni nell' istesso volume, più volte fatte per li predetti signori delle Trè Leghe ovvero Suoi Commissarij, ed viste tutte le cose de novo in Coira congregati in giorno di martedì li 3. giugno l'anno 1561, l'istessi Statuti reformarono e di nuovo ordinarono tanto civili, quanto criminali, quali cose tutte dopo in dì di sabbatho li 7. giugno sudetto avanti li signori delle Trè Leghe in Coira congregati furono presentati e letti, e per li predetti signⁱ Ambasciatori delle Trè Leghe confirmati, ed a me Giorgio Trauers à questo specialmente deputato accioche quelli secondo la sudetta reformazione in ordine mettersi, ed rescrivessi, quali cose tutte fedelmente ho messo in esecuzione, ed ho ridotto, e rescritto come segue li statuti civili.

Il giuramento del Signor Podestà. Cap. 1.

In nome del onnipotente Signore Amen.

Come il Sigr Podestà debba giurare all' entrata del suo officio, cioè.

Io giuro per li SS. Evangelii di Dio con la propria mano corporalmente toccate le scritture che io Podestà con buona fede senza fraude lontano d'odio, amore, timore, prezzo, e preghiere, regerò, condurò e governarò à mio potere il comune

di uomini, e persone del Territorio di Bormio, ed in quello abitanti nè farò fraude alcuna ne inganno delle cose dell' istesso comune, nè permetterò per mio sapere, ed delle cause, liti, contraversie, questioni, e discordie che sotto di me, ovvero sotto il mio vicario saranno ventillate con buona fede senza fraude dirò, decernerò e dichiararò la ragione secondo la forma delli statuti, ordinazioni, e consuetudini della Terra di Bormio, e tutte le condanne, che farò nel tempo del mio governo e regimento à mio potere scodirò ò vero farò scodere, e tutti li statuti, ordinazioni, e consigli fatti, e da farsi nel comune di Bormio con buona fede senza fraude attenderò, ed osserverò, ed in tutti li capitoli manderò in esecuzione, ed operarò con affetto à mio potere, e sapere di mantenere il detto Comune uomini ed persone di Bormio, ed in quello abitanti in buona e tranquilla pace quali consigli però non sijno in pregiudizio delle Trè Leghe nè d'alcuna persona Forastiera, e se anderò fuori del territorio di Bormio lascerà un L. T.¹⁾ ed se restarò, e mi parerà che possi avere un L. T. quale io vorrò purchè sia consigliere, ò Deputato di Sentenza; ancora lo giuro che mi sia salvo li miei SSⁱ delle Trè Leghe che se qualche cosa mi daranno in mandato, quello in prima osserverò servando però li presenti statuti.

Del salario del Signor Podestà. Cap. 2.

Ancora è ordinato che il Signor Podestà di Bormio con un Tante abbia il suo salario; cioè fiorini veni cento e cinquanta otto, quali a lui si debbano dare per il comune di Bormio ogni anno cioè quelli fiorini veni nove ogni mese sicome altre volte si dava, et ancora fiorini 50 quali si davano ogni anno per il comune di Bormio alli SSigⁿi delle Trè Leghe per retensione quali tutti s'aspettano al Sig^r Podestà, e niente alli SSig^{ri} delle Trè Leghe, e questo accioche il Sig^r Podestà possi meglio far la residenza nel suo officio, si che stia continuamente ò per la maggior parte del tempo alla residenza del suo officio come fanno li ufficiali di Valtellina.

Del potere del Signor Podestà. Cap. 3.

Ancora è ordinato, che in qualsivoglia causa, nella quale vi entri pena di sangue, ò vero infamia, ò vero onore che il Sig^r Podestà possi deputare un cancelliere, qual sia Notaro publico del comune di Bormio, e che l'istesso Sig^r Podestà con l'istesso

¹⁾ Luogo Tenente.

Notaro, e duoi officiali possino pigliare qualonque accusa, e sopra quelle l'informazioni contra qualsivoglia persona accusata, e formar processo con l'inditij à quello aspettanti insino alla personale detenzione esclusive, et tutte queste cose fatte, il Sig^r Podestà procedi con il consiglio delli officiali, e consiglieri sino alla sentenza deffinitiva inclusive, et in tutte le cose nelle quali per li presenti statuti qualche cosa pervenirà alla camera dominicale delle Trè Leghe, ed il Sig^r Podestà abbia potere di scodere quelle condanne, ed le scodi delle quali il detto Sig^r Podestà nè debba render raggione alli SSig^{ri} delle Trè Leghe, ancora si faccia un quaderno nel quale si scrivino tutti li processi criminali ove si tratta d'interpresa di sangue, onore e furto, ed altri malefizij nel quale il Notaro Deputato per il Sig^r Podestà sia obbligato quelli scrivere de sorte in sorte, qual quaderno si reponghi, e si custodisca nel scrigno di due chiavi sì che una chiave sia appresso il Sig^r Podestà, e l'altra appresso li officiali, ed in fine dell' officio loro il Podestà ed officiali consegnino le chiavi alli susseguenti; si veda la revisione fatta per l'Ill^{mi} Sig^{ri} delle Trè Leghe nella Dieta publica congregata in Ilanz l'anno 1563 del secondo Cap^o del potere del Sig^r Podestà.

Del Signor Podestà, e Locotenente che non habbino voto di sentenziar se non per uno. Cap. 4.

Ancora che l'istesso sig^r Podestà e suo Locotenente non abbia voto di sentenziare se non per un consigliere non ostante che tutti due fossero all' istesse sentenze, salvo se il Locotenente sententiarà, che ancora lui all' hora abbia il suo voto.

Del pagamento, che la famiglia del Sig^r Podestà deve avere in dimandar alcuno. Cap. 5.

Ancora è ordinato il Sig^r Podestà, Locotenente, con tutta la sua famiglia sijno tenuti, ed debbano sforzare personalmente qualsivoglia persona che debba dare al comune, ovvero che si troverà debitrice del comune in qualsivoglia modi, e debiti del comune tanto per datij quanto per condanne, et altri, raggioni, negozij del comune, ò vero qualche raggione da farsi à loro, e per diviso il detto Sig^r Podestà, ovvero Locotenente, o fanti abbino da qualsivoglia persona debitrice, qual sforzeranno, e condurranno nel Palazzo del comune Impli¹⁾ sei, e se detta persona pagará avanti d'entrare in Palazzo, ovvero

¹⁾ Imperiali.

si accorderà con l'esatore ò creditore habbino solamente 3 Impli e questo s'intendi solo nelli confini della Piazza.

È aggiunto, che detta Famiglia abbia un soldo per qualsivoglia persona sforzata indivisamente fuori delli confini della Piazza, e nella Terra solamente, se li conduranno nel Palazzo del comune, òvero secco li condurrà, come si contiene nel nominato Capitolo che non abbi se non Impli 6 per qualsivoglia persona sforzata come sopra.

Che il Signor Podestà, ò Logotenente debba provvedere alli statuti.
Cap. 6.

Ancora è ordinato, che il Sig^r Podestà, e Logotenente, sijno obligati a provvedere, e spesso esaminare li statuti, et ordinazioni del comune, e l'istessi far legere una volta al anno, ed publicare nella Piazza del comune di Bormio ed sijno duoi li statuti dell' istesso tenore in detto comune, uno de quali rimanghi in Palazzo del comune appresso del Sig^r Podestà, ed l'altro appresso li esecutori delle esaminazioni del comune di Bormio, ed se si faranno alcune addizioni per qualche consiglio, che l'istesse addizioni si mettino in tutti due li statuti, salvo che non si possino far statuti senza la volontà delli SS^{ri} delle Trè Leghe. Così però che possino far ordini tra di loro concernenti solamente alla Comunità di Bormio, mà che non pregiudichi alli SSig^{ri} delle Trè Leghe, nè ad alcuni Forestieri. Che li ufficiali del comune di Bormio quali saranno per i tempi debbano, ò sijno obligati far mettere, e scrivere in detti statuti tutti due l'istesse addizioni sotto pena di 5 Impli per qualsivoglia ufficiale, e Canevaro e li esaminatori siano obligati dare per voto in qualsivoglia sorte d'uffiziale nelli quaderni d'eseguire.

Di non fare proposta in consiglio che appartenghi alli Consiglieri.
Cap. 7.

Ancora che niuna persona debba fare qualche proposta nel consiglio del Comune di Bormio senza parola, ò Licenza del S^r Podestà, òvero suo Logotenente, òvero delli ufficiali del Comune sotto pena, e hanno de 20 Impli per qualsivoglia persona, e volta, e niente di meno proposta niente vaglia.

Del Signor Podestà ed Ufficiali che sijno obligati mandar fuori alcuno sopra il quale si farà proposta in Consiglio. Cap. 8.

Ancora è ordinato, che quando si fà qualche proposta in Consiglio, òvero in provisione, qual appartenghi ed aspetti ad

alcuno in specialità e che alhora sarà in consiglio, o provvisione, che alhora il Sig^r Podestà, ò vero Logotenente, ed ufficiali siano obligati far recedere, e mandar fuori di Consiglio quel tale, e che niun consigliere debba qualche cosa consigliare, ne arengare quella tale persona presente. Sotto pena, ed banno de 20 Impli per qualsivoglia ufficiale, e consigliere contraveniente, ed qualsivoglia volta, ed li essaminatori siano tenuti, ed obligati dare per il quaderno d'eseguirsi.

Che li Consiglieri non possino stare alla sentenza de propinqui.
Cap. 9.

Ancora è ordinato che in avvenire non sia ne esser debba alcun consigliere, Deputato di sentenza in Bormio che stia, nè star debba in qualche sentenza che si determini, e pronunzi nel modo come segue, cioè il Padre alla sentenza, che tocchi al figlio, ò la figliola, ne il figliolo alla sentenza che tocchi al padre, ò alla madre nè il fratello alla sentenza, che tocchi ad un suo fratello ò sorella, ne il barba tanto per parte di Padre, come di Madre alla sentenza, che tochi al Nipote, ò Nipota, ne il Nipote alla sentenza che tocchi al Barba tanto per parte di Padre come di Madre, ne ameda, nè il germano alla sentenza che tocchi ad uno altro suo germano, ò vero germana, nè il Socero alla sentenza, che tocchi al genero suo ò vero nora, nè il genero alla sentenza, che tocchi al suo socero, overo socera, nè il cugnato alla sentenza, che tocchi ad un altro suo cugnato, ò vero cugnata di qualsivoglia grado, e durante il matrimonio di cugnati, e cuginate; e similmente niun Consigliere Deputato di sentenza in Bormio non possi stare alla sentenza che tocchi alla moglie ad un suo germano, ne alla sentenza del marito d'una sua germana tanto Paterni, come materna, nè ancora possi stare alla sentenza d'un suo nipote nato di fratello, ò sorella Paterno nè Materno nè alla sentenza d'una sua nipota nata di fratello, ò sorella paterna, ne materna nè ancora il Nipote possi stare alla sentenza, che tocchi alla moglie d'un suo barba tanto paterno, come materno, che sarà fratello del suo padre, ò madre nè alla sentenza del Marito d'una sua ameda, che sarà sorella del Padre, ò vero madre del istesso consigliere e se alcuna sentenza sarà data ò pronunziata contro la forma de detti statuti che l'istessa sentenza sia totalmente cassa, e di niun valore.

Ancora due consoceri uno non possi stare alla sentenza del altro, ne ancora tutti due insieme alla sentenza d'altre persone ancora ove si dice, che uno non possi stare alla sen-

tenza, che tocchi alla moglie d'un suo germano, ne ancora alla sentenza del marito d'una sua germana, che in questo sia reciproco, cioè che nè ancora il marito d'una sua germana possi intervenire alla sentenza, che tocchi al germano di sua moglie tanto paterno, come materno. Di più che se qualche Deputato di sentenza in civile fosse nel secondo ed quarto grado di sangue, ovvero affinità si reputi in terzo grado. Ancora in consiglio, ove si tratta di pena personale, e infamia si abbi per criminale, mà dove si tratta di pena pecuniaria che il consiglio possi giudicare come di cosa civile.

Ancora è ordinato che per l'avenire niun consigliere nè Deputato di sentenza possi ne vaglia stare, ne intervenire ad alcuno, ovvero alcuni consigli, ne sentenze che tocchino ad alcuna, ò alcune persone del uno, ò del altro sesso à loro appartenenti in grado di parentella tanto Paterno come Materno, sino al terzo grado, nel qual 3° possi ben stare, così, e mentre che l'uno, e l'altro grado sia in proprio terzo grado, ed altrimenti nò, da quello in sù solamente in civile, ed in criminale sino al 4° grado, e ciò se sarà separato il matrimonio, che ancora il cugnato non possi stare alla sentenza del suo cugnato, ovvero cugnata mentre vivino figlioli, ovvero figliele dell' istessi cugnati, o cuguate, e se alcune sentenze, ò consigli si daranno o faranno contro il detto tenore, che sijno, ed debbino totalmente esser casse, e di niun valore.

Delli Consiglieri che non si possino levar fuori di sentenza per sospetti. Cap. 10.

Ancora è ordinato che niuna persona di qualsivoglia condizione facendo dare, ò pronunciare qualche sentenza con qualche altra persona sotto il regimento di Bormio non possi nè vaglia levare alcun consigliere esistente in sentenza per sospetto, ma tutti li consiglieri, Deputati di sentenza si abbino per confidenti in qualsivoglia sentenza da darsi riservato il statuto delli propinqui ò parenti, quali non ponno stare per raggion di parentella, ed amicizia.

Aggiongendo che quando si fà rissa con ferita, ovvero notabil percossa che in tal caso li Deputati di Consiglio, e di sentenza non possino intravenire alle sentenze.

Delli ufficiali canevaro, e Notarij del comune d'ellegersi, e del suo ordine. Cap. 11.

Ancora è ordinato che per il Comune di Bormio ogni anno si ellegano due ufficiali, e un canevaro, e due notarij

quali siano obligati, e debbano giurare di reggere e governare le cose del Comune per mesi quatro li quali si ellegano per sorte, come di sotto si dichiarerà. La prima sorte delli quali ufficiali cominci, e cominciar debba nelli infrascritti giorni, cioè adi 16. del mese di ottobre, la seconda sorte adi 16. del mese di febraro, la terza sorte adi 16. del mese di giugno, è che non si metti alcun ufficiale del Comune se non per cinque sorti, e dove dichiarerà la maggior parte per ratho, e fermo si abbia, e quello che avrà la sorte non possi se stesso, nè alcun suo figliulo, nè parente nè fratello quella volta in quel officio sopra il quale sarà data la sorte ellegere. E quello, che sarà, e starà ufficiale canevaro, ò ver Notaro in una sorte non si possi ellegere altre volte al istesso officio, se non finito un anno del giorno che uscirà, ò finirà detto officio nel quale sarà stato, e che niente di meno quello, il quale fosse elletto, ò vero sarà elletto, non deve pigliare quel officio sotto pena, e hanno de soldi 100 Impli e quelli ufficiali, notaro, e Canevaro, che si ellegeranno, habbino di salario del Comune in detti quatro mesi, cioè li ufficiali, e canevaro, sive dodeci Impli per ciascun di loro, et il Notaro 8 Impli per ciascuno, e se detti ufficiali, Notarij e Canevaro ricuseranno di ricever, e pigliar detto officio, al quale saranno eletti paghino di pena al Comune, cioè li ufficiali e canevaro 8 Impli per ciascuno, ed li notarij 6 Impli per ciascuno, ed quali tutti ufficiali di sorte in sorte siano obligati, ed debbano seguire, e mandar in esecuzione tutti li consigli, ed ordini, che si faranno, ed ordineranno nel suo officio in detti quatro mesi avanti il fine, ed uscita del detto suo officio sotto pena, ed hanno de 100 Impli per ciascun di loro, e che siano obligati, ed debbino aver letto in consiglio la compita raggione al Comune di tutta la sua procura, ed caniparia per loro fatta in detti quatro mesi frà 10 giorni doppo l'uscita ò ver fine del detto loro officio sotto pena, e hanno di soldi 100 Impli per ciascun di loro, e che niun canevaro maggiore non sapendo leggere, ò vero scrivere non si ellegghi, ne si possi elleggere a detto officio di canevara maggiore, e li ufficiali maggiori e canevaro se fossero consiglieri abbino, ed possino avere sorte sopra tutti li consigli sopra quali si daranno le sorti nel loro officio, e quello che sarà canevaro sia obligato dare buona sigurtà per sei buone sigurtà, e per tutte, e qualsivoglia sigurtà del Comune, quali pigliaranno à nome di detto Comune siano obligati a ricevere buona sigurtà con buona sigurtà, ed in caso che quella sigurtà non fosse buona, che all' hora quelli ufficiali, e canevaro siano obligati, ed debbano pagare quella sigurtà, e che

li detti ufficiali, e canevaro siano obligati aver fatte, ed lette le condanne nel loro officio fatte trà un mese dopo l'uscita del detto loro officio sotto pena del essazione del detto quaderno da scodersi da loro senza salario, e li essecutori delle essaminazioni siano obligati dare per scritto a tutti li ufficiali del Comune, che per i tempi saranno in un quaderno per qualsivoglia sorte tutte le cose da eseguirsi nel loro officio, e detti ufficiali sijno obligati eseguire sotto pena, e banno de soldi quaranta Impli per qualonque ufficiale, e Canevaro, e qualonque capitolo, e niente di meno pagata la pena, sijno obligati di nuovo à scodere, e che detti Procuratori, ò vero ufficiali, ò Canevaro, e Notarij non possino andare fuori della Terra di Bormio per qualche negotio, che almeno uno de loro ufficiali, ed un Notaro sia in Bormio continuamente sotto pena, e banno de 20 Impli per qualonque di loro, ed qualonque giorno, e che il Sig^r Podestà, suo loco tenente, consiglieri, ed essaminatori siano obligati procurare; di più qualsivoglia altra persona possi accusare, ed abbi la mettà del accusa. È aggiunto che in avvenire qualsivoglia ufficiale, ò vero ufficiali, e canevaro maggiore del detto Comune quali per l'avvenire saranno eletti à detto officio, e ricuseranno d'accettare quel officio per pena della quale ricasazione paghino 8 Impli per ognun di loro si come nel 11^{to} Capitolo appare, e niente di meno l'istessi ufficiali, e canevaro si possino ellegere, e deputare al detto officio in capo de mesi otto, computando dal dì della sua elezione fatta non ostante se eletti di questa maniera si facesse avanti detto termine de mesi otto niente di meno detta elezione si abbi per buona, ed valida sotto pena contenuta come di sopra con questo intendimento però, che di quelli, che averanno ed esercitaranno l'offizio l'elezione non possi fare avanti il termine de mesi sedeci computando dal giorno dell' istessa elezione fatta. Si aggiunge ancora che per l'avvenire qualsivoglia ufficiale maggiore, e canevaro maggiore del Comune abbia di suo feudo oltre il salario consueto 40 Impli per qualsivoglia di loro, che accettano, ed esercitano quel officio, e per il contrario similmente sia pena 40 Impli à qualsivoglia di loro, che ricuseranno detto officio. Di più per li SSig^{ri} e di consenso di tutto il Comune di Bormio è aggiunto che li ufficiali presenti, e quelli che saranno per i tempi abbino la voce tutti secondo l'uso, si come in tutto il tempo hanno avuto in tutti li partiti sentenze, e cose neccesarie della Comunità di Bormio et questo, e concluso per il Comune di Bormio, e per li SSig^{ri} delle Trè Leghe confermato l'anno 1584.

Che li consiglieri non debbano eleggere alcun suo propinquo ad alcun officio. Cap. 12.

Ancora che in consiglio di Bormio non sia qualche consigliere quale debba eleggere, ne mettere in alcun officio di sorte qualche suo propinquo del infrascritto grado, cioè il Padre il figlio nè il figlio il Padre nè il fratello ad un altro suo fratello nè il Barba così di Padre, come di madre, il Nipote, ne il Nipote il Barba tanto di Padre, come di madre, nè il germano ad un altro suo germano tanto Paterno, come materno, ne il socero il genero, ne il genero il socero, ne il consocero un altro suo consocero, ne un cugnato l'altro suo cugnato, ed se fossero eletti niente vaglia. Ancora se uno al uscita d'alcun suo officio, che dopo lui non si possa eleggere nè succedere alcun suo propinquo del istesso grado al istesso officio, salvo li Notari del Comune, e ancora che duoi d'una parentella non possino essere insieme ad un officio istesso, tanto di taverna, come d'offizio maggiore eccettuato per l'ambasciarie del comune, e per consiglieri bene si possano eleggere. Ancora che li ufficiali maggiori uscendo d'offizio maggiore non si possino eleggere ad officio di taverna, e li ufficiali di taverna similmente ad officio maggiore, e questo nella prima sorte seguente. È aggiunto, che similmente per l'avenire si osservi quel capitolo nelle altre ellectioni che si fanno fuori di sorte, si come delli Ambasciatori, ed altri offitij.

Di non dare arbitrio al Sig^r Podestà oltra la forma delli statuti di Bormio. Cap. 13.

Ancora è ordinato che niun arbitrio si debba ne si possi dare al Sig^r Podestà di Bormio nè al suo Vicario per il consiglio del Comune di Bormio di condanare alcuna persona di sua autorità de 40 Impli in sù, salvo nel inquisizione di qualsivoglia malefitij. È aggiunto del 1425 in dì di Venerdi alli 15 del mese di giugno in virtù d'un consiglio ordinato l'istesso giorno, che di qui inanzi tutte e qualonque condanne ed accuse che si faranno per il Sig^r Podestà di Bormio, e suo vicario, e loro Locotenente sopra qualche persona tanto forastiera, quanto terriera, ed abitatrice in Bormio si publicano palesamente, e si leggano sopra le piazze, ed quelle lette susseguentemente si scodino per l'istesso Rettore scuole avere la sua mettà, e render raggione al Comune della sua mettà e se non farà questo, che tutta la condanna pervenga nel Comune e si scriva nel quaderno delle condanne del Comune. È aggiunto che oltra il tenore del sudetto capitolo per l'avenire qualsi-

voglia Podestà, ovvero suo locotenente abbia termine dieci giorni di pubblicare, ed intimare le condanne, ovvero più dopo il giorno della contumazia in obediencia, ovvero altro eccesso quale ovvero quali vorrà fare secondo il tenore del stesso capitolo, ed dopo l'ellectione, ò proclamazione di simil proclamazione, ovvero condanazione fatta nel modo come sopra qualsivoglia persona condannata abbia termine 3 giorni seguenti d'aver piacato quella tale condanna, e se frà detto termine alhora passato, il Sig^r Podestà sarà stato negligente d'aver questo adempito, cioè dette tali condanne aver fatto leggere, e pubblicare al usanza solita, e parimente d'aver scosso nel modo come sopra, che alhora quelle condanne totalmente pervenghino nel comune senza alcuna partecipazione al Sig^r Podestà alhora presidente, e queste s'intendi sopra le persone Terriere, et abitanti in Bormio solamente, non però sospetti di fuga, e sopra le persone forastieri, ovvero sospetti di fuga non sia concesso tal termine delli predetti 3 giorni, si come alli terrieri, ed abitanti in Bormio, e nella sua giurisdizione. Si veda la revisione fatta dall' Illmi. SSig^{ri} nel anno 1563 in Ilanz nella publica dieta.

Che si debbano scrivere li consigli. Cap. 14.

Ancora è ordinato che il Sig^r Podestà, e li ufficiali del Comune sijno obligati, ed debbano far scrivere tutti li consigli del Comune, che si faranno per i tempi nel suo officio nel quaderno delli consigli di detto Comune quali li Notarij del detto Comune tenghino appresso di se nel suo officio, e quelli consigli sijno stabiliti in ogni tempo, sinche per il consiglio, ovvero maggior parte del consiglio saranno revocati; quali consigli da scriversi li ufficiali del Comune siano obligati far scrivere avanti che discendano dal loco ovvero saranno, e ancora fargli leggere, e questo sotto pena de 5 Impli per qualsivoglia ufficiale e canevaro che contro farà alle predette cose, ed qualsivoglia volta, ed 2 per qualsivoglia consigliere che andará via avanti che si legga la lettione de detti consigli, e qualsivoglia volta, e che li essecutori delle essaminazioni sijno obligati dare per volta alli ufficiali nel quaderno d'eseguire di sorte in sorte. È aggiunto che da qui avanti sia duplicata la pena alli ufficiali, Notari, e Canevaro, che non faranno leggere, e pubblicare tutti li consigli ogni volta, che si faranno, ed ordineranno nel loro officio, e parimente ad ogni consigliere che recederrà avanti che detti consigli siano scritti, e publicati, e non di meno detti consigli si scrivino, e si notino nel istesso quaderno de consiglio fatto nel

loro offizio sotto l'infrascritta pena; è aggiunto dalli SSig^{ri} de consenso delli agenti del Comune, che li quaderni di carta con tutte le lettere sijno designati in consiglio nel fine del loro offizio, e li Notari sijno obligati scrivere tutti li partiti, che si fanno sotto pena de soldi quaranta Impli per qualsivoglia partito non scritto, e li ufficiali, ed il consiglio de soldi 40 Impli per qualsivoglia ufficiali, e soldi 20 per qualsivoglia consigliere.

Pagamento da non farsi per li ufficiali se non delle cose del Comune. Cap. 15.

Ancora è ordinato che niun Canevaro, ne ufficiale del Comune qualsivoglia si debba fare alcun pagamento alle persone che debbino avere dal comune in qualsivoglia occasione di sue robbe, mà debbano fare il pagamento delle cose del istesso comune, e questo sotto pena, e banno di 10 Impli per qualonque canevaro, ed ufficiale, che contrafarà, e qualonque volta, e si mettino spie private, e accusatori, quali abbino la 3^a parte dell' acusa.

Che non si debbano eleggere consiglieri nel Comune di Bormio a voce. Cap. 16.

Ancora è ordinato che alcun ufficiale, òvero canevaro del Comune non debba proporre d'ellegere alcuno in Consiglio per consigliere del Comune se prima non sarà eletto e pre-nominato del consiglio, e questo sotto pena, e banno di soldi 100 Impli per qualsivoglia ufficiale, e Canevaro. È aggiunto dalli SSig^{ri} che le elettioni tanto delli consiglieri, come li Deputati di sentenza come far si suole nel' ellegersi per giuramento, e sinceramente, e che l'elletto non possi eleggere quello che ellegge.

Della publicazioni delli Consegli per altro. Cap. 17.

Ancora è ordinato che niun consigliere, Canevaro, e Notario, servitore ne alcun altra persona deputata, òvero che sia in consiglio, òver provisione, ò in sentenza ardisca ne presuma publicare ne dir di fuori li consigli, provisioni, e sentenze quali saranno ordinate, e che si debbano tener segrete, ne palesare, ne pronominare alcun consigliere, ufficiale òver qualche altra persona, quale avesse detto, ò parlato in consigliare sentenziare, òver provisionare qualche cosa, ò quel ordine fatto, qual cedesse in favore, incommodo, ò vero detrimento di qualche altra persona sotto pena, e banno de 10 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta. Di più

sia privato da quel officio per un anno seguente, e se fosse qualche altra persona, che dicesse, che quel tal consigliere gli è stato contrario in consiglio, provisione, ovvero in sentenza e che quella persona dirà che gli è stato detto da qualche consigliere, ovvero da qualche d'un d'altro, e quel detto non potrà sostenere ne mantenere che sia similmente nella istessa pena de 10 Impli per qualsivoglia persona, e volta. È aggiunto che oltre la prima pena per l'avenire sia aggiunta la pena di 6 Impli più pena della prima pena che è di 10 Impli, e che qualsivoglia persona possi portare l'accusa in testimonio d'un' altra persona, ed abbia la metà della condanna, ed l'altra metà pervenghi nel Comune. È aggiunto delli SSig^{ri} à requisizione delli agenti del Comune che sia pena di 50 Impli e più in discrezione del Consiglio secondo l'importanza della cosa, e se alcun dirà, che sia stato detto da qualche consigliere ovvero d'altra persona, e non manterrà per due testimonij, che in detta pena più incorri, e li ufficiali sijno obligati ricercare per loro giuramento, e chi non ha in beni la paghi nel corpo con descrizione del consiglio secondo l'importanza della cosa pubblicata.

Delle sentenze da darsi per il Sig^r Podestà. Cap. 18.

Ancora è ordinato, che il Sig^r Podestà ò vero suo Vicario vaglia, e possi sentenziare, determinare, e dichiarare qualunque sentenza, che si ventilleranno sotto il suo regimento con consiglio di sette consiglieri Deputati di sentenza. Mentre che non siano definitive, che possi sentenziare, determinare, dichiarare con il consiglio di cinque consiglieri, Deputati di sentenza, e tutto quello che per l'istesso signor Podestà sarà sentenziato, determinato, e dichiarato con il istesso consiglio, si abbi per fermo, e che tutte le sentenze definitive si debbano imbreviare in un quaderno nel quale si contenghino, ed si imbreviano tutte le sentenze definitive da scriversi da qualsivoglia Not^o di Bormio, e qual quaderno remanghi nelle mani delli essecutori delle esaminazioni, e se dette sentenze così fatte non si ritroveranno imbreviate nel detto quaderno, che allora niente vagliano, e siano nulle, casse, e di niun valore. È aggiunto dalli SSig^{ri} à requisizione delli Agenti del Comune, che le sentenze abbino forza mentre che siano imbreviate da un Not^o publico nel suo quaderno delle imbreviature.

Di non dire se non una volta sopra una proposta. Cap. 19.

Ancora è ordinato, che quel consigliere qual averà detto ò dirà una volta sopra una proposta in Consiglio dopo che

averà dato logo d'arengare sopra la detta proposta non possi dire più inanzi quella volta e qualsivoglia persona e volta sotto pena de soldi due Impli, e proposta, salvo se si sarà scordato di dire qualche cosa sopra l'istessa, che alhora bene possi dire se averà licenza del Sig^r Podestà, òvero del Rettore qual pena subito per il Podestà si eseguisca.

Di non sminuire li statuti. Cap. 20.

Ancora è ordinato, che tutti li statuti fatti e da farsi siano in ogni tempo rati e fermi, e che non si possino casare, ne sminuire se non sarà volontà di tutto il consiglio, e se duoi consiglieri del Comune prohibiranno, che quella casate e diminuzione delli altri consiglieri niente vaglia, e che quel consiglio s'intende consiglio generale di popolo solamente, e non di consenso da altro consiglio, e salvo il consenso delli Sig^{ri} delle Trè Leghe.

Di celebrare le feste. Cap. 21.

Ancora è ordinato che niuna persona in tutto il territorio di Bormio lavori ne facci lavorare nelle infrascritte feste, cioè nelle feste principali, nelle feste della B. V. Maria, di S. Lucia, nelle feste de dodeci Apostoli, nelli giorni di Domenica, nella festa di S. Giovanni Battista, nella festa de Santi Gervasio e Protasio, nella festa di S. Vitale, di S. Lorenzo, S. Martino, nelle calende d'Agosto, nella festa di S. Maria Maddalena, di S. Francesco, nella festa de SS. Giovanni, e Paulo Martiri, SS. Nicolò, e Giorgio, delli B. B. sette fratelli, S. Antonio, S. Croce, che è di Maggio, nella festa del corpo di N. S. Gesù Christo, nelle feste de SS. Agostino, e Gironimo, Gregorio, ed Ambrosio Dottori, S. Michael Archangelo, e questo sotto pena de 3 Impli per qualsivoglia persona maggiore dell' età d'anni quindici, e qualsivoglia volta, eccetto li asini, cavalli, e muli caricati, per li quali non si paghi veruna pena. È aggiunto che per l'avenire si celebri la festa de SS. Fabiano, e Sebastiano sotto pena e hanno de soldi cinque Impli per qualsivoglia persona della istessa età e riservati li asini come sopra; e aggiunto che ancora per l'avenire si celebrino le infrascritte feste di sopra contenute, cioè la festa di S. Maria della Neve, che è adi 5. Agosto, e la festa della sacro^{ma} V. Maria che è alli 8. del mese di dicembre, e questo sotto pena e hanno de 5 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia festa. Ancora è aggiunto per li SSig^{ri} alle preghiere del Comune che niuna persona possi lavorare ne giorni di Domenica, ne nelle altre feste di precetto di S. Madre chiesa sotto pena di 5 Impli per persona, e volta, e similmente nè anche

nelle feste ordinate per voto del Comune sotto la pena del statuto, mà niente di meno nelle feste che si fanno per voto del comune si tenghi raggione alli forastieri, ed alli uomini di Bormio, salvo che non si monti nel banco della raggione generale.

De non carcerar alcuno in giorno di Domenica. Cap. 22.

Ancora è ordinato che niuna persona si possi condurre personalmente nel Palazzo, ò vero prigione del comune in giorni di Domenica per alcun debito di mercede, arre, ed altre occassioni, salvo per debiti, e negotij del Comune, che bene si possi fare.

Che non si debbano tradar carte nelli giorni di Domenica. Cap. 23.

Ancora è ordinato, che nelli giorni di Domenica alcun Notaro non debba tradar carte ne fare alcun instromento, ne carta sopra tutto il Territorio di Bormio eccetto carte, che si appartenghino à sposalitij, e carte di testamento, e giudicato, e carte di messo, ò sindacato, ed affermazione di carte, e tutti li processi, e carte del Comune, e le emancipazioni, quali bene si possino fare, e tradare in giorno di Domenica, altrimenti l'istesse carte, se alcune saranno fatte, come di sopra siano casse, e di niun valore, salvo nel tempo delle fiere consuete bene si possino fare, e tradare, cioè nelli quatro giorni dopo la festa di S. Michael, e nelli quatro giorni dopo la festa di tutti li Santi, e ancora nelli istessi due giorni. È aggiunto che per l'avenire non si possi tradare, ne imbreviare alcun instromento, ò vero carta di qualsivoglia condizione si siano da qualche Not^o di Bormio, ne forastiere nelle infrascritte feste, cioè della B. V. Maria che si celebrano infra l'anno nelle feste principali si come de tutti li santi, S. Gio. Batta, del sagrat^{mo} Corpo di Christo, dell' assenzione de S. S. Gervasio, e Protasio Patroni di Bormio, e nelle feste di tutti li dodeci Apostoli, nelle quali se veramente se si troveranno alcuni rogati, ò imbreviati siano ed esser debbano al tutto cassi e di niun valore, e riservate quelle carte, che si possono rogare nelli giorni di domenica si come si contiene di sopra nel istesso capitolo quali ancora si possano rogare nelle istesse feste, e siano valide, come sopra tutte, e qualsivoglia carte aspettanti, e necessarie alle chiese, ed al comune di Bormio, ed ancora le carte de cure, e tutele, che si appartenghino a minori ho ad heredi si possino bene tradare, ed imbreviare, e siano buone, e valide. Mà li altri instrumenti siano del tutto proibiti.

Delli causidici in Civile. Cap. 24.

Ancora è ordinato, che ogn' anno si ellegano trè bravi huomini per causidici ò procuratori, quali siano obligati giurare di causare giustamente, e legalmente per qualunque persona tanto forastiera, quanto terriera à petizione de quali saranno ricercati in qualsivoglia causa vertenti sotto l'essame di Bormio, che siano sforzati personalmente per il Podestà, e similmente sia sforzata ogni altra persona tanto forastiera, come terriera, e questo sotto pena, e banno de 5 Impli per qualsivoglia persona elletta, à causare, ò vero per causidico quale ricuserà, ed pagata detta pena di nuovo si possi sforzare sotto pena de 40 Impli eccettuati li deputati di sentenza quali non si possino eleggere per causidici ne possino causare se non per loro solamente, ò vero per altri per li quali non potranno stare in sentenza, ed quali causidici si paghino dalla loro fatica delle persone, per le quali causeranno à rag^e de 5 Impli per qualsivoglia persona eccettuate le cause di ragione di pegno per le quali si paghi in laude delli essatori, e quelli 3 che si ellegeranno per causidici, come sopra habbino di feudo del Comune 40 Impli per ognuno al anno; di più se detti 3 causidici quali saranno eletti, e Deputati del Comune per causidici causare per qualunque persona alcuno di loro sarà messo da alcuno, che quel tal messo non possi sforzare alcun delli due altri due causidici à causare per lui in detta causa ne ancora instituire alcun di loro per messo, ne ancora quello che instituirà detto messo non possi similmente sforzare ne pigliare alcuni delli stessi due altri causidici ne instituir per messo mentre che l'istesso causidico qual è messo sia alla Banca.

Di più che le dette persone causanti avanti che il Podestà, ò vero Vicario non ascenderà in Banco non possino sforzare ne far sforzare alcuno de causidici del Comune, e asceso nel Banco alhora la persona tanto deffendente, come Molestante mossa la causa prima ricercando, e dimandando un causidico al sig^r Podestà, ò vero Vicario, possi eleggere, e far sforzare, qual vorrà delli istessi trè causidici a causar per lui in detta causa. Di più se si troverà, che detti causidici che per il Comune s'ellegeranno, ò vero alcun di loro riceveranno alcun dono d'alcune persone per le quali causeranno paghino di banno al Comune 16 Impli per ciascuno, e ciascuna volta, e siano privati d'aver fede, ed offizio nel Comune di Bormio per anni dieci prossimi avvenire, e la loro fatica, ò ver mercede sia tassato dalli tassatori del Comune.

È aggiunto che detti causidici oltre il salario che si sarà tassato dalli tassatori del Comune da darsi dalle persone per le quali causeranno habbino per qualonque di loro di salario del Comune 8 Impli al anno e se ricuseranno detto officio paghino di pena al Comune 8 Impli per ogn' un di loro.

Ancora è aggiunto dopo l'altra annotazione, ò vero addizione notata in detto capitolo, che per l'avenire si osservi per il statuto quello che per consuetudine già un pezzo è osservato, che qualonque causidico abbia di sua mercede in litigare l'infradetto premio da qualonque persona per la quale sarà sforzato causare per lei in alcuna sua causa à conto de 5 Impli per la prima volta, che si fa scritto di causare sopra detta causa, e dopo 3 Impli per qualonque volta, che comparirà per la parte avanti il giudice, e qualsivoglia atto, ò vero processo, ò termine, ò prorogazione, statuti, ed ordinati fuorche all' allegazione di sentenza tanto interlocatorie, come civili per qualsivoglia allegazione abbia 5 Impli per qualsivoglia sentenza tanto data, quanto nò, ò vero per causa d'alcun compromesso. Mà li altri capitoli remanghino nel suo valore. È aggiunto dalli ssig^{ri} à requisizione delli agenti del Comune, che li causanti non possino pigliare se non un procuratore per volta, e che il deffendente abbia, e possi avere il 3° procuratore se vole.

Delle citazioni fatte, ed delli negligenti à comparire. Cap. 25.

Ancora è ordinato che non sia alcuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, che faccia, ne faccia fare alcuna citazione ad alcuna persona con occasione di ricercar, denunziar, contestar precetti, òvero da fare alcun processo che non segua in causa sotto pena, e hanno de 5 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta, che faranno ò faranno fare dette citazioni, e se a quelle non si appresenteranno ad ellegar la sua raggione in occasione di detta citazione avanti il sig^r Podestà, ò vero suo Vicario, qual pena pervenghi nella persona citata, mentre che abbia appresso di se la comparizione in scritto, ed il sig^r Podestà, òvero suo Vicario sia obligato sforzar personalmente la persona à petizione della quale sarà stata fatta tal citazione à pagare.

Delle cause per raggione di pegno. Cap. 26.

Ancora è ordinato che le cause pecuniarie, che vertiranno sotto l'esame di Bormio si eseguiscono nel modo come di sotto si contiene, cioè che qualsivoglia persona che sarà molestata da qualche altra persona tanto per debiti pecuniarij, quanto

per altre cose per carta, ò vero carte possino à dimandar termine 15 giorni à provare d'aver fatto il pagamento in tutto, ò vero in parte della detta carta, mentre che detta carta sia minore d'età d'anni 3 e se sarà d'età d'anni 3 ò più, che abbia termine giorni 40 come sopra. Ancora se alcuna persona che dimandi, òvero s'intendi di dimandare alcuni beni per raggione di pegno ad alcune altre persone sia obligato denunziare à quella persona 3 volte, òvero con trè denontamenti seguiti con l'affermazione sopra un dopo l'altro, e quella persona alla quale si adimandarà per raggione di pegno possa pigliar termine 3 mesi à far le sue difese ò vero denunziare al suo datore uno, ò vero più, qual diffendi, ò ver debbano diffendere, e guarentare, ò vero fare le difese da se stesso, ed detto denunziamento abbia fatto in termine de giorni 15 doppo che la lite ò vero causa sarà mossa, e così doppo detta lite s'eseguisca de datore in datore per l'istesso denunziamento, avendo qualsivoglia datore il detto termine di giorni 15 de denunziare il suo datore, e data, e pronunziata la sentenza contro la prima persona della quale si ricerca, che dopo sia fatto raggione al detto perdente contro il suo datore, senza alcuna dimora della causa, e così di datore in datore. È aggiunto dalli ssig^{ri}, che se tal debitore non proverà d'aver fatto il pagamento, che sottogiaccia à tutte le spese come di sotto al suo luogo si dichiarerà.

Delle condanne da farsi dal debitore di propria volontà. Cap. 27.

Ancora è ordinato che se qualche persona dimanderà ad alcune altre persone sotto il regimento di Bormio senza carta, che quella tale persona confessando il debito possi se stessa condanare de giorni venti prossimi venire del istesso debito confessato, et sia tenuto fare al creditore la parola di propria sua volontà, e questo solo s'intendi tra li terrieri ed habitatori di Bormio, e non contro li forastieri. È aggiunto dalli ssig^{ri} che li forastieri debbano aver l'esecuzione subito de giorno in giorno.

Delle appellazioni da non farsi fuori di Bormio, ed delle impetrazioni da non farsi fuorchè alli ssig^{ri} delle Trè Leghe. Cap. 28.

Ancora è ordinato che niuna persona di Bormio ne abitante in Bormio debba in alcun modo molestare, ne dimandare raggione, ne appellarsi ad alcun altro regimento, che sotto il regimento di Bormio per alcuni negotij, ò cause de facto, ò de Jure, contro il Comune ne contra alcuna persona di Bormio ne abitante in Bormio, e questo sotto pena, e hanno

de 25 Impli per qualsivoglia persona, che contravenirà contro il Comune, e molestante l'istesso Comune, e 10 Impli per qualsivoglia persona contraveniente, e molestante sotto le spese, e danni, ed interesse da restituirsi dalla parte così contraveniente, e molestante alla parte, che sarà molestata, detta appellazione non vaglia cosa alcuna.

Ancora è ordinato che da qui inanzi non sia, ne esser debba alcuna persona terriera, ed abitante in Bormio, ne forastiera, quale in alcun modo, ò vero ingegno ardisca, ne presuma d'andare, ò vero mandare ad impetrare, ò vero supplicare, ò vero in qualsivoglia modo grazia che sia, ò ver pervenghi in danno, ò vero detrimento del Comune di Bormio, ò vero divisi di Bormio da qualche sig^{re}, ò vero persona spirituale, ò vero secolare da qualche beni giacenti, ed essistenti in e sopra il Territorio di Bormio senza speciale licenza del Comune di Bormio, ò ver suo consiglio sotto pena, e hanno di fiorini cinquanta d'oro per qualsivoglia persona contraveniente, e qualsivoglia volta, e niente di meno l'impetrazione, che così sarà fatta non abbi alcun vigore, anzi sia cassa e di niun valore. E ancora oltra detta pena di fiorini 50 d'oro quella persona tale sia obligata reffare tutte le spese, che in dette occasioni si faranno, e patiranno, e che 3 persone, ò ver uno in testimonio di due altri degni di fede possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune. È aggiunto che non sia alcuna persona terriera ne abitante in Bormio, ne forastiera, che in alcun modo, arte, òver ingegno ardisca, ne presuma andar, òver mandare ad impetrar, et supplicare alcuna grazia, ne alcune lettere di qualsivoglia maniera si sia, ne ricercando, ne lamentandosi del Comune, ne ad alcune altre persone indivise, òver à qualche sig^{re} temporale ò spirituale, ne da qualche capitano, ò Podestà, ed ufficiali de qualche beni mobili, ne immobili, ne persone di Bormio, ne in qualsivoglia ragione ed occasioni senza special licenza del Comune di Bormio, ò ver suo consiglio, e questo sotto pena, e hanno de fiorini cento d'oro da castigarsi, cioè la mettà nel Comune, e l'altra mettà al accusatore, ed una persona in testimonio di due altre persone possi accusare, e si possi sforzar personalmente il canear del Comune, che sarà quella volta, acciò si faccia dare la detta pena come sopra, e questo s'intenda sopra qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta, e niente di meno, quella interpretazione, che così sarà fatta non abbi alcun vigore anzi sia cassa, e di niun valore. Ancora è ordinato che niuna persona vaglia, ne possi godere alcuna grazia, quale se fosse fatta

sotto l'istessa pena, e ancora dopo detta pena quella tal persona contraveniente sia obligata reffare tutte le spese, e danni che se faranno, e patiranno in detta occasione, e se alcuno incorrerà nella istessa pena, che si debba mettere nelle carceri del Comune, ed ivi resti sin che averà pagata detta pena. È aggiunto che se da qui inanzi alcuna persona di Bormio, ò ver abitante in quello di qualsivoglia grado si sia scrivi, o ver facci scrivere, ò ver personalmente anderà, ò ver manderà messo in qualsivoglia città, terre, castelli, e luoghi contro la comunità di Bormio, ò vero contro qualche lettere dirette à nome della medesima Comunità da qualonque persone tanto spirituali, quanto temporali paghi di pena alla sudetta Comunità ducati cento d'oro, ò vero in tanta buona moneta d'argento à conto de 4 per ogni ducato, e qualonque persona in testimonio d'un' altra persona degna di fede possi dare l'accusa alli ufficiali, e canevaro mag^{re} del Comune, qual sarà per i tempi, ed abbia la mettà delli istessi ducati cento d'oro, ò vero in moneta come sopra, e l'altra mettà al comune pervenga. Ancora l'anno 1536 per li ssig^{ri} è ordinato, che il detto statuto delle appellazioni da non farsi sia in sua forza, e vigore in quanto alli Bormini trà di loro, mà quanto alli forastieri, cioè da un forestiero ad un forestiero, ò vero da un forastiero ad un terriero, ò habitante in Bormio che alhora sia lecito ad appellarsi, e che abbino l'appellazione avanti li prefati sig^{ri} delle Trè Leghe, òvero dove li detti sig^{ri} delegheranno sia forestiero contro forestiero, òvero forestiero contro terriero, ed habitante in Bormio, contra un forastiero. Così però che detta appellazione si dimandi subito data la sentenza e che dimandata detta appellazione, il giudice, ò vero giudici, che fecero quella sentenza sijno obligati admettere detta appellazione, ed questo mentre che la summa per la quale litiga ascendi oltre la summa de fiorini 10 d'oro, che all' hora non abbia alcuna appellazione, e se la summa non eccederà la summa di fiorini 10 d'oro, mà che il istesso statuto sia in suo vigore qual statuto s'intenda essere nelle cause civili solamente, e quale appellazione non si conceda per alcuna essecuzione. Mà l'essecuzione si faccia secondo il statuto dell' istessa Comunità di Bormio. Hora però il istesso giorno li 3. di giugno del anno 1561 dopo la revisione de sudetti statuti, è ordinato come segue cioè prima il istesso statuto con la sua addizione fatta l'anno 1536 come sopra è confermato, salvo così, ed in questo modo moderando, reformando, ed ordinando, che à qualsivoglia persona tanto forestiera, come terriera di Bormio si lascia arbitrio d'aver ricorso in tutte le

sue occorrenze alli ssig^{ri} delle Trè Leghe, e ancora in tutte le cause giudicarie, e civili, e che qualsivoglia come sopra tanto forastiera come terriera si possi appellare alli ssig^{ri} in qualsivoglia causa civile ascendente alla summa di fiorini venti, e questo tanto per li terrieri, quanto per li forastieri dalla qual summa in sù ognuno si possi appellare alli sig^{ri} delle Trè Leghe, si che detta appellazione si proseguisca alla prossima dieta, òvero al prossimo Bittaggio, cioè del s^{mo} Corpo di Christo, ò vero à S. Martino, ò vero alli Comissarij, quale, òver quali di loro la prima volta si farà dopo admissa l'appellazione, salvo che per li fitti non si possi appellare, mà per la summa capitale si possi bene appellare come sopra, e che l'appellante sia obligato à dar sigurtà sotto il giudice, òver giudici, à qual, ò à quali questo s'aspetta, e che fecero la sentenza in caso di soccombentia per tutti li danni, e spese.

Di non tener raggione nelli giorni feriatì. Cap. 29.

Ancora è ordinato che niuna raggione si rendi dalla festa di S. Pietro Apostolo insino alle Calende del mese di settembre per le raccolte, ne ancora in alcun giorno di Sabbatho, ne alcuni giorni feriatì, ed ordinati per la chiesa, e nelle feste contenute in tutto l'anno, eccettuate le cause di frue, ed possessioni, che si dimandaranno per raggion di parentella e per causa d'alcuni mercedi, ed arre, e salvo alli forestieri, che devano avere, ò dare a quali si renda raggione, e che tra terrieri, ed habitatori di Bormio non si possi contestare in detto termine, cioè dalla festa di S. Pietro insino alle Calende di Settembre. È aggiunto à petizione delli agenti per il Comune, che ancora si rendi raggione alli Bormini, come si rende alli forastieri, salvo che non si ascendi al banco della raggione generale della festa di S. Pietro Apostolo insino le Calende di Settembre, le altre cose secondo l'istesso statuto.

Della difesa dà farsi frà un mese. Cap. 30.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che sarà condannata per alcuna condanna in qualsivoglia modo da farsi nel Comune di Bormio abbia arbitrio di far la sua difesa, ò scusa se alcuna vorrà fare, e questa frà un mese dopo fatta, e letta detta condanna, e dopo il preconamento fatto, e passato detto mese non possi nè vaglia fare alcuna difesa, ò scusa, e che niun ufficiale permetta proporre in consiglio nè altro ricordare passato detto termine sotto pena, e banno de soldi 20 Impli per qualsivoglia ufficiale.

Delle stimazioni da farsi. Cap. —

Questo capitolo è cassato per li SSig^{ri}, salvo la mercede delli stimatori.

De Notari delle stimazioni. Cap. 31.

Ancora è ordinato, che dà qui avanti li essaminatori del Comune siano obligati scrivere l'essaminazioni del Comune in laude delli stimatori, che saranno quella volta. È aggiunto, che qualunque Not^o che sarà deputato à scrivere le stimazioni sia pagato nel modo come sopra.

Che non si deve far stimare se non sino alla quantità, qual si deve avere. Cap. 32.

Ancora è ordinato, che qualunque persona tanto terriera, quanto forastiera volendo far stimare alcuni beni immobili ad alcuni suoi debitori sopra il Territorio di Bormio non debba nè possi far stimare se non sino alla quantità, che deve avere dal suo debitore della sorte, ed delle spese.

Delle sigurtà, che pagano per altri nel Comune. Cap. 33.

Ancora è ordinato che se alcuna persona come sigurtà, à nome d'alcuna altra persona pagherà per qualche altra persona per la quale fosse sigurtà nel Comune di Bormio il Podestà, ed li ufficiali sijno obligati, ed debbano dar pena al debitore per il quale la sigurtà haverà pagato, à requisizione, ed istanza dell' istessa sigurtà insino alla quantità quale la detta sigurtà averà pagato nel comune per l'istesso debitore, e del quarto di più, e di tutte le spese, e danni quali, e che la predetta sigurtà avesse portato, patito, ò sostenuto nell' occasione del debito pagato per l'istesso debitore, e de quelle quantità pagata come sopra, e che tutti li danni, e spese patite, come sopra, e la detta sigurtà sia in luogo del Comune ed abbia arbitrio dal Comune di valere, ed potere convenire far pigliare, ed ritenere nelle priggioni l'istesso suo debitore, e suoi beni sino alla istessa quantità della sorte, e delli danni, spese, ed interesse patiti come sopra dalle quali prigioni non possi uscire, ne relasciare sinche intieramente sarà sodisfatta come sopra, e chè la sigurtà pagato il debito al Comune per detto debitore sia obligato pigliar fuori della pena del debito pagato in tempo delli ufficiali presidenti e che passato detto termine, òvero officio de detti ufficiali non possi ne vaglia alhora avere la detta pena. Di più che quella sigurtà, che pagherà per un altro nel predetto Comune vaglia e possi in

qualsivoglia logo pigliare de beni mobili, ed immobili del suo debitore, ed detti beni mobili, ed immobili far stimare senza veruna citazione, e senza alcuni processi da farsi sopra al detto principal debitore mentre che questa sigurtà sia sforzata pagare abbia la sua pena, e banno di sopra dichiarato, che il banno ò pena perpetuamente duri, e perpetuamente possi adoperare se non si vedrà, ò apparirà qualche confesso, ò vero fine del pagamento fatto, òver che si farà buona prova per 3 testimonij degni di fide d'aver fatto il pagamento di detta pena, ò banno. Ancora è ordinato che per l'avenire se alcuna sigurtà pagando per un altro principal debitore nel Comune volesse avere il banno ò la pena sopra detto debitore, che l'istesso banno si dia alla medesima sigurtà per li ufficiali, Canevaro, ed essatori del Comune, e li Notarij de detti ufficiali siano obligati scrivere detti beni non ostante qualsivoglia statuti che in contrario disponessero, e non ostante ancora che detti ufficiali, ed essatori sforzando la sigurtà come sopra sijno passati del loro officio, niente dimeno non possino dare il banno alla detta sigurtà pagata per detto debitore.

Delli tutori delli minori. Cap. 34.

Ancora è ordinato, che quello, òver quelli, che saranno elletti per tutore d'alcun minore, ò vero d'alcuni minori della maggior parte delli parenti di detto minore, ò vero detti minori per parte di Padre, e Madre, e detta tutela recuseranno di pigliare sia forzato dal Podestà à giurare, e pigliare detta tutela, òvero pagare al Comune 100 Impli per qualsivoglia persona, e tutore e qualsivoglia volta, e pigliata detta tutela sian obligati giurare li detti curati, et direggere loro beni, e guidare giustamente, ed lealmente, ed diligentemente con buona fede senza fraude, e dar buona sigurtà di tutti li beni, e robbe di detti eredi delli quali beni sian tenuti, ed obligati frà un mese d'aver cominciato l'inventario, e frà due mesi d'averlo compito, e questo sotto pena, e banno de soldi 100 Impli per qualsivoglia tutore, e niente di meno sijno obligati ancora aver cominciato, e compito detto inventario sotto l'istessa pena, ed allora sia totalmente levato dalla detta tutela, della quale subito sijno obligati render ragione con sodisfazione alli detti minori, ò vero ad altri tutori, che di nuovo si ellegeranno, e che detti tutori sijno obligati ogn' anno render raggione alli più prossimi parenti del detto minore, ò vero detti minori dell' amministrazione di detta tutela da legersi avanti il Sig^r Podestà, ò vero suo Vicario, ed d'autenticarsi da un Not^o, e questo sotto pena, e banno de 100 Impli per qualsivoglia

tutore contra faciente, e qualsivoglia volta, e data, e portata l'accusa sopra detti tuttori di detta ragione non fatta, ne renduta in detto anno, che alhora siano levati da detta tutela, e subito siano obbligati, ed debbano rendere ragione con soddisfazione à detti minori in tempo oportuno de tutti li beni, ed robbe contenute nel inventario delli detti minori, ò vero che si possi provare che fossero delli detti minori ed à quali tutori si paghi della sua mercede, e fatica à spesa delli beni, e della robba delli detti minori in laude de prossimi parenti de detti minori, e che nissun tutore debbano ne possino vendere, ne alienare nè far debito all' istessi minori se non sarà per alimenti, ò vero per debiti, quali appareranno per carte, e qualunque parente uno òver più delli detti minori possino dar l'accusa sopra detti tutori, quali contravenissero alle predette cose, cioè dal inventario della rag^e non data nel termine come sopra, la mettà della qual accusa pervenga nel Comune, e l'altra mettà nel accusatore, e quel tutore, che mostrerà per carta esser tutore de duoi eredi, òver di due tutele non si possi astringere, ne ellegere alla 3^a, di più che detti tuttori uno òver più possino esser sforzati personalmente dalli parenti delli eredi delli quali fossero tuttori à render, ed autenticar la ragione à detti parenti di detta tutela, e mentre che i parenti de detti eredi non apparessero, ò vero ve ne fossero, che detti tutori possino esser sforzati come sopra per li parenti della parentella del detto erede, à mostrare, ed autenticare detta ragione, cioè detti di detta parentella non fossero parenti, mentre siano due, ò vero più di detta parentella. È aggiunto che qualunque tutore elletto per carta di tutela abbia autorità, e potestà di sforzare li prossimi parenti di quelli eredi, de quali fossero tutori dopo passato un anno compito nel quale sono stati eletti tutori à ricevere, ed autenticare la ragione fatta nella sua tutela, e per il contrario abbino li parenti delli eredi minori autorità di sforzare, ed artare li tuttori à render pari ragione alli eredi minori, de quali sono stati tutori, ò vero alli loro parenti si come nel proprio cap^o e stesso di questo statuto si contiene. Ancora è aggiunto che qualsivoglia tutela, quale per l'avenire occorrerà fare almeno siano, ed esser debbano presenti sei parenti, trè paterni, e 3 materni, ed in caso che tanti non si potessero trovare, che quatro del uno, e del altra parte bastino, altrimenti quella tutela non tenghi, e non vagli.

Delli Curatori delli Minori. Cap. 35.

Ancora è ordinato che se qualche minore d'anni venti, e maggiore d'anni quatordecì volesse pigliar ò ver dimandar

curatore che il Podestà, ò vero suo Vicario debba quella persona quale il detto minore ellegerà sforzare ad essere per curatore del detto minore concedendo l'autorità in tutte le cose utili, ed espedienti al detto minore, e le cose inutili tralasciare, ed quello consigliare con buona fede, e senza fraude, e che il detto curatore sia obbligato dar sigurtà nelle mani del detto minore rendendo la ragione con sodisfazione se qualche cosa nelle sue mani pervenirà in occasione di detta cura, e quello che sarà elletto, e non vorrà essere paghi di pena al comune soldi 40 Impli, ed alla qual cura da tradarsi debbano essere presenti due parenti ò paterni, ò materni del minore, òver minori altrimenti detta cura niente vaglia. È aggiunto che il Sig^r Podestà ò vero locotenente sia obbligato, ed debba concedere, ed interporre l'auttorità, e decreto del suo officio a qualsivoglia cura, che occorrerà fare nel suo officio mediante l'onoranza de soldi 5 Impli da darsi al Sig^r Podestà, òver suo locotenente per qualsivoglia auttorità interposta, e concessa come sopra nelle altre cose, che se alcuna persona minore d'età d'anni 25 mancandoli curatore di sua autorità non possi contraere alcun instrumento di qualsivoglia alienazione redundante in detrimento, e pregiudizio di quella persona, che contrae nel modo come sopra nè distraere alcun contratto, che ridondi in suo dispendio, e pregiudizio, e se altrimenti si farà contra il tenore di questo modo, che niente vaglia, ne tenghi.

Della ragione di tener alli forastieri. Cap. 36.

Ancora è ordinato, che tanto alli forastieri quanto alli terrieri, e dà forestieri, à forastiero in civile, ed in criminale si rendi la ragione ugualmente, e giustamente secondo li loro termini, ed ordini Bormini, e per loro giuramente solamente però à ragione summaria di giorno in giorno. Si veda la addizione per Ill^{mi} Sig^{ri} nostri comprovata nel fine del civile capitolo.

Delli forastieri come possino aver officio dal Comune. Cap. 37.

Ancora è ordinato che nessun forastiere possi nè debbi aver alcun officio nel Comune di Bormio, se non sarà Vicino di Bormio. È aggiunto che per l'avenire qualsivoglia forastiere che hanno fatto continua residenza in Bormio per anni dieci prossimi susseguenti si reputino Vicini di Bormio, e possi aver officio dal Comune altrimenti detta elezione così fatta niente non vaglia, ed à detti forastieri, che accettano l'offizio sij la pena di 10 Impli per qualsivoglia volta. Più per li Sig^{ri} è aggiunto che nessuno possi prendersi in Vicini di Bormio senza

il consiglio di tutta la comunità, e del signor Podestà, e se alcuni si prendino in Vicini, che abbino le medesime ragioni, e privilegi, e possino avere officio dal Comune come un altro Vicino, e terriero di Bormio.

**Del mercato da farsi frà forastieri, e del transito libero per Bormio.
Cap. 38.**

Ancora per li Sri delle 3 Leghe è cassato il statuto vecchio sopra indi disponente, e ordinato, e statuito che per l'avenire qualsivoglia persona forastiera del Comune di Bormio tanto delle Trè Leghe quanto delli sudditti di quelle e da qualonque altri forastieri ancora non sudditi alle Trè Leghe possino liberamente mercantare in Bormio tanto con terrieri, quanto con forastiere, e far qualonque mercanzia vendere, e comprare in Bormio ed in tutto il Territorio di Bormio ed ancora avere libero transito liberamente, ed impunamente andare, passare, e ritornare con qualsivoglia Cavalli, e con qualsivoglia altre bestie caricate, e non caricate, e con qualsivoglia altra mercanzia, e qualsivoglia beni, ed ancora scaricare in e per Bormio e per tutto il territorio suo, e condurre per tutto senza alcun impedimento del Comune di Bormio nè d'altra persona del Comune e di qualsivoglia altra persona come altrove si fa in altri luoghi delle Trè Leghe, con però che li dazij soliti si paghino come nel presente statuto, e secondo la consuetudine. Per il vino però si paghi due crucer per qualsivoglia somma di vino.

Si veda la revisione fatta per Ill^{mi} Sig^{ri} delle Trè Leghe in publica dieta avuta in Ilanz l'anno 1563, cioè che li forastieri come sopra possino mercantare, ed avere il libero transito impunemente per il Territorio di Bormio e monte d'Ombaglio con cavalli, ed altre bestie caricate, e non caricate, e con qualsivoglia mercantia come sopra in detto capitolo si contiene, mà hora in vigor di detta revisione per li prefati Ill^{mi} Signori è ordinato, che li predetti forastieri non abbino il transito se non come hanno avuto anticamente, e che si osservino li privilegij, e li statuti vecchij incio disponenti di detta comunità.

Delli stimazioni delli forastieri. Cap. 39.

Ancora per li SSig^{ri} è stato cassato il statuto vecchio e reformato così ordinato, che se qualche forastiere facesse stimare ad alcun terriere alcun bene immobile ò cosa, che quello al quale è stato stimato detto bene abbi il termine di sei mesi prossimi futuri d'essigere, e redimere quel bene, e se il

debitore non l'essigesse in detto termine, che un suo prossimo parente abbi un altro mese prossimo susseguente di ridimere come sopra il qual bene sij libero di quello l'ha fatto stimare, e di quello possa disporre à suo piacere. Ancora che tutti li beni mobili che li forastieri essigessero, e facessero stimare possino condurre fuori del Comune, e Territorio di Bormio senza impedimento.

Dell' immunità delli forastieri. Cap. 40.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona estranea, che venisse in Bormio, ed abbi habitato in Bormio, ò vero nel Territorio di Bormio oltre anni due sij obligato, e personalmente costretto à pagare tutte le gravezze reali del Comune di Bormio secondo la facoltà di quello in detti niuni carichi se gl' impongano niente di meno delli forastieri abitanti in Bormio possino convenirsi à ragione sotto il regimento di Bormio dalli forastieri non abitanti; per il contrario li forastieri non abitanti in Bormio possino ancora in Bormio esser convenuti à ragione in Bormio per li forastieri abitanti.

Della tassada delle spese delli forastieri. Cap. 41.

Ancora è ordinato per li SSig^{ri} reformando, che se alcun terriero averà promesso di consegnare ad alcun forastiere alcuna summa senza danni, e spese, e non averà fatto che sij tassato, che li forastieri abbino del suo debitore per le sue spese trenta crueri se sarà a Cavallo, ma se sarà a piedi, che abbi crueri 20 in pronti danari per qualsivoglia giorno, e nient' altro abenche fosse obligato in più.

Delle decime, Allodij, ed altre cose de non prendersi delli forastieri à locazione ò altrimenti. Cap. 42.

Ancora è ordinato che nessuna persona di Bormio, nè abitante in Bormio, ne forastiera debbi investirsi, ne prendere investitura di decime alcune, ne allodij, ne quartella, ne correria, ne fitarezza, che si dijno ò si raccoglino sopra tutto il Territorio di Bormio ad alcuna persona estranea sotto pena di 25 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta. Item che nessuna persona di Bormio, ne habitante in Bormio, ne persona alcuna forastiera avendo alcuni edifitij in Bormio ò per acquisto, ò per donazione, ò per locazione, ò per alcuna altra ragione debbi dare qualche edificio a governare dette decime, ed allodij, ed altre cose come sopra contro detto statuto sotto pena de 100 Impli e per qualsivoglia persona, e volta, e qualsivoglia osteria.

Di più che niuno Vicino di Bormio debba lavorare in alcun mestiere di dette decime, ed allodij, ed altre cose, come sopra sotto pena de 20 Impli per qualsivoglia persona, ed volta, e pagate tutte le stesse cose, il Comune di Bormio raccogli dette decime ed altre cose come sopra si legge, ne di questo statuto si dij audazia ad alcuno, che diranno di rompere questo statuto, e che niente di meno detta locazione sia cassa, e di niun valore, e ciò s'intendi delle decime, ed altre cose, che toccano al Comune di Bormio solamente.

Delle decime, ed alpi, ed altre cose de non riceversi contro il Comune. Cap. 43.

Ancora è ordinato che nessuna persona di Bormio, nè abitante in Bormio debbasi investire, ò ricever investitura, vendita, cessione, altre raggioni, che venghino in pregiudizio, ò danno della comunità di Bormio, della chiesa episcopale, ò da Vescovi, Abbati ò con qualsivoglia altre persone Decime, Allodij, Alpi, e qualsivoglia altri beni esistenti sopra il territorio di Bormio, che il Comune avesse, ò avesse avuto à fitto ò in altro qualsivoglia modo nè sopra detti presuma entrare, ne lavorare sotto pena di 50 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta, e niente di meno detti beni restino ad istanza, e richiesta, aggiutto, e giovamento ad alcuna persona forastiere, che vole entrare à lavorare, ò à raccogliere dette decime, e per detti beni sotto pena di 10 Impli per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta.

Del dominio, e possessione delle cose mobili. Cap. 44.

Ancora è ordinato che se alcuna persona di Bormio ò abitante in Bormio comparasse, o pigliasse alcuna mobilia, cioè cavallo ò cavalla, mullo, ò mulla, asino, ò asina, vacche, e bovi ò alcun altre bestie minute, o grosse d'alcun altra persona sopra quali bestie detta persona tenasse dominio, e possessione, e detta persona compratrice vendesse detto bestiame ò in alcun altro modo alienasse, che detta persona possi esser personalmente esser costretta à sodisfar il prezzo, che sarà tassato valere detto bestiame di sopra dichiarato, ò metter mano quella insieme li servitori del Sig^r Podestà, ò con li servitori del Comune facendo con licenza del Sig^r Podestà, ò del suo Vicario, quali debbano a quelli concedere licenza, e ciò s'intendi solamente ad istanza della persona, che il dominio, e che detto dominio non abbi verun vigore, ne fermezza d'un anno in sù dopo fatta l'alienazione del primo compratore, mà

che il creditore ben possi servirsi della sua carta per dimandare il danaro solamente e che non si dij nessun dominio, ne si prendi senon secondo il statuto, e se li farà contra, che non vaglia niente.

Delle possessioni, e strade possedute, e di non constringere li massari a ricevere la confessione. Cap. 45.

Ancora è ordinato, che se qualche persona possedesse liquidamente alcuna possessione, ò strada per dieci anni oltre il termine della locazione, che indi detta possessione per avanti sij liquida, salvo se fosse posseduta contro minori che non hanno tutori, e contro i terrieri non abitanti in Bormio, salvo, ed eccettuato delle terre del Comune, nè ancora contro carta di dote si possedi per detto tempo, se non occorrerà il caso di essigere le doti per il stesso tempo, e salvo contro li termini fissi non si possedi, ed ancora non si possedi contro le locazioni giurando la detta persona non aver pagato alcun fitto in occasione di detto bene posseduto in detti anni dieci, nè che fosse pagato per alcuni messi, o tutori, ò dimostratori al quale appartenesse ò aspettasse à pagare il fitto, ò alcuna remunerazione da detti beni posseduti oltre la fede ò parola fatta da detti beni, e qualsivoglia massarij possino esser personalmente costretti ad istanza del locatore à ricevere la confessione ogni anno se à detti locatori apparerà.

È aggiunto per li SSig^{ri} che per l'avenire non si possedi se non si possede secondo il statuto però à meno danno purchè l'andedo sij honestamente commodo.

Delle possessioni acquistate per li forastieri dalli terrieri quali possino esser scosse in raggion di parentella. Cap. 46.

Ancora è ordinato, che se alcuni forastieri comprassero alcune possessioni, ò edifizij in Bormio d'alcuni terrieri, li più prossimi di Bormio parenti, delli beni venduti abbino arbitrio d'essigere tutti li beni venduti immobili solamente ad un anno dopo fatta la vendita de stessi beni, ed non più, qual anno s'intendi aver cominciato à correre dal qual manifesto, e publico sij nel Comune di Bormio detta vendita esser fatta giurando il venditore, ed il compratore del prezzo contenuto come sopra esser vero, e giusto, e che inganno, ne fraude non vi sij in occupar l'essazione di detto bene del prezzo contenuto in detta vendita, ed che il più prossimo parente tanto la femina, quanto il maschio possi uscire e così di grado in grado.

Delle terre possedute per il Comune di Bormio. Cap. 47.

Ancora è ordinato che tutte le terre possedute per il Comune ed altri beni essistenti in tutto il Territorio di Bormio, che non fossero posseduti, ò tenuti per anni venti compiti, e che fossero vuote, e non si possedessero per detto tempo per detti anni venti s'intendino, e debbino proprij, e liquidi del Comune di Bormio, e che nissuni beni di detto Comune non possino possedersi d'alcun altra persona divisamente per alcun tempo, ed che il Comune non possi possedere divisamente.

Del dominio dato sopra le fruggi delle possessioni. Cap. 48.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che averà dato alcune frugi d'alcune possessioni in dominio, e possessione ad alcuni locatori, ed averà alienato dette frugi senza licenza di detto locatore, che alhora il medesimo locatore possi, e debba personalmente costringere detto massaro à dargli, e pagargli detto fitto contenuto nella loro locazione al detto locatore, ò à suoi eredi d'anno in anno.

È aggiunto che per l'avenire alcun locatore, ò locatrice averà date in dominio fruggi ad alcuni suoi massarij non possi convenire la persona, che compra dette fruggi, mà il massaro, qual ben possi esser convenuto, e ciò passata la festa di S. Michael, e se li compratori de detti fruggi meteranno mano sopra dette fruggi avanti la festa del S. Martino, che li locatori possino convenire tanto realmente, quanto personalmente detti tali compratori à retrodare dette fruggi, e à pagare il fitto contenuto nella locazione, e ciò s'intendi d'anno in anno.

Item per li SSig^{ri} ad istanza delli agenti per il Comune, è aggiunto che li locatori passati, presenti, e futuri, ò patroni delle possessioni sempre abbino il dominio delle fruggi annualmente sin alle Calende di Genaro sinche il fitto sarà annualmente, ed intieramente pagato delle possessioni nelle locazioni contenuto, e se contro questo statuto, ò addizione si dasse qualche danno, ò qualche stimazioni delle fruggi, che tal dominio, ed stimazioni sijno di niun valore.

Delle possessioni comprate, e da riscuotersi in raggion di parentella. Cap. 49.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona di Bormio comprasse alcuna pezza di terra, ò possessione, ò alcuni altri beni mobili d'alcuna altra persona che non possi ne debba vendere detta pezza, nè alienarla ad alcuna altra persona, dalla quale l'avesse aquistata, cioè in se tratenghi sin à giorni 30 dopo

la compra fatta, cioè scritta inperciocche se alcuna persona succedesse à detta possessione in raggion di parentella possi quella avere, e riscuotere per il medesimo prezzo per il quale è stata venduta, e per le spese delle carte, e chi contra farà paghi per pena al Comune 5 Impli e li restituisca à quello al quale succedesse ogni danno, che indi avesse, e di più quello, ò quelli che voranno riscuotere sijno obligati dopo 30 giorni dopo la compra fatta come sopra denonziare al compratore, che remetti detta possessione, e presentare il detto compratore del giusto prezzo di detta possessione, purché qualche instrumenti d'obligazione non fossero seguiti, e se fossero seguiti instrumenti in occasione di detta vendita, che l'essatore sij obligato far annullare dette carte d'obligazione, e niente di meno, qual compratore sia obligato, e debbi in se tratenere detta possessione dopo il denonziamiento fatto sin al compito termine de giorni 30 sotto pena d'Impli 12 per qualsivoglia lira nelli quali giorni si computi il giorno nel quale si fa la vendita, e se detto denonziamiento si facesse in detto trigesimo giorno, che sij valido, e fermo, al quale denonziamiento l'essatore l'abbi condotto à fine all' essecuzione frà giorni trè dopo il termine di detti trenta giorni, altrimenti passati detti trè giorni tale denonziamiento sia casso, nullo, ed invalido, ed incorra nella pena, et banno di 25 Impli, giurando detto esatore, e ricuperatore che detta possessione esigge à sua istanza, e non ad istanza, ò ad utilità di qualch' altra persona, e se alcun forastiere, ò persona estranea vendesse alcuna possessione, edifizij, ò altri Beni immobili in Bormio ad alcuni terrieri, che niun suo parente estraneo ò forastiere vaglia ne possa ricuperare, ne esiggere detti à raggione se non fosse suo parente di Bormio solamente.

Si aggiunge dalli SSig^{ri} ad istanza delli Agenti del Comune che li ricuperatori in vigor del statuto siano obligati pagare li miglioramenti dell' aratura, e seminatura, cioè colonia se si saranno fatte in quel mese, e se saranno neccessarie. Ancora altre volte è stato aggiunto, che se per l'avenire si faranno Instrumenti d'alienazione de Beni immobili, che li più prossimi che voranno ricuperare detti beni in vigore di detto statuto possino stare alla fede, parola, ò giuramento del Notaro, che averà rogato tale, ò tali Instrumenti ò pure alla fede del compratore, ò del venditore, ò di due testimonij che furono presenti per testimonij à detti Instrumenti se tali Instrumenti sono fatti in frode del statuto, ò pure per schivare, che li più prossimi parenti della persona, che vende non possano esiggere nè ricuperare, ò succedere à raggione di Parentela,

e se detto Notaro ò un' altro de detti contraenti, ò due testimoni come sopra giureranno che sia variato il nome del Instrumento, ò del contratto, ò che detti Instrumenti siano fatti in frode del statuto, acciò non esigga à raggione di Parentela, che all' ora quelli, che voranno esiggere non ostante li Instrumenti, nel resto però s'osservi secondo il statuto.

Di rimuovere li Massari della Locazione. Cap.^o 50.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona tanto forastiere, quanto terriere averà alcuna locazione da alcuna altra persona tanto forestiera, quanto terriera, e ciò tanto per scrittura di locazione, quanto senza scrittura di alcune possessioni, o beni immobili esistenti in Bormio, e quella persona, ò Massaro non pagerà al Locatore, ò Locatrice il compito fitto di due anni passati ò che mancasse qualche cosa di quel fitto delli due anni passati al Locatore, ò Locatrice, e che non abbi ricevuto, ò havuto intieramente il fitto di detti due anni passati dal Massaro, ò Massari suoi, cioè dell' anno penultimo, ed ultimo, e non delli altri anni scorsi, che all' ora sia lecito al Locatore, ò Locatrice potere detto suo Massaro, ò Massari rimuovere della Locazione, ò da detti Beni, de quali sarà stato investito, e s'abbi affatto per rimosso doppo il denunziamento fatto, avendo detto Massaro termine di giorni trenta doppo detto denunziamento di pagare il fitto lasciato, ò restante de soppradetti anni due al suo Locatore, e che detto giorno nel quale si farà il denunziamento non si computi nel termine di detti giorni trenta, ancorche il Patrone, ò Signore della Possessione ò Locatore, ò Locatrice volesse rimuovere il suo Massaro, e tal Massaro dovesse al suo Signore, ò Locatore, ò sua Locatrice qualche onoranza, che all' ora esso Patrone della Possessione, ò Locatore, ò Locatrice non possa stimare, smassarrare il Massaro per quella onoranza mancante, mentre che esso Massaro prometta di pagare in denari detta onoranza, quale debba tassarsi dalli deputati di sentenza, come si tassano le altre cose, e pagando però detto Massaro il fitto mancante della Locazione per il quale sia obligato pagare.

È aggiunto che qualsivoglia persona, che vorrà smassarrare qualche suo Massaro, ò Massara, ò levarlo della Massarizia sia obligato farsi mettere, ed introdurre nella possessione de detti beni dalli deputati di sentenza in Bormio assieme con il Sig^r Podestà ò suo L. T. per sentenza deffinitiva, quale sia rogata da un Notaro publico di Bormio nel quaderno delle sentenze, e ciò passato il termine di giorni trenta stessi assegnato nel denunziamento, ò pubblicazione fatta al detto Mas-

saro, ò Massara, altrimenti detto smassaramento non abbi alcun vigore.

È aggiunto che se per l'avenire occorrerà farsi qualche smassaramento in Bormio secondo la forma del statuto, e dell' aggiunta sua stessa per modo di preconamento, sia obbligato chionque farà fare tale preconamento, far intimare, e notificare, secondo il costume per un precetto à voce da farsi da qualunque de servidori del Comune di Bormio à qualsi sia persona che tiene, e lavora detti Beni immobili, de quali si farà menzione in quel preconamento, ò smassaramento dar notizia, e proclamazione di quel preconamento così fatto, e nel modo, come sopra nel giorno di detto preconamento, acciò sopra di quello non possa allegarsi scusa veruna di ignoranza, e che il precetto debba farsi frà lo spazio di giorni quindici successivi doppo il giorno della proclama soprascritta del preconamento, ed abbi termine di comparire sino al giorno dell' affermazione del soprascritto preconamento, ed all' ora si produca in Giudizio in scritto, e si prenda di sopra l'affermazione del soprascritto preconamento, e quando si proferirà la sentenza del smassaramento di questa sorte de preconamenti ivi siano tutte le ragioni in scritto, e debbano esser preparate da prodursi al Sigr Podestà, ed alli Deputati di sentenza, come altre volte si faceva prima di quest' aggiunta fatta con tutte le sue ragioni opportune, e se altrimenti si farà contro il tenore di quest' aggiunta che quel tal smassaramento all' ora così fatto nulla vaglia, e tenga, anzi sij affatto stimato nullo. Fatto però un tale smassaramento con tutti li suoi debiti modi, circostanze, e sollemnità, che il Massaro, ò Massara rimosso, e smassarato, ò smassarata all' ora si tenga. Ancora doppo il giorno di detta sentenza proferita di tale smassaramento, nel termine compito d'un mese abbi da fare compito pagamento al Locatore, ò alla Locatrice delli suoi fitti manchi, e di tutte le spese fatte da poi computato il tutto sino al giorno della sentenza pronunziata, e ciò s'intenda tanto in singolare, quanto in plurale, ed all' ora nel termine soprascritto fatto intiero pagamento come sopra, che quello smassaramento sia nullo, invalido, ed esser debba come non fosse stato fatto, e poi quel Massaro, ò Massara nominato in detto smassaramento ancora possi stare in possesso, e tenuta di quei tali Beni immobili, de quali si faceva menzione in detto smassaramento, come si poteva fare prima che fosse fatto il soprascritto smassaramento, e poi possa servirsi della Locazione sua perpetuale di sopra fatta si tenga per buona, valida, e ferma, come era avanti data la sentenza di tale smassaramento, e se mai oc-

corresse, che tale smassaramento sortisse il suo effetto, cioè che fosse valido, e fermo, ed il Massaro, ò la Massara indi rimosso, e nominato in detto smassaramento perdesse, ò occorresse perdere, e lasciare per causa del tale smassaramento altri miglioramenti esistenti sopra detti Beni, e cose immobili inserite in tale smassaramento, che all' ora il Locatore, ò Locatrice nominato nel smassaramento sia obbligato, e debba eleggere un di due, et osservare, e l'altro rifiutare, cioè ò rifare, ò restituire al detto suo Massaro il valore de detti miglioramenti in lode, e descrizione, ed aggiustamento delli stimatori del Comune et in sincera coscienza solamente, e così s'intenda di più persone se così occorrerà ancora à qualsivoglia persona, che averà da detto Massaro, ò Massara sopra di ciò qualche ragione, azione, e concessione, ò licenza; e se non piacerà al Locatore ò Locatrice di accettare questo, che all' ora per mezzo delli stimatori del Comune in loro buona, e sincera coscienza, e descrizione, li si diano, e si consegnino tanti di quei beni, e robbe immobili inserite ed incluse in detto smassaramento sino ad un congruo, ed onesto prezzo, e valore dell' intiera sodisfazione, di vera sorte, e di giusto prezzo di quelli beni immobili, e di tutti li fitti mancanti contenuti in detto smassaramento, e di tutte le spese fatte legittimamente, compreso tutto, ed in ciò si deve usare buona diligenza, acciò indi il Locatore, ò Locatrice abbi occasione di restar ben contento, e sodisfatto circa il suo debito, ed il residuo di quei beni immobili soprabondanti da quelli pervenga, e sia del detto Massaro, ò Massara, ò più se così occorrerà, ò à chi avrà da Loro ragione, ò azione sopra di quelli, et questo però s'osservi in tutti li smassaramenti, che si faranno se quei beni immobili contenuti in detti smassaramenti saranno stati acquistati, ò altrimenti provenuti, ò proceduti dalli Massari nominati ò dalli Loro antecessori solamente, e non altrimenti.

Ancora dalli SSⁱ à richiesta delli Agenti del Comune di nuovo è aggiunto, cioè dalli smassaramenti da farsi, ò da rimoversi li Massari dalle Locazioni perpetuali è ordinato che se per l'avenire si faranno alcuni smassaramenti per causa de fitti manchi in vigor de statuti, che il Patrone, ò Locatore, ò più siano obbligati doppo il smassaramento fatto, e termine prefisso del statuto stimare li beni contenuti nelle Locazioni, e da quelli ricevere sino alla compita summa del Capitale, e di tutti li fitti mancanti, e per tutte le spese, quali occorressero farsi sopra tale causa così, e talmente, che li miglioramenti de detti Beni soprabondanti dalle premesse cose siano, e restino delli Massari tanto li miglioramenti à ragion del

tempo, quanto quelli, che fossero fatti sopra detti Beni dalli Massari, e similmente se vi fossero alcuni patti nelle Locazioni di non cedere, ò che se li Massari non avèranno pagato il fitto al Padrone nel tale termine che siano li Massari smascherati da detti Beni contenuti in dette Locazioni, e dalli miglioramenti di quelli, e se i Patroni volessero rimuovere li Massari dalli Beni in virtù d'altri patti contenuti in dette Locazioni, che siano obligati di prima avisare li Massari per via di ragione del tenore di tali patti due mesi avanti il termine del pagamento de fitti, e passato detto termine se li Patroni volessero rimuovere li Massari siano obligati far stimare detti beni e miglioramenti tanto per ragione di tempo quanto fatti dalli Massari, e per l'avenire non si debbano più fare detti patti nelle Locazioni, e se saraino posti, e fatti siano cassi, e di niun valore.

De non rimoversi li Massari dalla Locazione. Cap. 51.

Ancora è ordinato, che se per l'avenire vi sarà alcuna persona quale abbi tenuto, e riconosciuto à fitto per scrittura, ò senza scrittura per lo spazio d'anni 25 qualche beni immobili da alcuna persona di Bormio, ò abitanti in Bormio quella non possa, ne debba da quelli rimoversi, e levarsi da detti beni, e robbe immobili, mentre che sopra ciò non comparisse qualche Instrumento di Locazione, e quella persona, che averà, ò riconoscerà à fitto come sopra, e nel modo sudetto si offerisca, e prometta di pagare tal fitto come è stato pagato per l'adietro e similmente paghi in effetto, et al contrario quella persona, che scoderà detto fitto possa obligare personalmente detta tale persona, ò Massaro à ricevere la Locazione per scrittura perpetuale, e quello che si parla del numero singulare così s'intenda ancora del plurale, se così occorrerà, e se sopra di ciò comparisse qualche Instrumento di Locazione, che ambe le parti tanto il Locatore, quanto il Massaro siano obligati osservare, e stare in tutte le cose come si contiene in detta Locazione, e così per più.

Delli Locatori, e Massari, che possino vicendevolmente obligarsi a ricevere, e fare Locazione per scrittura. Cap. 52.

Ancora è ordinato di nuova aggiunta, che se per l'avenire occorrerà, che qualche persona di Bormio, ò in quello abitante averà fatto Locazione ad alcun altra persona di Bormio, ò abitante in quello di alcuni beni, e cose immobili giacenti in Bormio solamente à voce e possa provarsi per trè testimonij, degni di fede della forma di questa Locazione fatta in voce,

che all' ora quella persona, che averà fatto la locazione come sopra, possa, e vaglia obligare personalmente quella persona, con la quale sarà stata fatta la Locazione in voce come sopra à ricevere la Locazione in scritto come sopra, e così similmente, e vicendevolmente il Massaro, ò chi averà la sudetta Locazione nel modo come sopra abbi la ragione verso la persona sua Locatrice à farsi fare la sua Locazione sopra di ciò, secondo il tenore delli suoi patti ò condizioni fatte trà di loro, e nel modo come sopra, purché la persona, ò il Massaro come sopra stia in possessione, e tenuta de tali beni, e cose immobili sopra le quali fosse stato fatto quel contratto, e Locazione nel modo come sopra, e nello spazio d'un anno, ò di più. È aggiunto dalli SSig^{ri}, che se sarà fatto qualche contratto, mercato, ò Locazione de beni immobili senza Instrumento, che possa provarsi per trè testimonij come nel statuto, così però che la summa non sij maggiore di 100 Impli, che all' ora non vaglia provare per testimonij se non sarà per Instrumento.

Delli Locatori, quali non possino dimandare fitti alli Massari da cinque anni in sù. Cap. 53.

Ancora è ordinato, che per l'avenire qualunque locatore, ò locatrice di possessioni, e di beni immobili tanto ad imperpetuo, come à termine, ò vero con grazia, ò senza grazia non possa, ne vaglia dimandare, ò scodere alcun fitto dal Massaro, ò dalli Massari, e ciò da cinque anni in sù per volta, e che in detti cinque anni ben possa il Locatore, ò Locatrice molestare il Massaro, ò Massari de detti Beni à dare, e pagare il fitto ogni qualvolta gli parerà, e piacerà di anno in anno, e che il Locatore, ò Locatrice siano obligati essiggere, ò aver esatto il suo fitto nelli soprascritti anni cinque, e avere la parola, ò affermazione doppo la richiesta, ò precetto fatto, e che la parola, ò sia affermazione fatta doppo la richiesta, ò precetto duri, e vaglia per anni dieci prossimi futuri, e susseguenti doppo la detta parola, ò affermazione fatta, come durano, e vagliono gli oblihi, che si fanno in Bormio, e che li Massari, ò Massare possino citarsi per precetto à modo di requisita per detti fitti passati come sopra, se non fosse nel Territorio di Bormio, e dare per il termine come sopra, e che se il Locatore, ò Locatrice sarà stato negligente ad essiggere il fitto, e non averà avuto la parola, ò le ragioni come sopra che non possa dimandare, ne ricevere dal Massaro qualche fitto passato, ò anteriore di detti anni cinque solamente, ed questo di cinque in cinque anni solamente. Di più se il locatore, ò la

locatrice perdesse le ragioni sue, e che obligasse il Massaro, ò Massara, ò li Massari suoi à dare, e pagare il suo fitto, e detti Massari si diffendessero dalli locatori alla ragione, che li locatori hanno perso le loro ragioni, che all' ora li locatori siano obligati pigliare avanti il tribunale, ò offizio, ò Podestà una fede, ò testificazione, ò prova dal Podestà all' ora esistente in Bormio, come detti Massari uno, ò più si diffendono dal locatore, ò locatori, perche essi locatori non ponno mostrare le loro ragioni, e la sua, ò sue testimonianze, ò protesta pigliare in scritto per Instrumento rogato, e scritto da publico, e giurato Notaro in Bormio con li capitoli, e sollemnità necessarie, e consuete in Bormio in tali Instrumenti, e che se in alcun tempo il locatore ritrovasse le sue ragioni, e che volesse dimandare, e ricercare il suo fitto dal massaro che non possa dimandare e ricercare il suo fitto se non d'anni cinque.

È aggiunto, che per l'avenire detti locatori possino stare alla fede della propria persona, e massaro vivente, che abbi lasciato correre li fitti da detti anni cinque in sù, e che detto tal Massaro sia obligato giurare se così piacerà a detto locatore.

Dalli Sig^{ri} à richiesta delli Agenti à nome del Comune di Bormio è aggiunto che morto il Massaro, il Patrone, ne li suoi eredi non possano dimandare, ne ricevere se non il fitto di due anni. e similmente morto il Patrone, che l'erede del Patrone non possa dimandare alli Massari ò alli suoi eredi se non il fitto di due anni, salvo per la fede del Massaro vivente.

Delle Grazie. Cap. 54.

Ancora è ordinato che tutte le grazie, che si faranno per Instrumenti, ò per altre scritture per esiggere alcuni beni immobili, che saranno nominati in dette grazie siano, ed esser debbano, e siano obligate, e si intendano da durare in perpetuo, e valere, abbenche siano state fatte à termine, e così similmente s'intendano tutte le altre grazie fatte per l'adietro nel modo come sopra, che siano, ed esser debbano, e debbano durare in perpetuo, mentre non siano spirate da suoi termini contenuti in dette grazie.

Di provare il mercato delle cose mobili, ed ancora del debito. Cap. 55.

Ancora lo statuto vecchio è stato riformato dalli SSig^{ri} così, che di qualunque mercato di cose mobili solamente qual si facesse in Bormio, ò fuori di Bormio, si possi provare per tre testimonij degni di fede, per qualunque summa, e se il debitore domanderà, che ancora il Creditore sia obligato giurare

di detto suo credito, et ancora se piacerà al Creditore, di qualunque debito se piacerà il debitore debba giurare.

Delli contestamenti da farsi nel Comune. Cap. 56.

Ancora è ordinato che ne alcuni danari, ne qualche altre cose quali il Comune di Bormio avesse in se, ò dovesse ad alcune persone tanto forestieri, quanto terrieri non possino contestarsi ne sequestrarsi ad istanza di qualche persona tanto forastiera come terriera per cagione di qualche debito ne per altra occasione.

Da non farsi remissione d'alcuni Dazij e debiti del Comune. Cap. 57.

Ancora è ordinato che non si facci alcuna remissione à qualche persone, le quali abbino comprato, ò per l'avenire compreranno qualche cosa del Comune di Bormio, ò avessero ricevuto, ò ricevessero qualche cosa à fitto dallo stesso Comune in qualche maniera, ò occasione, ne di altra cosa, che alcuna persona dovesse, e si ritrovasse doversi al detto Comune per qualche condanne, Banni, Dazij del Comune, vel sigurtà, ò in altra maniera, ò occasione, ed il Podestà non permetta, che alcuna persona proponga in Consiglio, che di quelle volesse domandare la remissione per sè, ò per altra persona, e se si proponesse non li si dia udienza, e chi preponesse, ò consigliasse contro questo statuto nel Consiglio paghi per pena, e banno al Comune soldi Cento Impli per qualunque ufficiale, e Caniparo, e soldi quaranta Impli per ogni consigliere e volta, e questo s'intenda, tanto se il Comune astringesse le strade.

Di non doversi dare l'avere del Comune. Cap. 58.

Ancora è ordinato che dell' avere del Comune non si debba dare ne tribuirsi dal Consiglio del Comune ad alcune persone, se ciò non sarà ordinato dal Consiglio intiero non essendovi alcuna discrepanza frà di loro; e se in detto Consiglio vi saranno due, ò trè consiglieri contrarij, che all' ora detto Consiglio non abbi alcun luogo, ò vigore, ne si osservi, e non si facci alcun partito, e ciò sotto pena di soldi quaranta Impli per ogni ufficiale che farà proposta doppo che sarà proibito dalli sudetti trè consiglieri contrarij.

Del quarto del Comune, e suoi Canipari. Cap. 59.

Ancora è ordinato, che ogni Caniparo del Comune qual si ritrovasse dover rispondere, e dare al Comune, che la sua Caniparia sia obligato pagare il quarto di quella quantità

di denari, di Biave, e delle cose del Comune, ed altre cose, che si ritrovasse avere in se d'essersi incominciato l'esame della sua Caniparia.

Di doversi estrarre il quarto del Comune. Cap. 60.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che deve dare al Comune denari di Biava, ed altre cose, ò che dovessero al Comune per qualche sigurtà, e salterij siano obligati, e debbano aver pagato al Comune ogn' anno sino alli trè del mese di Dicembre, e per quelli trè giorni compiti abbino termine, e poi passati detti trè giorni dette persone debitrice al Comune siano incorse nel 4^{to} e nella notte del terzo di quelli trè giorni si estragga fuori detto quarto, qual si legga nel Consiglio nella mattina seguente doppo quelli trè giorni, e che all' ora in niuna maniera ò ingegno debba differirsi ne prolungarsi da detto termine più oltre mà che affatto detto quarto sia incorso sotto pena, e Banno di soldi cento Impli per ogni ufficiale che proponesse in Consiglio di prolungarsi detto 4^{to} e d'altre tanti soldi per ogni Consigliere, che sopra parlerà, e discorrerà di voler prolungare come sopra.

Di doversi eleggere li Procuratori, e Canipari di taverna. Cap. 61.

Ancora è ordinato, che ogn' anno nel mese d'ottobre si ellegino, e debbano eleggersi due bravi uomini per procuratori della taverna del Comune, uno de quali sia, ed esser debba di Consiglio, et un Caniparo d'entrare con essi al detto officio di taverna nel giorno 16 del mese d'ottobre, e che detti Procuratori di taverna durino, e durar debbano in detto officio per un anno, eccetuato il Caniparo, che si muti ogni quattro mesi quando si mutano gl'uffiziali maggiori, e che il Caniparo debba esser de monti, e che detto Caniparo non possa, ne vaglia delegare un' altra persona in suo luogo in detto Caniparia sotto pena, e banno di soldi cento Impli, e che detto Caniparo sia obligato dar sigurtà con tre buoni fidejussori, e nel fine, ò uscita dell' officio di quella Caniparia subito s'oblighi detto Caniparo à render ragione al Comune di detta Caniparia, e che li ufficiali habbino di salario dal Comune 8 Impli per ogni anno ambi due, e detto Caniparo 4 Impli ogni quattro mesi, e se detti Procuratori rifiutassero, e non volessero stare in detto officio, paghino, e pagar debbano e siano obligati al Comune soldi cento Impli per ambi due, et il Caniparo 3 Impli, e quel vino, che si conduce dalla Valtellina in Bormio debbano avanzare almeno stara sei di Vino per ogni carro alla Cantina del Comune, e se non avanzasse tanto, che li Pro-

curatori di taverna del Comune, che all' ora saranno siano obbligati alle loro spese sodisfare al Comune, e che messo nella cantina, ed imbotato detto vino nelle dette cantine del Comune, che tal vino non debba callare, se non stara trè di vino per ogni carro, e se si ritrovasse detto vino esser calato di più, che detti Procuratori sian obbligati pagare, e sodisfare al Comune, e che niun consigliere possa essere Caniparo di taverna, e di più, che quando si elleggeranno li sudetti ufficiali parimenti si elleggano due Misuratori del vino del Comune, quali durino tutto detto anno intero, e che uno di loro sempre sia, ed esser debba à misurare detto vino del Comune, tanto in dare, quanto in ricevere et in misurare alla taverna, e che niun Notaro del Comune possa ne debba notare, ò scrivere alcun vino dato, ò ricevuto, se non saranno presenti detti Misuratori uno, ò più à fare le ricevute, e confessi e ciò sotto pena, e hanno di soldi venti Impli per ogni Notaro del Comune, et volta, che si contrafarà.

Delli tavernari del Comune, e suoi ufficiali, e suo ordine. Cap. 62.

Ancora è ordinato, che quello, il quale sarà tavernare del Comune non debba tenere aqua nella cantina, nella quale vende qualche vino, ne mischiare, ne guastare ingannevolmente detto vino, ne robarlo, mà salvarlo, e governarlo tutto quel vino, che sarà in detta taverna con buona fede, senza frode, oltre quello, che venderà per il Comune, e se guastasse, mischiasse, ò robasse detto vino, ò parte di quello nella taverna del Comune paghi per pena, e hanno al Comune 10 Impli, e debba restituire quel vino triplicotamente, ed oltre di ciò sia sospeso da qualunque officio del Comune per dieci anni avvenire e ciò si publichi alla ringhiera del Comune, e se di dette cose esso tavernaro negasse, e di più si avesse qualch' indizio all' ora debbasi per tormenti esaminare, e che detto tavernaro sia obbligato misurar bene detto vino al segno, ò punto designato, e non nelle scutelle, ò in altri vasi, così però, che ponga la misura sopra d'un cattino, così che stia piana, e giusta, et il cattino stia fermo, e piano, e che non riceva di più di quello sarà stato ordinato dal Comune, et questo sotto pena, e hanno di soldi cinque Impli per ogni volta, che contra farà, e che il Sig^r Podestà, e servidori, ufficiali, e Consiglieri, e due altre persone possino accusare, et abbino la metà dell' accusa, e che il salario di detti tavernari si determini dal Consiglio, e che detti tavernari sian obbligati giurare di vendere, e tavernare giustamente, e legalmente, e di non comettere qualche frode in detto officio, e che non ponga alcun

altro in sua vece in detto officio sotto pena e banno di soldi quaranta Impli per ogni tavernaro, e volta, e di soldi venti per ogni persona, che metterà per lui, e possino accusarsi, e condanarsi, come sopra, due parti de quali accuse restino al Comune, e l'altra terza parte pervenga all' accusatore eccettuati il Sig^r Podestà, e li ufficiali, e servidori del Sig^r Podestà quali abbino la mettà dell' accusà, e che detti tavernari debbano dare sigurtà buona al Comune per detto vino, ò Botte misurata, e se detti tavernari non pagheranno, ò non renderanno ragione con sodisfazione del Comune di detta taverna frà giorni otto doppo che saranno misurate le Botti, paghino per pena, e banno soldi quaranta Impli per ogni tavernaro, ed ogni taverna, e nulla di meno sia costretto personalmente assieme con la sua sigurtà à pagare al Comune, e se detti Procuratori non averanno ricevuto le ragioni da detti tavernari ne detti giorni otto, che all' ora siano incorsi nella stessa pena di soldi quaranta Impli per ambi due, e che detti Procuratori siano obligati misurare le Botti doppo che il Vino sarà venduto frà giorni cinque sotto l'istessa pena. Di più che due persone esistenti in una casa ad una spesa non possino fare due taverne, ò sia hostarie in una sorte de Consiglieri sotto pena, e banno di soldi quaranta Impli per ogni tavernaro, et volta, che così contra faranno, e che niuno possa essere tavernaro, cioè oste d'anni venti in giù, ed ancora in sù, e che ogni persona possi accusare, et abbi la mettà dell' accusa, e che niun tavernaro del Comune abbia arbitrio di far misurare alcuna botte da lui tavernata, mà sia obligato stare alla misura del quaderno, nel quale si contengono le misure del vino, e Botti del Comune. Di più ancora, che sia pena di soldi cento Impli, à qualsivoglia tavernari se faranno più che un' osteria in una sorte de Consiglieri, e che sia pena di soldi due per qualsivoglia persone che riceveranno mala, e scarsa misura dalli tavernari per ogni quartino di vino mal misurato, e che li Regenti et ufficiali di taverna abbino arbitrio di porre Zalapoterij, cioè spie private sopra qualsisia persone, che contraveniranno alle sudette cose, e che li Zalapoterij abbino la mettà dell' accusa, cioè dalli tavernari, che misurano male, e delle persone, che ricevono il vino mal misurato, e l'altra mettà pervenga al Comune.

Del vino da darsi doppo la Comunione. Cap. 63.

Ancora è ordinato, che ogni anno dal Comune di Bormio per amore di Dio si dia l'infrascritta quantità di vino doppo la St^a Comunione; nel Giovedì santo due Brenti di vino, e

nella festa di Pasqua di Ressurezione del N. S. G. C., cioè nel Giovedì santo due Brente di vino alla Porta de SSⁱ Gervasio, e Protasio di Bormio alli poveri, e più, e meno secondo la volontà del Consiglio, ed una brenta, e mezza nel giorno di Pasqua alla sudetta porta, e più, ò meno come sopra. Nel Giovedì santo stara 4^o vino alli vicini di Forba, e nella Pasqua ancora stara quattro alli vicini nella chiesa di S. Nicolò, e nel Giovedì santo alli vicini di Semogo stara trè vino. Alli vicini di Pedenosso, e Zanno stara cinque vino. Alli vicini di Livigno stara trè vino. Alli vicini di Oga stara due vino. Alli vicini di S. Bartolomeo un staro e mezzo vino. Alli vicini di S. M^a Madalena, e de Plazo Mortizio due stara di vino. Alli vicini di S. Gallo trè stara di vino. Alli vicini di S^{ta} Maria di Cipina due stara di vino. Alli vicini di S. Brizio mezzo staro di vino. Alli vicini di S. Giacomo di Frele mezzo staro di vino, ed alli vicini di S^{ta} Lucia un staro di vino.

Di non vendersi vino alla minuta. Cap. 64.

Ancora è ordinato, che niuna persona di Bormio, ò abitante in Bormio, ne ancora forestiera debba, ne possa vendere alcun vino alla minuta di meno di mezzo brenta, e che tal mezza brenta debba pigliarsi tutto insieme in una volta sotto pena, e hanno di soldi Cento Impli per ogni volta, et per ogni persona, et ancora che nissun vino si beva in alcuna maniera, ò ingegno nelle Vicinanze, ne in qualche conversazione con animo, et intentione di defraudare la condanna al Comune sotto l'istessa pena di soldi cento Impli per ogni persona, che contrafarà alle predette et per ogni volta, e li Zalapoterij, e due persone insieme, ed ogn' altro accusatore possano accusare, et avere la mettà dell' accusa.

Di non poter Bere, ne mangiare nelle Cantine del Comune. Cap. 65.

Ancora è ordinato, che quelli li quali saranno Procuratori della taverna del Comune non debbano condurre qualch' altre persone à bere del vino del Comune nelle cantine del Comune, solamente se non sarà per negozio del Comune sotto pena, e hanno di soldi trè per ogni persona et volta, nella qual pena incorra quello, ò quelli li quali saranno colà condotti dalli Procuratori, ò che da se medesimi anderanno contro la volontà de Procuratori, e che non si mangi ancora nelle Cantine sudetti dalli ufficiali del Comune, ne da altre persone fuorchè il tavernaro, e suo ajutante sotto pena, e hanno di soldi cinque Impli per ogni persona, et volta; e li Zalapoteri, e due altre persone assieme possino accusare, et abbino la mettà dell' accusa, qual condanna subito si legga, e si esigga.

Di non vendersi Vino à maggior prezzo. Cap. 66.

Ancora è ordinato, che niuna persona, che venderà vino altrove, che nella taverna del Comune debba pigliare oltre il prezzo, come si venderà nella taverna del Comune, e che non debba mutare il vino da vendere, cioè vino novo per vino vecchio, ne vino vecchio per vino novo, e ciò sotto pena, e hanno di soldi cento Impli per ogni persona contraveniente, et per ogni volta, salvo le taverne di Livigno, di Casabella, et di Maglia vacca possi pigliare un Imple per ogni quartino, e li accusatori, e due persone assieme con un testimonio di un'altra persona, e li Zalapoteri possino accusare et abbino la metà dell' accusa, e ciò s'intenda da vendersi solamente nei luoghi, e confini consueti sotto l'istessa pena.

Di non spandersi, ne beversi il Vino del Comune quando è misurato. Cap. 67.

Ancora è ordinato, che per l'avenire qualsivoglia persona che comprerà vino dalli tavernari del Comune quando sarà misurato non debba bere di tale vino, ne spandere detto vino, mentre la famiglia del Sig^r Podestà andasse al tavolo dove si vende il vino, e dica tieni questo vino fermo, e misurato, e comprato, senza beverne, ne spanderne perche voglio vedere se è ben misurato ò nò, e ciò sotto pena, e hanno di soldi cinque Impli per ogni persona contraveniente, et per ogni volta.

Delli Osti fuori della Villa che siano obligati vendere il vino vecchio, e nuovo secondo l'ordine. Cap. 68.

Ancora è ordinato, che tutti li Osti fuori della villa presenti, e futuri debbano, e siano obligati mantenere vin nuovo in quelle osterie continuamente sotto pena, e hanno di L. 5 Imp. per ogni volta et per ogni oste, et che una persona in testimonio d'un'altra persona possa accusare, et abbi la terza parte dell' accusa. Di più che li tavernari debbano, e siano obligati mantenere nelle loro osterie vino vecchio di quell' anno, che si venderà nella taverna del Comune nella villa sotto pena, e hanno di L. 5 Imp. per ogni oste, et volta come sopra, e se si ritrovasse vendersi altro vino vecchio, che quel vino debba vendere secondo il prezzo del vin nuovo, e si possa accusare come sopra, et abbi la terza parte dell' accusa.

Dell' approvazione, e Laudo delli Notari. Cap. 69.

Ancora è ordinato, che niun Notaro di Bormio, ne abitante in Bormio debba fare, ne rogare alcuni Instrumenti

d'alcun contratto quali appartenghino all' arte del Notaro se prima non sarà lodato, ed approvato dal Consiglio della Comunità di Bormio, et il suo segno consueto del Notariato, se alcuno averà preso, posto, ò designato sopra li quaderni delli Esami del Comune di Bormio, e ciò sotto pena, e hanno di soldi quaranta Impli per ogni Notaro, ed Instrumento, e di più che tutti gl' Instrumenti, che si ritroveranno fatti, ò rogati avanti l'approvazione, e laudo di quello siano cassi, vani, e di niun valore, e che il Notaro sia obbligato alla restituzione, e si obblighi personalmente. È aggiunto dalli SSⁱ che il Notaro si lodi, ed approvi dal Consiglio in presenza del Sig. Podestà ò del suo L. T.

Delle scritture d'imbreviarsi. Cap. 70.

Ancora è ordinato, che ogni Notaro di Bormio, quale rogarà qualche scritture, ò Instrumenti in tutto il territorio di Bormio debba, e sia obbligato tali carte, ed Instrumenti imbreviare, ò mettere nel Protocollo, ò quaderno prima di rogarli, mentre quelli Instrumenti, ò carte ascendano alla summa di L. 3 Impli, e da li in sù, et questo sotto pena, e hanno di L. 10 Imp. per ogni Carta, ò Instrumento, e per ogni volta, e per ogni Notaro, e qualsivoglia persona possi accusare, et abbi la terza parte dell' accusa, e che niun Notaro minore d'età d'anni venti possa fare l'offizio di Notaro, salvo per scrivere ben possa essere d'età d'anni sedeci, all' ora possa sottoscrivere in qualunque contratto, e se facesse tale officio in minore età come sopra s'è detto che all' ora detto Instrumento sia casso, vano, e di niun valore, et ogni Notaro maggiore d'età d'anni 15 possa finire, compire le Carte, ò Contratti sotto il rogito de Notari, che averanno rogato, mà in altro non possa fare detto officio finche non averà l'età d'anni venti come sopra. Ancora che qualsivoglia Notaro, che farà Carte, et Instrumenti in Bormio possa imbreviare nel quaderno di Carta, mentre che detti Quaderni abbi legato, e coperto con buoni cartoni, e chi averà contrafatto paghi per pena, e hanno al Comune Lire dieci Impli per ogni Notaro, et volta. In oltre che quel Notaro che averà rogato qualche Instrumento, e non l'averà abbreviato, e disteso detto Instrumento nelle Abbreviature, che da poi qualche persona patisse qualche danno per tale difetto, che quella persona, che patirà il danno abbi arbitrio di convenire personalmente quel Notaro à pagare il danno, e li suoij beni, e se detto Notaro fosse morto, che quella persona, che patisce il danno possa convenire li Beni dell' Erede di detto Notaro, et ogni Notaro, che rogarà, ò scriverà minore

dell' età come sopra possa ancora essere obbligato à restituire come sopra.

Dell' età delle Scritture d'obbligo. Cap. 71.

Ancora è ordinato che tutte le scritture d'obblighi, che ora sono fatte, e si faranno per l'avenire in tutto il Territorio di Bormio siano et esser debbano casse, e di niun valore d'anni dieci prossimi avenire in sù oltre il termine contenuto in dette scritture, se in quelle, e sopra quelle carte d'obbligo non si veda, e chiaro non apparisca esser stata fatta chiara affermazione, che tale affermazione parimenti sia scritta, e rogata da un Notaro, nel qual' Instrumento d'affermazione siano, ed esser debbano trè testimonij, ed un Protonotario qual scriva, ed imprima il suo segno del Notariato in detto Instrumento, ò affermazione, mentre detta obbligazione sia di L. 10 Impli, ò più, e si imprimano li segni di due Protonotarij, ed all' ora detta Carta d'obbligo sia di nuovo valida, e ferma per altri dieci anni seguenti, e così possa affermarsi da dieci in dieci anni, eccettuate però quelle Carte, che si ritengono in difesa delle terre, e Possessioni, ed ancora che tutte le parole de quelle siano, ed esser debbano casse, et vane da un anno in sù doppo il termine contenuto in esse, se poi non compari qualche chiara affermazione della condizione come sopra e possano affermarsi d'anno in anno.

È aggiunto, che per l'avenire il Creditore possi stare alla fede della propria persona debitrice in occasione di detta obbligazione, ancorche fosse passato detto termine di detti dieci anni, e che dette persone debtrici siano obligate giurare se detti Creditori vorranno, ed il medesimo si facci, e s'intenda de manuscritti se fosse passato detto termine in tutti li modi come sopra si contiene in dette obbligazioni.

Delle scritture di Cessione da farsi. Cap. 72.

Ancora quel statuto vecchio è stato cassato, e riformato che possa farsi cessione delle raggioni, e de crediti, e de Beni mobili non ostante quel statuto.

Delle scritture da retrodarsi. Cap. 73.

Ancora è ordinato che ogni persona tanto abitante in Bormio quanto estranea, e vicina, ch' averà avuto, ò per l'avenire averà qualche scritture d'obbligo, ò di parole, ò di condanne, ò di qualsivoglia altra sorte d'Instrumenti, nei quali qualche persona di Bormio ò abitante si sarà obligata che il Sig^r Podestà ad istanza del Debitore, ò Debitrice, ò di loro

eredi, e successori, debba, e personalmente sia obbligato sforzare il creditore, ò creditrice, ò li suoij eredi, e successori à dare, e retrodare al debitore, ò alla debitrice, ò più di loro come sopra dette Carte d'obbligo, di Condanne, di parole ò di qualunque altri Instrumenti come sopra, mentre si veda esser stato fatto il pagamento di dette Carte, ò di volersi fare, eccettuate però quelle Carte, e scritture, che si trattengono per difesa, ed in caso che detti Creditori, ò loro eredi, e successori per loro giuramento dicessero d'aver perso dette Carte, ò di non averle appresso di loro, ne sapendo d'averle, che sia obbligato personalmente à fare una buona fede, ed à restituire tutti li danni, spese, ed interesse, quale, ò quali detti debitori, ò loro eredi, e successori patissero e similmente possono essere obbligati personalmente tutte quelle persone, che molesteranno, ò perderanno la causa à pagare le spese fatte in quella occasione solamente. Di più se vi fosse qualche persona, che avesse qualche Carta di qualsivoglia sorte si sia, o si voglia, quale appartenesse à qualch' altra persona possa essere obbligata personalmente à dare, restituire detta Carta, una ò più, che averà à quella persona, alla quale apparteniranno dette Carte, e ciò per giuramento della persona, che avesse dette Carte, ò scritture.

Delli testamenti nella Villa di Bormio. Cap. 74.

Ancora è ordinato, che qualonque testamento che si farà nella Villa di Bormio, e nella Contrada di Valera, e di Feleito si facci, e debba esser fatto da un Notaro, quale roghi detto testamento, con due altri Protonotarij, che sottoscrivino, al quale testamento debba esser presente il sig^r Podestà, ò suo L. T., e similmente vi sijno cinque testimonij, ò più, altrimenti detto testamento niente vaglia, e sia di niun valore, e se detto testamento è scritto nelle abbreviature, che sia abbastanza, non ostante che sia sottoscritto nell' Instrumento messo in Carta; così però che il sig^r Podestà ò suo L. T. possono mettere in loro luogo qualch' altra persona, che li piacerà à confirmare detto testamento in dette parti di Valera, e di Feleito, mentre il Delegato dal sig^r Podestà, ò L. T. giuri alla presenza del sig^r Podestà, ò L. T., et alla presenza del Notaro, che deve rogare il testamento di confirmare giustamente, e legalmente, e secondo che il Rettore à tal confirmazione deve esaminare li testatorij e testatrici uno, ò più. Di più che per l'avenire niuna persona del Comune di Bormio possa far testamento se non averà compito gli anni 18 dico anni dieci otto, e doppo quell' età possa qualonque persona abile però a fare

detto testamento di legare la terza parte di tutta la sua facoltà in qualunque maniera, e dovunque, ed a qualsivoglia come essa vorrà lasciare, ed altrimenti in detta ultima volontà disporre, e lasciare. Le restanti due parti sia obbligato lasciare alli più prossimi suoi parenti, che succedono ab intestato, salvo però che detti più prossimi per qualche occorrente legittima causa, di quelle cause, per le quali anche un figlio puole privarsi secondo l'uso comune, e disposizioni delle leggi comuni, essere privati delle due porzioni come sopra à loro da lasciarsi. Quale statuto da qui avanti, ed in perpetuo debba durare con questa condizione che se quelle persone restassero ancora in vita, e già avesse fatto qualche testamento, ò Codicillo, ed ultima volontà contro il tenore del presente statuto di sua ragione sia nullo, e non sortisca alcun effetto, e non possa pregiudicare ad alcun' altra persona, che succeda ab intestato, ed ancora nelle altre Contrade de Monti, e per tutto il Territorio di Bormio possa farsi testamento come sopra, mentre che in detti testamenti da farsi nei Monti vi siano li testimonij quanti esser devono presenti nei Monti, e tutto ciò che sarà lasciato, ed ordinato nel modo come sopra in ogni tempo sia rato, e fermo, e che li testamenti siano fermi boni, e validi, mentre siano nominati, e descritti li nomi de Protototari, ancorche non siano sottoscritti, e mentre essi Protototari, uno, ò più siano presenti al rogito di detto testamento, ò testamenti. In oltre se il testamento si cassasse in un Capitolo, ò più con ragione, e per sentenza, che quelli Capitoli che non saranno cassati restino buoni, validi, e fermi. È aggiunto che per l'avenire non vi sia alcuna persona qual possa, ne vaglia privare, ò eseredare li suoj figlioli, ò figlie, tanto in singolare quanto in Plurale di due parti d'eredità, e successione come sopra e se sarà fatta, che quel testamento sia nullo, invalido, e casso, e s'intenda affatto di niun valore, e dell' altra terza parte possa disporre à bene placito del testatore, come pienamente dispone il tenore del soprascritto Capitolo.

Di più è ordinato che il testatore possa fare qualche vantaggio ad uno, che un altro de suoj figlioli, ò figlie della terza parte, che puole disporre à suo beneplacito, e non di quelle due parti, delle quali non puole eseredare, e privare li suoj figli, ò figlie per la legittima.

Ancora è aggiunto chi li Avi, ed Ave non possino eseredare e privare li loro Abiatici morti che siano li loro Padri, e Madri di detti Abiatici, se non di quello, che il Padre, e la Madre possono eseredare, e privare li loro figlioli, anzi li

devono avere, e tenere per loro figlioli in quanto all' eredità, nel resto s'osservi il statuto.

Delli testamenti nei Monti di Bormio. Cap. 75.

Ancora è ordinato, che in qualonque testamento che si farà fuori dei confini della Villa, di Valera, e Feleito, e nelli infrascritti confini verso la Villa, cioè dal Ponte di Cipina in quà, e dal Rino di Valaccia in quà, da Roseno in quà, di sotto a Leruno in quà, e dal Rino da Cedo in quà, e dalla schena dei Muti in quà possa farsi da un Notaro, qual roghi detto Testamento alla presenza di cinque testimonij, non ostante l'absenza del Sig^r Podestà, ò del suo L. T., e delli Protonotari, e se detto testamento non sarà così fatto, ed ordinato, che all' ora sia casso, e vano, e di niun valore, ed altrove oltre detti confini in tutto il Territorio di Bormio possa farsi testamento, ò scrittura, mentre però vi siano presenti à detto testamento cinque testimonij, quali nel termine d'otto giorni vengano, e concordemente riferiscano tutte le cose legate, e lasciate dal testatore senza alcuna discrepanza trà di loro ad un Notaro, quale sottoscrivi, ed authentici li predetti legati à se riferiti da detti testimonij in vigor di giuramento à loro dato, altrimenti detto testamento nulla vaglia, e di più chiunque vorrà far testamento, e disporre le sue cose possa, e vaglia in detti Confini far Testamento in tutto il Territorio di Bormio di tutti li suoij beni, come nel statuto antecedente, e nelle sue addizioni si contiene. Così però che non si possa far testamento, se non tenore al statuto antecedente, e ciò per l'avenire solamente.

Delle Caparre, Vitture, e Fatiche. Cap. 76.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona tanto estranea, e forestiera, come vicina, terriera, ed abitante in Bormio, maggiore d'anni sedeci qual pigliasse qualche Caparra da qualch' altra persona tanto forestiera quanto terriera per alcune vitture, e fatiche fatte, e da farsi, ed averà pigliato dette fatiche, lavorieri, e vitture da farsi, e quelli, e quelle non averà adempito, e fatto nel termine accordato, e promesso frà dette parti, che all' ora quella tale persona, che averà ricevuto detta Caparra sino alla quantità di soldi Cento Impli, e quindi in giù all' ora sia obligato, e possa esser personalmente convenuto e posto nelle priggioni del Comune di Bormio quel tale, al quale fare visogno à pagare e fare pagamento delle dette vitture, e fatiche secondo il mercato, ed accordo

fatto, quando tali cose possano provarsi per mezzo di due testimonij degni di fede, ò per scrittura autenticata da un Notaro di Bormio, tanto senza testimonij, come con li testimonij, e se è una persona puramente obligata da un' altra persona non possa quella obligarsi da un' altra persona se prima non sarà pagata la prima Caparra. È aggiunto che per l'avenire qualonque scrittura di Caparra, Fatiche, debba valere per lo spazio d'anni cinque susseguenti dal giorno della rogazione di detta scrittura inanzi, oltre in termine in quello inserto, ed incluso, e così tutte le parole quali per l'avenire si faranno doppo le carte d'obbligo debbano solamente valere per detto spazio di tempo, cioè per anni cinque susseguenti, oltre il termine del sequestro, nel quale devono restar sequestrate in riguardo del termine di detti tali oblighi.

**Delle sigurtà da farsi nel Comune di soldi venti, et da questi in giù.
Cap. 77.**

Ancora è ordinato, che qualonque persona, che fosse condannata di soldi venti Impli, e da questi in sù per qualch' occasioni per le quali fosse condannata per inquisizioni, ò per altre persone, ò per li Zalapoteri, à quali dal Comune si pagasse per la loro parte dell' accusa sia obligata presentare, e fare buona sigurtà al Comune, e se dette sigurtà non si ritrovassero così fatte, che all' ora li Officiali, e Canipari sian obligati pagare, e sodisfare in questo.

Delle accuse da darsi per il Servitore del Sig^r Podestà, debbano subito esigersi da soldi 20 in giù. Cap. 78.

Ancora è ordinato, che tutte le condanne, ò accuse, che si faranno, ò che si daranno dal servidore del Sig^r Podestà, delli quali detti servidori abbino qualche parte, non debbano mettersi, ne scriversi nelli Quaderni delle Condanne del Comune se non fossero dette condanne ed accuse da soldi venti in giù, che subito dal Sig^r Podestà, ò L. T. si esiggano, ed in caso, che il Sig^r Podestà, ò il suo L. T. non esiggesse dette condanne, ed accuse che non abbino alcuna parte di dette condanne, ed accuse comme sopra.

Di quelli che entrano per Eredi. Cap. 79.

Ancora è ordinato, che se accadesse, che alcuno morisse, che qualonque persona che metesse mano sopra alcuni beni abbandonati dalla persona deffonta, e detta persona, che mette mano come sopra si reputi per Erede di quella persona def-

fonta, salvo se alcuna persona volontariamente volesse esser Erede possa personalmente obligare qualonque persone, che avessero posto mano sopra detti beni à restituirli à lui, ò à loro, e chi volesse metter mano, ò metter un altro per Erede come sopra debba aver ciò fatto frà un anno seguente doppo la morte di quella persona.

Delli Ripudiatori del Padre, e della Madre. Cap. 80.

Ancora è ordinato, che se occorresse, che alcun Padre, ò Madre morissero, lasciando figli, ò figlie, Abiatici, ò altri discendenti, e che detti figli, figlie, Abbatici, ò Discendenti ricusassero e non volessero stare Eredi di detti suoj Genitori, ò d'Altri suoi ascendenti, che all' ora detti tali ripudiatori dell' Eredità come sopra debbano comparire avanti il Sigr Podesta, ed ufficiali del Comune, e dirgli, e manifestargli che essi ripudiano, e rifiutano, e rinonziano di voler esser Eredi delli loro parenti, e d'altri loro ascendenti, e ciò debbano aver fatto frà quindici giorni doppo la morte di quelli loro Genitori, ò ascendenti, ed il detto Sigr Podesta, ed Officiali del Comune debbano far publicare, e proclamare, ed ad alta voce divulgare detta rinonzia, e ripudio sopra le Piazze del Comune di Bormio, cioè primieramente sonate le Campane more solito e publicamente proclamato detto, ò detti rifiutatori presenti, quando detti tali ripudiatori rifiutano, e rinonziano d'esser Eredi delli sudetti suoi Parenti, ò ascendenti; in tal modo, che la memoria di questo ripudio perpetuamente rimanga. Qual proclama ancora, e rifiuto s'affigga alla Colonna della Ringhiera del Coperto novo, ed ivi rimanga per otto giorni, e passati detti otto giorni si scriva in un Quaderno da farsi, ò fatto di Carte, così, ed in tal maniera che tali ripudiatori, e renonziatori d'esser Eredi di detti suoj Genitori, ò ascendenti, che in niun tempo possano ereditare dei Beni dei Parenti, Padri, e Madri, et ascendenti de quali rifiutassero d'esser Eredi se in qualche tempo occorresse il caso, anzi perpetuamente di tali Eredità de Parenti come sopra tali ripudiatori, e rifiutatori siano, e s'intendano omninamente esclusi, e privati. Di più che niun Erede tanto Femina, come Maschio possa ereditare di più di quello abbino potuto il Padre, ò la Madre, ch'avessero ricusato, e s'intenda, che la persona, che rifiuta detta Eredità se fosse d'anni quatordecì, ò di più, che debba aver rifiutato frà giorni quindici doppo la morte della persona, con risserva se detta persona fosse fuori di Bormio nel tempo della Morte, che all' ora abbi termine di giorni quindici doppo la sua venuta, e se la persona, che vuole ri-

fiutare, e rinonziare fosse minore d'anni 14 che abbi tempo, e termine di rinonziare, e ripudiare come sopra sino all' età compita d'anni quattordici, et ancora delli giorni quindecì prossimi futuri di ripudiare, e rifiutare come sopra.

Dell' Eredità. Cap. 81.

Ancora è ordinato, che se per l'avenire alcuno morirà senza figliolo, ò figliola, ò non essendovi figlioli, che li Nipoti Maschi, ò femine uno, ò più, nati, ò nate, d'un fratello, ò sorella della persona morta, ò nati, nate da detti Nipoti succedino, ed ereditar debbano li beni di quella persona morta, siccome eredita il fratello, ò la sorella della persona morta, e se detta persona deffonta non avesse successori del sopra-detto grado, che sempre si succedi, e s'erediti trà parenti, e parente della deffonta persona de grado in grado al sopra-scritto modo sino nel quarto grado, e che detto fratello, ò sorella non possi dire, che gli possa meglio succedere in ragione di più prossimo grado, e così indi dir non possino, e così tutti i succedenti da fratello, e sorella in giù succedino, ed ereditino, come ereditasse il loro Padre, ò Madre se vivessero, non ostante questo statuto chi ad alcun fine, che contravenisse à detta successione, ne ad alcun ordinario testamento, ò ad altri Instrumenti; oltre questo statuto è aggiunto, che se il caso occorresse, che un Maschio avesse moglie, figlioli, e figliole, e si partisse da questo secolo, che detti figlioli, ò figlie, che succedessero, ed ereditassero i beni del loro Padre possino frà di se ereditare, cioè l'un l'altro tanto la femina, come il Maschio li beni mobili, ancora il barba possi ereditare il nipote, ed il Nipote il Barba non avendo figlioli ne figlie, e se tutti di quella fratellanza morissero senz' eredi, che la loro Madre possi ereditare la metà di tutti quei beni mobili abbandonati per detti suoj figlj, ò figlie, oltre la sua dote pagando però la metà de debiti abbandonati per detti suoj figlj, e figlie, e l'altra mettà pervenghi alli parenti paterni di detto Marito. E per il contrario se la Madre di detta fratellanza d'uno, ò di più morisse, che li figlj, ò figlie, uno, ò più, che ereditassero li beni della loro Madre possino similmente ereditare l'un l'altro morta tutta la detta fratellanza come sopra senz' erede, come sopra che il loro Padre possi ereditare due parti delli beni mobili abbandonati per detti suoj figli, ò figlie, e l'altra terza parte pervenghi alli parenti paterni di detta sua moglie, non pregiudicando ad alcuni fini, e testamenti, ò ad altri Instrumenti per detti deroganti all' eredità, e resservate le ragioni alla moglie, che si maritano

alla parte, e che le possessioni, ò beni immobili pervenghino all' eredi, e successori tanto paterni, quanto materni d'onde detti beni immobili sono proceduti, e venuti, reservati li testamenti, le Doti, e li Fini, e tutte quelle cose, che contravengono all' eredità. In oltre se alcun Maschio, ò Femina che averà aquistato possessioni, e beni immobili, et ancora beni mobili morisse senza figli, ò Figlie, che detti beni immobili pervenghino alli parenti Paterni solamente della persona deffonta, e li beni mobili si dividino per mettà frà li parenti paterni, e matterni della persona deffonta.

Delli Officiali, e Canipari del Comune, quali sijno obligati desegnare li loro quaterni alli Esaminatori. Cap. 82.

Ancora è ordinato secondo un Consiglio fatto, ed ordinato l'anno 1412 in giorno di Mercordi alli 9 di Marzo, che per l'avenire qualsivoglia Officiali, e Canipari, che per li tempi saranno debbino desegnare li Quaderni, che tengono le loro esaminazioni alli esecutori delle esaminazioni del Comune, se detti esecutori dimanderanno detti Quaderni sotto pena di Lire cinque Impli per qualsivoglia ufficiale, e Caniparo.

Delli Canipari, et esatori del Denaro del Comune quali possino esser costretti per gl' Officiali del Comune. Cap. 83.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia Canipari, ed esattore del denaro del Comune di Bormio di qualsivoglia maniera, ed in qualsivoglia modo si ritrovasse avere scosso del Denaro di detto Comune possino personalmente esser costretti per gl' Officiali del Comune dell' esazioni per detti esattori fatte qualunque volta che farà di bisogno al Comune, e se piacerà alli Officiali all' ora presidenti.

Della pena delle persone, che esercitano in luogo delli Canipari della Taverna del Comune. Cap. 84.

Ancora è ordinato secondo il consiglio fatto l'anno 1404 in Lunedì li 6. ottobre, che non sij alcuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio, che in niuna maniera, ne ingegno ardischi, ne presumi essercitare l'offizio di Caniparia della Taverna ne governare li denari de detti Canipari, che per li tempi saranno sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia persona contrafaciente.

Delli Officiali, che pagano per altri nel Comune di Bormio. Cap. 85.

Ancora è stabilito secondo un Consiglio fatto l'anno 1382 li 16 ottobre esser ordinato, che qualsivoglia Officiali del Co-

mune, che pagassero qualche cosa nel Comune per alcune persone in qualche occasione, cioè per difetto di non ricever sigurtà d'alcuna condanna di risse, di quelli, che vendono vino alla minuta, che bevono, e giocano, e per simili cause possino, ed abbino arbitrio di personalmente costringere quelli, e convenire li suoj beni sin' alla sodisfazione della sorte, e de tutti li Danni, e spese, che detti Officiali patissero per dette persone per le quali pagassero, e similmente di qualunque altra sigurtà appartenente, e aspettante al Comune, e che gl' Esecutori delle Esaminazioni del Comune sijno obligati questo dare per noto alli Officiali del Comune.

Delli Officiali del Comune, quali sijno obligati scrivere tutte le sigurtà. Cap. 86.

Ancora è statuito secondo un Consiglio fatto l'anno 1484 li 14. novembre esser ordinato, che per l'avenire qualsivoglia Notaro del Comune sij obligato scrivere tutte le sigurtà del danaro del Comune, e similmente delle risse, ed accuse nei Quaderni delle Inquisizioni fatte nel loro officio, e se saranno negligenti paghino per pena al Comune soldi quaranta Impli per qualsivoglia, e satisfacci, e consegnì detti Quaderni dell' Inquisizioni, ed accuse alli Esecutori delle Esaminazioni.

Del salario del Sig^r Podestà da non farsi à quello se non di mese in mese, e di ritenere il Capsoldo. Cap. 87.

Ancora questo statuto è cassato per il statuto sopra al foglio primo Capitolo secondo novamente per li SSig^{ri} fatto.

Delli prossimi parenti che non possino essere di Consiglio ne di sentenza. Cap. 88.

Ancora è statuito, che ne al presente, ne all' avenire in perpetuo sij alcun Consiglio di Popolo, ne d'alcuna condizione, ne d'altro Consiglio di Bormio, che debbi eleggere, ne mettere alcuni Consiglieri, e Deputati di sentenza, nel qual Conseglio, e sentenza sijno presenti due Germani, ne di più prossimo grado di parentela, ne li soceri, ne li Generi, ne consoceri, ne Cugnati durante il Matrimonio, e se si elleggessero, e si metessero due, ò più de soprascritti gradi, che li Consegli, e le sentenze de tali eccettuati sijno, ed essere debbino totalmente Cassi, e vani, casse, e vane, e di niun valore.

Delli mobili dell' Inventario del Sig. Podestà di non comprarsi, ne riceversi in pegno. Cap. 89.

Ancora è deliberato, che non sij alcuna persona in Bormio, ne abitante in Bormio, che per l'avenire ardisca, ne presumi

comprare, ne ricevere in pegno alcuni beni mobili d'alcun Sig. Podestà, L. T. ò servidore del Sig. Podestà di Bormio, che si ritrovassero nell' Inventario del Comune consegnati alli soprascritti Sig. Podestà, L. T., ò servidori sotto pena di L. 20 Impli per qualsivoglia contraveniente, e qualsivoglia cosa. Di più sij costretta detta tale persona à restituire al Comune.

Di farsi l'Estimo in Bormio. Cap. 90.

Ancora è statuito, che l'Estimo si facci per il Comune di Bormio sopra tutto il Territorio di Bormio di tutti li beni mobili, ed immobili ovunque esistenti tanto in Monte quanto in Piano, e tanto in Bormio quanto fuori di Bormio, che sijno delle persone di Bormio, ed abitanti, e sopra ciò sijno costretti, e si mettino buoni uomini quali debbino stimare giusto, e legalmente, secondo la faccoltà delle persone, e tutto quello, che detti Deputati faranno, e stimeranno sij nato grato, e fermo, e sijno obligati di giurare d'esercitare detto Offizio giusto e legalmente, resservato, et eccettuato, che non debbino stimare alcuni edifizij, li quali le persone tengono per suo uso solamente, ne i letti, ne le armi, ne alcuni vesti di uomini, ne di Donne, ne oro, ne perle, delle quali si servono, e si portano, ogni frode remossa, e che li predetti stimatori, e Deputati abbino arbitrio di dare, ed apporre il giuramento à qualsivoglia persona delli loro beni, e robbe da manifestarsi per causa di fare detto Estimo, e se alcuna persona non manifestasse à detti Deputati tutti li suoij beni, e negasse qualche cosa, e si ritrovasse d'aver negato pervenghi al Comune, e di più si condanni in L. 5 Impli per il spergiuro, et ancora se alcuna persona, alla quale si stimerà per detti Deputati manifestasse a quelli qualche debito, e detto suo debito non si ritrovasse giusto, che quella tal persona sij obligata pagare tanto d'altro al Comune che dasse per debito giusto, e di più si condanni in L. 5 Imp. per il spergiuro. Di più se alcuno che si ellegge per stimatore, e Deputato sopra detto Estimo, e ricuserà giurare detto offizio paghi per pena al Comune L. 25 Impli, e che il Sigr Podestà, e gli Offiziali del Comune sijno obligati, e debbino personalmente costringere gl' elletti, e quelli d'elleggersi, à giurare detto Offizio. Inoltre gl' esecutori delle esaminazioni del Comune sijno tenuti procurare, e ciò mandare in esecuzione sotto pena di L. 50 Impli, e che detto Estimo si faccia, e duri in perpetuo, mà si rinovi ogni quattro anni, e non si facci verun altra Taglia per il Comune con danari, ne con robbe durante l'Estimo, ne avanti detto Estimo, e se si facesse qualche taglia, che sij nulla, e di niun valore,

e gli Officiali del Comune, che per li tempi saranno debbino far pagamento a spese del Comune a detti stimatori della loro fatica secondo l'opera, e fatto detto Estimo si mettinno due, ò tre buoni uomini à stimar sopra detti stimatori, e quelli si paghino della loro fatica per gl' Officiali del Comune à spese del Comune che sij fatto l'Estimo, e compito dà qui à S. Gallone prossimo futuro 1399 sotto pena di fiorini venticinque d'oro per qualsivoglia stimatore, ò deputato, e per qualsivoglia ufficiale del Comune che entrerà, e sarà negligente, e qualsivoglia volta, salvo che non si stimino li beni immobili fuori di Bormio.

Ancora dell' Estimo. Cap. 91.

Ancora è aggiunto, che per l'avenire qualsivoglia sorte d'elletti, e Deputati à far l'Estimo di Bormio, possi, vagli, e sij obligato costringere ed astare personalmente qualsivoglia persona di Bormio, ed abitanti in quello à dassignargli ò à detti Deputati una Lista, ò Inventario di tutti li suoi beni, e robbe immobili e fitti, e rendite esistenti nel Territorio di Bormio solamente acciò si possa fare un giusto Estimo à qualsivoglia persona, e se alcuna persona di Bormio, ò pure abitante in quello averà trascurato d'aver consegnato tal lista, ed Inventario per il modo come sopra, che in detto modo cadi, e s'intendi esser caduto nella pena di L. 50 Impli, e la detta pena debba totalmente mandarsi in esecuzione, e pervenghi nella Comunità di Bormio, e più oltre detti Deputati sijno tenuti e debbino, e possino di nuovo fare un Inventario, e notta per indizio delle Testificazioni, ò per alcuni altri modi à spese di quelle tali persone, che negligono d'aver ciò fatto, ed adempito, ed à computo di L. 3 Impli per giorno nel quale sarà fatta l'opera per quella causa, e dette spese così fatte la Comunità sij obligata, e debba esigere da qualonque persone, alla di cui istanza saranno fatti detti tali Inventarij, e liste per il modo come sopra da farsi, e con ragione summaria, e scosse le dette Lire, che la Comunità debba far corrispondere, e pagare à detti Deputati per il premio della loro fatica, e ciò oltre il premio del scrivante, ed oltre il salario, che à loro si tasserà per il Consiglio in quella occasione, ed indi si possi fare il suo Estimo alla discrezione, e coscienza delli medesimi Deputati, e sij, ed esser debbi rato, grato, valido, e fermo sino al suo termine, e nel qual Estimo, parimenti debba presentare le dette cose preservate in detto Capitolo quali non debbino mettersi in Estimo, ne computarsi, delle quali in detto Capitolo si fa chiara menzione. Di più se per alcuna persona di Bormio, ò abitante in quello si ne-

gassero, ò occultassero qualche suoj immobili esistenti in Bormio solamente, ed ancora beni mobili, ò di qualsivoglia sorte, e maniera esistenti tanto fuori di Bormio, come in Bormio alli sudetti Deputati, nel far l'offizio del soprascritto Estimo, delli quali, e sopra quali beni non si desse qualche notizia à detti Deputati per dette tali liste, ò Inventarij, ò suoj Instrumenti, che all' ora quelli beni mobili, et immobili così per il modo come sopra denegati, ed occultati ipso facto cadino in Comune, e s'intendino caduti senz' alcuna remissione, oltre se per qualche persona in Testimonio di due altre persone degne di fede sarà portata qualche accusa, che la mettà di detta condanna, ò de detti beni mobili, et immobili che cadono in Comune per il modo come sopra pervenghi à quella persona, e l'altra mettà al Comune.

Ancora che il predetto Capitolo, nel quale si fa menzione di quelli altri Inventarij, e liste da farsi come sopra dall' Estimo delle cose immobili si possa parimenti, e debbasi in quelli fermi nell' Estimo di quelli beni Mobili osservare, e nel tenore oltre se farà di bisogno servirsi del giuramento delle persone per più forte cauzione del soprascritto Estimo da farsi, che all' ora qualsivoglia persona possa personalmente costringersi, ed artarsi da quelli Deputati al giuramento di rivelare, e pubblicare con sincera verità della cosa il valore di tutti i suoi beni, e robbe immobili solamente esistenti tanto fuori, come in Bormio, ed in quanto a dette cose tutte, ch' averà ricusato d'adempire ò sarà stato negligente per qualsivoglia rispetto, che all' ora detti Deputati abbino pieno arbitrio con omnimoda authorità di fare detto suo Estimo, come meglio potranno à loro discrezione, e però sij valido, e fermo, resservando però il jus delli beni, e cose mobili, quali non debbansi mettere in Estimo conforme la disposizione del statuto, ò del Capitolo di statuto sopra indisponente, e così simili estimazioni si faccino sopra le persone Forastieri, che hanno beni mobili, ed immobili nella Jurisdizione di Bormio, ma delli altri Capitoli in detto statuto contenuti tutti restino in sua forza.

Dell' arbitrio del Consiglio di Popolo. Cap. 92.

Ancora è ordinato l'anno 1409 in giorno di Martedì li 5 di Marzo, che per l'avenire qualsivoglia Consiglio di Popolo di Bormio, che si citerà, e sarà congregato per gl'uffiziali del Comune presenti, e futuri per causa di mutar il Consiglio di Popolo nelle proposizioni debbino, e sijno obligati giurare di fare, di provvedere, e d'ellegere, ed ordinare giustamente, e

legalmente, e che detti di Consiglio di popolo abbino arbitrio di fare, ed ordinare qualunque partiti, che à quello parerà, e quel che faranno, consiglieranno, ed ordineranno in ogni tempo sij rato, e fermo in tutte quelle cose, che si proporranno per gl' ufficiali del Comune, che all' ora saranno, e non più oltre, così però che non si faccino consigli, ne ordini contro li presenti statuti, e quelle cose, che concernono il pregiudizio delli nostri SSⁱ delle Trè Leghe.

**Del giuramento delli Consiglieri del Comune, e delli Deputati di
Sentenza. Cap. 93.**

Ancora è ordinato per un Consiglio di Popolo di Bormio congregato, ed ordinato li 10 di Marzo in Martedì l'anno 1411 che per l'avenire qualsivoglia Consiglieri, che per l'avenire si eleggeranno sino in perpetuo sijno obligati, e debbino giurare alli S^{ti} Evangelij di Dio, e fare il giuramento in forma, ed in questo modo, cioè che debbino giurare alli S^{ti} Evangelij di Dio toccate con le mani le scritture di reggere, consigliare, e sentenziare giustamente, e legalmente, rimosso l'odio, le preghiere, l'amore, il timore, il prezzo, le minacce, e l'amicizia, ed ogni altra frivola eccezione, come occorrerà nel Comune, ed altrimenti, secondo la forma del giuramento del Sig^r Podestà, ed alla volontà degl' ufficiali del Comune di Bormio all' ora presidenti considerando maggior forza di detto giuramento. Di più che quelli, che si eleggeranno, e saranno stati eletti à detto Offizio d'esser Consiglieri del Comune di Bormio, e Deputati di sentenza sijno obligati dire, allegare, e Consigliare giustamente e legalmente come sopra sopra qualunque proposta fatta ò che si farà per il Sig^r Podestà, ò per gl' ufficiali del Comune sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia Consigliere contrafacciente et volta da scodersi di subito senza remissione, nel quale Consiglio di Popolo furono presenti Cento, e quindici delli buoni uomini della Terra di Bormio citati, e congregati per il Sig^r Podestà di Bormio, e per gl' ufficiali del Comune nel cortivo di Bormio.

**Della pena delli consiglieri che sono negligenti andare à Consiglio.
Cap. 94.**

Ancora è statuito per il soprascritto Consiglio di Popolo, che sij la pena à qualsivoglia Consigliere del Comune di Bormio negligente di venire à Consiglio, cioè di soldi cinque Impli al Consiglio non citato, e di soldi dieci Impli per qualsivoglia Consigliere citato, e qualsivoglia volta, oltre maggior pena che si ordinerà per il Consiglio, e similmente s'intendino

delli Consiglieri, che recedono senza licenza del Sig^r Podestà, e delli ufficiali, e se detti Consiglieri, ò alcun di loro venirà, ò veniranno in Consiglio doppo la prima proposta in detto Consiglio, che à quello, ò à quelli se gli detrahi la mettà della detta pena.

Delle persone debitorici da citarsi per il Preconamento se saranno fuori di Bormio. Cap. 95.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona tanto Terriera, quanto estranea, e forestiera, essendo debitrice ad alcuna persona di Bormio, ed abitatrice di Bormio si possa citare all' usanza di regueza, ò di Denonziamiento, ò di Precetto come occorrerà farsi la citazione, e ciò per il Preconamento publico da farsi sopra le Piazze del Comune di Bormio secondo l'uso in giorno di sabato, e segnando à detto tale Debitore, che si citerà per il preconamento come sopra, il termine di giorni otto prossimi seguenti, cioè dal giorno di lunedì prossimo futuro sin' all' altro Lunedì prossimo susseguente all' ora delle cause, e ciò mentre detta persona Debitrice sij fuori del Territorio di Bormio in che luogo vogli si sij.

Ancora l'anno 1533 si statuisce, si ordina, e si aggiunge, che li Forastieri per l'avenire dovendo avere dalli Bormini, ò abitanti in Bormio possino far fare preconamenti, e citazioni come occorre ogni giorno che vorranno detti Forastieri, et eccettuati li giorni di Festa secondo il statuto, nel qual preconamento, e citazione detto Forastiere sij obligato assegnare al detto debitore otto giorni prossimi futuri doppo il giorno di detto preconamento, all' ora secondo il statuto vecchio, e che tal persona facendo far tali preconamenti sij obligata far avisare per un de servidori del Comune all' abitazione della persona debitrice di tal citazione fatta. Qual Forastiero sij obligato aver fatto tal aviso il primo giorno seguente doppo detto preconamento, e citazione fatta alla persona, ò alla casa della persona debitrice, salvo in Livigno abbi termine di far tal avisamento per trè giorni prossimi avvenire doppo detto preconamento fatto, se non il caso fortuito del tempo accadesse che non potesse mandare à fare tal avisamento in detta Valle di Livigno, e comparendo la persona debitrice avisando il creditore avanti il termine contenuto in detta citazione che detto Creditore possi, e sij obligato prender in causa in quell' istesso giorno che sarà avisato dal Debitore non ostante, che sij termine di gradare secondo il tenore di detta Citazione, e che li Forastieri, e Terrieri di Bormio litigando sotto il Giudizio di Bormio siano obligati far termini ed atti di giorno in

giorno, cioè che siccome il statuto, ed uso antico era termine di giorni trè di rispondere sopra le Copie degl' Instrumenti, che per l'avenire tal termine si statuisca per un giorno, ed il termine de Processi si determini per un giorno, e così per qualsivoglia Instrumento e Processo, resservati li termini probatorij, quali si osservino secondo il statuto antico, ed uso. E di più, che qualsivoglia Forastiere possi avere, ed eleggere uno de Procuratori quello che vorrà di quelli trè Procuratori eletti, e Deputati per il Comune di Bormio tanto nel principio di detta causa quanto in detta causa. Qual Procuratore sij obbligato dirigere, consigliare detto Forastiere in detta causa. Quali Forastieri possino convenire li debitori se dubitassero, che detto debitore tranferisse, ò nascondesse alcuni suoi beni mobili, ò immobili, acciò il detto Debitore manifesti per suo giuramento dove sono li suoi beni, e similmente possi convenire le persone, le quali presumesse che sapessero, dove fossero delli Beni del Debitore.

Delli due Vicini di Livigno, e delli due Vicini del Forno di Livigno. Cap. 96.

Ancora è statuito, e ritrovato secondo un Consiglio ordinato li 15. novembre 1355 che per un anno furono costituiti due Vicini di Livigno e due vicini del Forno in Luogo del Podestà, acciò dovessero far sapere al Sig. Podestà, ed ufficiali del Comune di tutte le risse, e furti, giochi, e violenze che si faranno in detta Valle di Livigno, ed al detto Forno, d'onde si vedi, che annualmente si osservi detto ordine, di più è ritrovato esser ordinato in giorno di Giovedì li 24. dicembre del soprascritto anno, che quelli due che saranno in luogo del Podestà nella Valle di Livigno debbino manifestare li contravenienti al Statuto solamente dall' aqua di Federia in sù, e quelli due, che sono al Forno debbino manifestare dall' aqua di Federia in giù solamente, e che quelli, che saranno eletti per anziani di Livigno sijno obligati procurare in dette Contrate di Livigno, e del Forno delli predetti contravenienti al statuto, e sijno obligati manifestare le persone, che fallano frà un mese doppo la rissa fatta, e l'altre cose commesse contro il statuto sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia Anziano e gl' Ufficiali del Comune sijno obligati procurare, e far anche giurare detti Anziani d'osservare il predetto ordine, ed anche gl' Esecutori dell' Esaminazioni sijno obligati ciò dare per Manifesto agl' ufficiali, e gl' ufficiali del Comune abbino arbitrio di mettere li Zalapoterij sopra li predetti Anziani li quali Zalapoterij abbino la mettà dell' accusa, e che questo ordine s'intendi similmente in qualonque Contrate dei Monti.

Delli Officiali quali non possino se stessi deffendere dall' Offizio del Comune. Cap. 97.

Ancora è statuito, che niuna persona debbasi diffendere dall' Offizio del Comune, ò d'alcuni Offizij del Comune se non avessero altri Offizij del Comune, eccettuati li Procuratori, ed i Canipari della Taverna, misuratori del vino del Comune, delli Canipari di Biada, e Notaro delle Guardie quali ben possino diffendersi, e d'altri offizij del Comune non possino diffendersi.

Delli Esecutori delle Esaminazioni da non ellegersi ad alcun officio di sorte. Cap. 98.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Esecutore dell' Esaminazioni del Comune in alcun modo debbansi, ne possano elleggersi ad alcun' officio di sorte, e se si elleggeranno, che all' ora quell' elezione sij cassa, e di niun valore. È aggiunto à richiesta del Comune, che gl' Esaminatori della Terra Maestra di Bormio possino avere un altro appresso detto Offizio d'Esaminatore. Ancora che quello, che s'ellegge, e si deputa per Esaminatore delle Vallate possi ellegersi à quest' officio ancora, se non fosse di Consiglio.

Delli Officiali, e Consiglieri di non prendersi per sigurtà nel Comune. Cap. 99.

Ancora è statuito, che nessun Consigliere, ed ufficiale del Comune di Bormio debbino esser sigurtà d'alcuni Tavernari di Risse, di tener pace, e tregua, ne far alcun' altra sigurtà, e se fossero dette sigurtà non vagliono niente, e che le persone, de quali detti uomini, cioè Officiali, e Consiglieri fossero sigurtà sijno obligati aquistare altre sigurtà idonee, e sufficienti, e se li Officiali, che per li tempi saranno prenderanno qualche Consiglieri, ed Officiali per sigurtà in Comune, che all' ora detti Officiali sijno obligati pagare dette sigurtà.

Delli Esecutori delle Esaminazioni del Comune d'ellegersi con un Notaro, e del loro salario. Cap. 100.

Ancora è statuito, che per il Consiglio s'ellegino due bravi uomini per Esecutori dell' esaminazioni del Comune di Bormio, ed ancora un buon Notaro, quali durino per un anno, ò più, ò meno secondo la volontà del Consiglio, quali Esecutori abbino di salario à ragione di L. 10 Impli per qualsivoglia all' anno, e quelli Esecutori, e Notaro abbino di salario Imperiali dodeci per uno, e qualsivoglia anno. Ancora è aggiunto che li Esa-

minatori del Comune presenti, e futuri non debbino in alcun modo uscire fuori di Bormio, e sempre sij uno di loro nella villa sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia di loro, e qualsivoglia volta, e che la famiglia del Sigr Podestà possi accusare, e che la mettà dell' accusa pervenghi in detta famiglia, e l'altra mettà nel Comune.

De due uomini di Consiglio d'elleggersi con gl' Esecutori delle Esaminazioni del Comune. Cap. 101.

Ancora è statuito, che per il Consiglio del Comune s'ellegghino due buoni uomini di Consiglio, quando si muttano gl' ufficiali del Comune, quali sijno insieme con detti Esecutori dell' Esaminazioni del Comune, e che non si possino eleggere alcuni Parenti à dette Esaminazioni nel grado, che si contiene nel statuto del Comune, e quelli abbino di salario à ragione di soldo uno per qualsivoglia persona, e qualsivoglia volta, e che sij la pena alli soprascritti due uomini di Consiglio soldi dieci Impli per qualsivoglia volta, e qualsivoglia di loro, e giorno, che non adempiranno all' Esaminazioni del Comune quando s'ordinerà per gl' Esecutori delle Esaminazioni del Comune. È aggiunto, che un Consigliere basti à dette esaminazione. Ancora è ordinato, per li SSⁱ per volontà delli Agenti in nome della Terra di Bormio, che li uomini delle Vallate ancora possino avere un uomo di Consiglio con gl' Esecutori delle Esaminazioni, e che ancora possi elegeresi uno, che non fosse di Consiglio.

Del termine delle Esaminazioni da farsi, e della loro pena se avranno negletto. Cap. 102.

Ancora è statuito, che quelli due prudenti uomini, che saranno eletti per Esecutori delle Esaminazioni del Comune habbino d'aver esaminato le ragioni di qualonque Canipari fra due mesi doppo, che sarà letta la ragione loro nel Consiglio sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia, e quelli due, che s'elleggeranno se avranno ricusato d'essere paghino per pena al Comune L. 10 Impli per qualsivoglia persona, e sij pena al Notaro di L. 5 Impli ed altro di Consiglio sij la pena di soldi 40 Impli negligendo.

Delli estratti del Comune da farsi, e leggersi nel Consiglio per qualsivoglia sorte d'Officiali. Cap. 103.

Ancora è statuito, che li Esecutori delle Esaminazioni del Comune sijno obligati, e debbino fare qualsivoglia estratti nel Consiglio per qualsivoglia robba d'officiali sotto pena di soldi

quaranta Impli alli Esecutori delle Esaminazioni se queste cose non averanno fatto.

Da non comprarsi le Carte del Comune, ne prendersi azione sopra di quelle. Cap. 104.

Ancora è ordinato, che per l'avenire niuna persona Terriera, ne Forastiera di Bormio ardisca ne possa in alcun modo ò ingegno comprare alcuna carta, nella quale il Comune di Bormio fosse obligato, ne sopra quello prendere alcuna Cessione, ne azione d'alcuna persona forastiere, ne far comprare per alcuna persona, e se alcuna ne comprasse, ò alcuna Donazione, ò altra ne ricevesse, che fatta detta Compra, cessione ed azione sopra detta Carta d'obligazione detta Cessione, ed azione sij, ed esser debba totalmente cassa, e di niun valore, e che il Comune non sij obligato fare alcun pagamento alla persona che vende, ò che cede, ne alla persona, che riceve tal' azione sopra detta Carta.

È aggiunto che per l'avenire non sij alcuna persona, ne esser debba tanto Terriera, come abitante in Bormio di qualunque grado vogli si sij, che in alcun modo, arte, ingegno ardischi, ne presumi prendere, comprare, ò assumere qualche confessione, ò sia boletta d'alcune persone tanto forestieri, quanto terrieri di qualunque condizione, dovendo avere per vera sorte del Comune per fitti, ò remuneratori, ò per qualunque debiti del Comune senza licenza speciale di tutto il Consiglio sotto pena di fiorini venti cinque d'oro, buoni di pesa, e di lega per qualsivoglia persona contrafaciente, e che detta Confessione, ò boletta sijno casse, e di niun valore, e nulla di meno non si facci buona, e non possa servirsi di niente.

De non assumere se non una Canevaria, et un Quaderno per volta. Cap. 105.

Ancora è statuito, che niun Canevaro, ò essatore d'alcun Quaderno di Condanne del Comune possi prendere ne ricevere alcun' altra Caniparia, ò quaderno, se non averà prima resa la raggione della prima Caniparia, ò Quaderno, e ciò sotto la pena di L. 5 Impli per qualsivoglia contrafaciente, e contraveniente, e niente di meno, non debbino avere la Caniparia, ne il Quaderno.

È aggiunto, che per l'avenire qualsivoglia Canipari maggiori di Comunità, Canipari delle robbe del Comune, Canipari di biada del Comune sijno obligati, e debbino scodere da qualsivoglia persona esistenti nelli loro Quaderni fatti nel suo

offizio frà un anno, e mezzo doppo rese le ragioni, e lette in Consiglio, cioè dalli Canipari maggiori solamente, e gl' altri soprascritti Canipari, cioè della Taverna, delle Biade, e delle robbe del Comune, sijno obligati aver scosso doppo il soprascritto termine d'un anno e mezzo doppo l'esito del loro offizio, altrimenti passato detto termine d'un anno, e mezzo non possino molestare i loro Debitori à pagarli li debiti contenuti nelli loro Quaderni, e similmente l'esatore delli Quaterni delle Condanne della cera di Livigno, e del Comune di Stazzona, non possino ancora doppo il termine assignatogli di convenire, ne molestare i loro debitori descritti nei suoi Quaderni, passato detto termine d'un anno, e mezzo come sopra, salvo se de parole, ò d'altre carte in quella occasione fatte, le quali Carte, ed Instrumenti debbino durare.

Delle Tassede da farsi. Cap. 106.

Ancora è statuito, che non debbano farsi alcune Tassede in Bormio se non per due uomini, che sono Deputati à sentenze, mentre non sijno Procuratori d'alcune parti, e che niun Procuratore possi esser Tassatore.

Delli Tavernari del Comune d'elleggersi per li Consiglieri. Cap. 107.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Consigliere debbi, e sij obligato elleggere il suo Tavernaro in Consiglio sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia Consigliere negligente, ed il Tavernaro che sarà elletto, e che non vorrà essere paghi per pena al Comune soldi venti Impli per ogni volta, e quello, il quale sarà Tavernaro in una sorte non possi esser Tavernaro sinche non sarà finita detta sorte sotto pena di soldi 40 Impli per qualsivoglia Tavernaro, et volta, e che nissun Tavernaro non possi mettere alcun scontro in suo luogo sotto la pena nel statuto contenuta.

Delli Tavernari, ed ufficiali della Taverna. Cap. 108.

Ancora è statuito, che s'elleggino li Tavernari nel Consiglio pubblicamente, e quelli Tavernari, che si elleggeranno, e ricuseranno paghino per pena al Comune soldi quaranta Impli per qualsivoglia e quel Tavernaro debba misurare giusto, e legalmente e qualsivoglia persona che riceve il vino sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia quartina di vino mal misurato, e che detto Tavernaro non debba guastare il vino, ne fare alcuna frode in detto vino sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia volta, e che debbi tenere continuamente misurando detto vino la galeda bassa cosichè tochi

la Cazza sotto la predetta pena, e qualsivoglia volta, e che gl' ufficiali della Taverna del Comune debbino constringere li Tavernari à far compito pagamento del vino per loro tavernato li giorni passati trè di doppo che sarà misurata la botte sotto pena di L. 3 Impli à detti Officiali, e sotto pena del quarto à detti Tavernari se non averanno fatto compito pagamento nel sudetto termine, avendo detti Tavernarij di salario dal Comune soldi trè Impli per qualsivoglia condio di vino per loro tavernato cioè dalle Calende di Maggio sin' à S. Michele, e da S. Michele sin' alle Calende di Maggio soldi due Impli per ogni condio di vino. È aggiunto, che se alcun Tavernaro farà qualche frode in qualche vino in alcun modo arte, ed ingegno, che incorri nella pena di L. 25 Impli, oltre la prima pena del statuto, e che detto Tavernaro sia obbligato pagare tutto il vino che fosse in detta botte, nella quale fosse stata fatta qualche frode, ed questo subito al Comune, e possi ricevere fuori di detto vino per se, e la qual pena possi conseguirsi tanto per il giuramento di detto Tavernaro, quanto in altro modo, e li Officiali della Taverna sijno obbligati ancora ricevere buona sigurtà. Ancora di quelli, e quello, il quale porta l'accusa abbi la terza parte di dette Lire 25 Impli come sopra, ed il restante nel Comune, ed il resto sij in vigor di statuto. Qual' aggiunta è fatta l'anno 1534 nel mese di Giugno.

Dell' avanzo del vino di Valtellina da mettersi in ricevere. Cap. 109.

Ancora è statuito che tutti gl' Officiali della Taverna non debbino mettere in ricevere troppo da nove condij per carro, de qualsivoglia carro di vino, che si comprasse in Valtellina, eccettuato il vino, che si compra in Teglio.

Delli Officiali maggiori, che lasciano scontro quando si partano dalla Terra. Cap. 110.

Ancora è statuito, che non sij, ne esser debbi alcun Officiali del Comune, qual debba recedere fuori del Comune di Bormio, se non lascia in suo luogo alcuno delli Consiglieri del Comune di Bormio, e ciò s'intendi delli Officiali maggiori, e Canipari solamente.

Della ragione da rendersi per li Canipari maggiori frà Dieci giorni. Cap. 111.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Canipari maggiori, che si elleggeranno sijno obbligati, e debbano aver fatto piena soddisfazione e ragione al Comune della loro caniparia sotto pena

del quarto frà dieci giorni doppo letta la loro ragione in Consiglio, ed ancora sotto la pena contenuta nel statuto.

Delle raggioni del Caniparo di Taverna del Comune da leggersi nel Consiglio, e da rendersi frà dieci giorni. Cap. 112.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Canipari di Taverna del Comune, che per l'avenire s'elleggeranno, e saranno sijno obligati, e debbino far leggere in Consiglio la raggione della loro Caniparia sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia Procuratore della Taverna del Comune, e qualsivoglia Caniparo, ed ancora quel Caniparo sij obligato, e debbi aver reso piena raggione con intiera satisfazione al Comune, sotto pena del quarto frà dieci giorni doppo trè giorni della raggione resa per l'ultima sua Tavernara. È aggiunto di più, ed ordinato che tutte le altre raggioni delli Canipari, tanto delli maggiori, quanto delli Canipari della Taverna del vino, e delle Biade si leghino, e si rendino anche in Consiglio sotto pena di L. 10 Imp. per qualsivoglia Caniparo, nel resto secondo il statuto.

Delli Medici, e Chirurghi, che non possino uscire fuori della Terra. Cap. 113.

Ancora è statuito, che niun medico, ò Fisico, ò Chirurgo possi, ne debba in alcun modo, ingegno, ed arte uscire fuori della Terra per medicare alcun forastiere solamente, e che gl' Officiali del Comune di Bormio non possino concedere alcuna grazia à detti Medici sotto pena di soldi cento Impli per qualsivoglia Offiziale, e volta. È aggiunto, che mentri detti Medici sijno salariati dal Comune, che per il consiglio solamente gli si possa concedere grazia.

Delli Preconamenti, Emancipazioni, Taglie, Condanne da non leggersi nei giorni di Domenica. Cap. 114.

Ancora è statuito, che per l'avenire sino alla volontà del Consiglio del Comune non si leggano alcune condanne, ne alcune Taglie, ne si faccino alcuni preconamenti, ed incanti, ne emancipazioni nelli giorni di Domenica, ma solamente in giorno di Sabato passata l'ora di nona.

De non tener raggione nelli giorni delle Vigilie di S^{ta} Maria, e nella Festa di S^a Agnese. Cap. 115.

Ancora è statuito, che per l'avenire non si renda veruna ragione al banco per Tribunale nelle vigilie di tutte le feste di S. Maria, e nella festa di S^a Agnese.

De non render raggione da mezza Quaresima inanzi. Cap. 116.

Ancora è statuito, che il Sig^r Podestà ò suo L. T. non debba ascendere al banco della ragione per render raggione doppo mezza quaresima sino all' Ottava di Pasqua di Resurrezione di nostro Signore, e ciò s'intendi ogni anno, acciò li Christiani abbino occasione d'attendere alla salute dell' anime sue più, che all' umana cura. È aggiunto per li SSⁱ delle Trè Leghe confirmando il statuto soprascritto, che li Terrieri di Bormio solamente, ma per li Forastieri si rendi raggione salvo otto giorni avanti, et otto giorni doppo la Festa di Pasqua come sopra, così ancora è ordinato dalla festa della Natività come al fine à fol.

D'elleggersi per il Comune un Converso di S. Pietro. Cap. 117.

Ancora è statuito, che per il Comune s'elleggi un Converso à Custode alla Chiesa di S. Pietro da Castello di Bormio.

Da rimoversi le Divisioni. Cap. 118.

Ancora è statuito che se alcuna persona Fratellanza, ò qualsivoglia altra persona in Bormio vorrà fare alcuna Divisione de suoj beni, e robbe tanto in carta, quanto senza carta, che fatta e sortita detta Divisione se alcun di loro si sentisse aggravato, ò ingannato di detta Divisione, che abbi termine di revocare, e rimettere detta Divisione frà un mese primieramente fatta, e sortita, dando quello, che vorrà rimettere la Divisione, arbitrio, ò letta agl' altri, ò all' altro, con il quale, ò con li quali avesse à fare detta Divisione, e compito detto mese, s'abbi, e si tenghi, e non possa rimoversi detta Divisione tanto scritta, quanto non scritta. È aggiunto secondo un Consiglio grande li 14. Maggio 1456, che per l'avenire qualsivoglia fratellanza, Germani ò in qualsivoglia modo parenti, ed attinenti in grado di Parentela, e consanguinità, e di qualsivoglia grado siano, che abbino, ed a quelli s'aspetti di far Divisioni, e partizione de beni, e robbe mobili, ed immobili, debiti, e Capitali abbandonati per parte di Padre, madre, ò loro antecessori, che deffonti i suoj Padri, e Madri, che averanno fatto partizioni, ò Divisioni de loro beni, e robbe, ò che dette tali Divisioni appajono per carta, ò senza, ò à bocca tanto sijno fatte, ò che non abbino fatte alcune Divisioni, ò partizioni, e detti loro Eredi, ò Discendenti sijno stati per il spazio d'anni cinque separati l'un da l'altro, e l'altro dall' altro facendo fuoco, e pane, ed altre spese divisamente,

e separatamente, che doppo il spazio di detti cinque anni nelli quali saranno stati così separati facendo spese così separate, che dette tali persone sijno, ed esser debbino, e s'intendino, e si abbino per divise, e partite, abbenche non appajono alcuni Instrumenti di dette Divisioni, e partizioni, e che niuna di dette tali persone, ne loro Eredi, e discendenti non possino, ne debbino vicendevolmente molestarsi, ne inquietarsi per le soprascritte Divisioni da farsi, salvo se dette tali persone fossero absentì dalla Terra di Bormio, che à quelli non sij pregiudizio, e doppo che saranno ritornati à casa abbino similmente il spazio di due anni prossimi avvenire di poter fare tali Divisioni, e partizioni con gl' altri partecipi suoj, altrimenti non possino molestarsi, ne perturbarsi per farsi le sopradette Divisioni, e partizioni. È aggiunto, e dichiarato, che detto statuto s'intendi di qualonque Eredità, e successione in qualonque modo contingente, e che passati anni sette computati detti anni cinque in detti statuti contenuti, che doppo che è deffonta quella persona, che averà lasciato i beni da dividersi, come pertocherà ereditare, e passati e soprascritti anni sette come sopra, e che fatta la Divisione ò nò che dette tali Divisioni s'abbino per fatte frà di loro, ne quali detta Eredità caderà, e che niuno possi dimandar divisione de detti beni abbandonati come sopra doppo detti anni sette, resservate le persone absentì dal Territorio di Bormio, che abbino termine secondo il statuto doppo che saranno venuti à Bormio, riservato ancora se fossero fatti Instrumenti disponenti contro questo statuto. Ancora che le Eredità non possino possedersi contro gl' Eredi minori, tanto avendo Tutori, quanto nò, mà detti minori abbino il termine di detti anni sette doppo che saranno in età d'anni quatordecì se non sijno state fatte le Divisioni in loro nome nel termine de soprascritti anni sette, come sopra. Nel resto secondo il statuto. Qual' aggiunta è stata fatta l'anno 1534 nel mese di Giugno.

Di non rimuovere, ne alienare le armi, ne levarsi per pegno. Cap. 119.

Ancora è statuito, che non sij alcuna persona, che prenda alcune armi d'alcuna maniera in pegno, ed ancora non si possi levare dette armi per pegno, ne ancora togliersi dette armi con la famiglia del Sig^r Podestà, e quello il quale prenderà dette armi nel soprascritto modo sij personalmente costretto à restituire dette armi per niente à quello al quale sono state prese, ò che sij costretto à restituir quello, che vagliono le soprascritte armi à quello, al quale sono state prese.

De non portarsi le armi fuori di Bormio. Cap. 120.

Ancora è statuito, che niuna persona Terriera, ne Forastiera per l'avenire ardisca, ne presumi portare ne condurre fuori di Bormio alcune Colombrine, Savollazi, Panpironi, Corazine, Barlutte, balliste, ne altri armi d'alcun modo, e forma d'offendere, ne di diffendere, ciò sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia persona, arma, e volta, se non averà avuto licenza da tutto il Consiglio, e grazia di portare, e condurre, e che gl' Officiali del Comune abbino arbitrio di mettere Zalapoterij privati sopra le persone contravenienti come sopra, e li quali Zalapoterij abbino la mettà dell' accusa.

De non vender le Armi fuori della Terra ne alli Forastieri che le conduchino fuori. Cap. 121.

Ancora è statuito, che niuna persona di Bormio ò abitante in Bormio debbi vendere alcune armi ad alcuni Forastieri, che le conduchino fuori di Bormio, ne le medesime persone di Bormio ne abitrici in Bormio debbano vendere qualche armi fuori di Bormio, ne portare, ne far vendere sotto pena di L. 5 Imp. per qualsivoglia persona contraveniente, e due persone insieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e di dette armi, e similmente s'intenda delli Forastieri contravenienti alle sudette cose.

Di tenere le Armi. Cap. 122.

Ancora è statuito, che qualsivoglia uomo di Bormio sia obligato, e debbi abitando in Bormio avere appresso di se, e continuamente tenere un scudo, ò Tivolaccio, una lancia, una spada, ò coltello della banda sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia armi mancanti, ed ogni anno si procuri.

Delle cose testate alle Chiese, al Consorzio, al Comune, ed ad altri. Cap. 123.

Ancora è statuito, che se alcuna persona di Bormio, ò abitante in quello averà lasciato alcuni suoi beni per Testamento al Comune di Bormio, ò al Capitolo della Chiesa de SSⁱ Gervasio, e Protasio di Bormio, ò à qualunque Chiesa di Bormio ò ancora al Consorzio di S. Maria Vergine, ò ad alcun altro Altare delle Chiese di Bormio, e sij ordinato in Testimonio di trè Testimonij, che all' ora quel Testamento sij valido, e fermo, non ostante qualche statuto, ò consuetudine della Terra di Bormio, e che gl' Advocati delle Chiese, e del

Consorzio di Santa Maria, che ora sono, e per li tempi saranno possino personalmente costingere li successori delle persone Testatrici tanto per Carta, quanto senza Carta à pagare tutte le cose ordinate, ò lasciate, salvo però le disposizioni del statuto sotto titolo di Testamento nella Villa di Bormio fol. 28 soprascritto il qual statuto s'osservi, e contro il tenor del detto niuna persona possa testar cosa alcuna.

Della pena di più sorti d'Officiali. Cap. 124.

Ancora è statuito, che per l'avenire sij la pena di soldi dieci Impli alli infrascritti Officiali, che negligeranno gl' infrascritti Offizij di fare, cioè alli Misuratori del vino del Comune, Advocati delle Chiese, Anziani del rastro, li soprastanti dell' Elemosine, Procuratori de Boschi, e Procuratori della Coltura.

Delle Persone che tengono Forastieri, quali possino esser costrette. Cap. 125.

Ancora è statuito, che qualsivoglia forastiere ora esistente e che per li tempi saranno nella Villa di Bormio, e nelli Monti sopra il Territorio di Bormio possa personalmente costringere nel Palazzo del Comune di Bormio qualsivoglia persona tanto Terrigena, quanto forastiera, che averà speso qualche denaro all' osteria, cioè nella loro osteria sino alla quantità di soldi venti Imp., e che si costringhi.

Delli Prossimi, che insieme causano, e litigano, quali possino costringersi à compromettere. Cap. 126.

Ancora è statuito, che se per l'avenire accadesse nella Terra di Bormio che alcune persone dell' uno, e l'altro sesso di Bormio ò abitanti della Terra di Bormio appartenendosi in grado di parentela, e consanguinità sin' al terzo grado di parentela vicendevolmente litigassero avanti li SSⁱ Podestà, e loro L. T. come accaderà, ò accade queste cominciate il prefato Sig. Podestà, ò suo L. T. come sopra sij tenuto, e debbi subito à richiesta di dette parti ò à petizione d'alcune di quelle costringere, e personalmente arctare dette tali persone aspettanti come sopra, e vicendevolmente causanti à compromettere tali liti, e controversie, che insieme avessero nelle mani d'alcuni prudenti, e buoni uomini comuni Amici dell' una, e l'altra parte da dette parti d'elleggersi come li piacerà, quali debbino decidere dette liti, togliere, e sopire le differenze, e se dette tali persone vicendevolmente causanti come sopra

ricusassero di non voler compromettere come sopra che sijno incorsi, ò che debbino essere incorsi nella pena di fiorini venticinque d'oro d'applicarsi al Comune di Bormio, e niente di meno pagata, e non pagata detta pena sijno obligati di nuovo compromettere dette liti, ed eleggere detti Arbitri come sopra, e tutto ciò, che si arbitrerà, giudicherà, e si pronunzierà per detti tali arbitri sij, e s'intendi in ogni tempo rato, e fermo non ostante il prohibito, e contradizione di dette parti, ò d'una di dette, e di più detta parte ch'averà riccusato, ò ricuserà accettare detta pronunziazione paghi per pena alla parte accettante, e che vuole accettare detta pronunzia fiorini 25 d'oro, e se dette tali persone, che s'ellegeranno per arbitri, e mediatori come sopra ricusassero d'accettare detta commissione e di pronunziare, ed arbitrare sopra dette liti fra un mese doppo detto Compromesso seguito, che all' ora il M^o Ill^e Sig. Podestà, ò suo L. T. come sopra possino aretare, e personalmente costringere detti tali arbitri come sopra ad accetar detta commissione, e sopra dette liti prononziare, ed arbitrare frà un mese doppo seguito detto Compromesso fatto nelle loro mani sotto pena di fiorini dieci d'oro d'applicarsi al Comune di Bormio. Di più tanto pagata, quanto non pagata detta pena di nuovo sijno tenuti accettare detta Commissione, e sopra quella prononziare, ed arbitrare per il loro giuramento à buona fede senza frode nel termine di sopra contenuto, e si tassi della fatica de detti arbitri per due Deputati di sentenza in Bormio, e si paghi per dette parti compromittenti come sopra, e nulla di meno il Sig^r Podestà, ò suo L. T. come sopra non debbi à dette tali persone vicendevolmente causanti render ragione alcuna sopra dette tali liti doppo che sarà dimandato Compromesso come sopra, e quello durante come sopra, e che li Compromessi, ed arbitramenti come sopra si tradino per un publico Notaro con le solennità d'apporsi in detti tali Instrumenti secondo il statuto di detta Terra di Bormio l'anno 1615 li 6 di Giugno. È aggiunto che se per l'avenire occorrerà litigarsi sin nel detto grado inclusive trà detti parenti che non possino aretarsi, e costringersi se non per due volte à compromettere, ed in caso, che in quelle due volte non fosse arbitrato, che all' ora non possino più aretarsi à compromettere, e à quelli s'amministri la ragione così che la causa si decidi. Di più per li prefati SSⁱ Commissarij à richiesta delli Agenti del Comune è aggiunto, che qualsivoglia parente tanto in affinità, quanto di consanguinità possi dimandare compromesso, e li litiganti sijno obligati compromettere, nel resto come il presente statuto dispone.

Delli pegni di Consiglio posti contro li statuti, e consuetudini, quali non possino tassarsi. Cap. 127.

Ancora è statuito, che per l'avenire non debbino ne possino tassarsi alcuni pegni di Consiglio posti contro la consuetudine, e statuti della Terra di Bormio, qual è se si negasse un termine di provare, ò di ricevere un Procuratore di dare, ò ricevere copia, ò copie d'Instrumenti, ò di ricevere termine di denunziare, di rispondere e così di simili, che si faranno contro la consuetudine, e statuti della Terra di Bormio nelle cause.

Di non andare per l'altrui Possessioni. Cap. 128.

Ancora è stabilito, che niuna persona debba andare, ne condurre con Cavalli, ò asini, muli, Bovi con carri, ò con altra mobilia caricata, ò non caricata, ne in qualsivoglia altro modo per alcuni prati, Campi, Possessioni d'alcun altra persona, ò divisamente nella Coltura, e in tutto il Territorio di Bormio se non abbi indi avuto la strada, licenza d'andare, e ritornare di ragione, e quello, il quale contrafarà paghi per pena al Comune per qualsivoglia persona, e volta soldi dieci Impli per qualsivoglia carro tanto caricato, quanto non caricato, e soldi cinque Impli per qualunque altra mobilia tanto vota, come caricata, e di più restituisca ogni danno che indi averà avuto quello, del quale fosse la possessione, e qualsivoglia persona in Testimonio d'un' altra persona e gl'accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell'accusa. È aggiunto per li SSⁱ Commissarij, à richiesta delli Agenti in nome del Comune di Bormio come sotto, cioè che sij la pena di L. 3 Impli à qualsivoglia persona che và con Giumenti per l'altrui possessioni se non hanno l'Andedo, e così sij la pena di L. 3 Impli à qualsivoglia persona, che proibisce gli Andedi Giuridici.

De non entrare nell'altrui possessioni à lavorare ne à tenere. Cap. 129.

Ancora è statuito, che niuna persona entri ne entrare debba nelle possessioni, ò beni immobili d'alcuna altra persona à lavorare, ò quelli tenere senza licenza, ed autorità di quelle persone, delle quali sono, e ciò sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia persona, et volta, e nulla di meno sij personalmente costretto à restituire il danno patito per quella persona, della quale fosse la Possessione.

È aggiunto l'anno 1515 li 6 del mese di Giugno che se per l'avenire qualunque persona di qualsivoglia condizione sij,

che in qualche modo, arte, ed ingegno andasse nella possessione d'alcun' altra persona, a legare, miettere, e colere senza licenza della persona della quale fosse la possessione paghi per pena al Comune fiorini dieci Impli, e più oltre sij costretta alla restituzione di tutti li Danni patiti, ò che potesse patire la persona della quale fosse la possessione.

Del gioco delli Dadi, ed altri Giochi. Cap. 130.

Ancora è statuito che in tutto il Territorio di Bormio non si giochi, ne giocare si debba alli Tassili de suid, ne accordando il vino, ò altrimenti, ne ad altri giochi in alcuna maniera, ed ingegno sotto la pena di soldi venti Impli per qualsivoglia giocatore, e volta, se sarà di giorno, e se sarà di notte sij la pena di soldi quaranta Impli, e ciò s'intendi tanto alli sovrastanti di detti Giochi, come alli Giocatori, salvo che li soprascritti non possino condannarsi se saranno nelli confini della Piazza del giorno solamente, e che l'abitazione solamente, ò l'abitatore della casa nella quale si giocasse, ò dove si facesse il Gioco del Suito, e dell' altri come sopra similmente si condanni di soldi 40 Impli di giorno, e di L. 4 di notte, eccetto però che ben si possa giocare al Suit nella Piazza, e nelli confini della Piazza à Schaef ò alle Tavole delle Marele, e qualsivoglia accusatori, e servitori del Sig. Podestà possino accusare ed abbino la metà dell' accusa. È aggiunto, che per l'avenire non sij alcuna persona, la quale ardisca, ne presumi servirsi d'altro Gioco delle Barde, ò delle Carte, del Suito, mà solo d'alcuni Giochi delle Carte, che comunemente si servono, e servirsi sogliono, e ciò sotto la soprascritta pena nel soprascritto Capitolo contenuta nel gioco delli Dadi, ed altri Giochi, ed all' esecuzione della qual pena si prenda in tutti li modi di sopra notati nel Capitolo d'altri Giochi.

È aggiunto, che niuna persona di Bormio ne abitante in quello possa giocare in tutto il Territorio di Bormio ad alcun gioco di qualsivoglia sorte si sij sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia persona, che gioca, e volta, salvo che qualsivoglia persona possi giocare sin' alla summa di soldi dodeci Impli per giorno, e notte, per mangiare, e bere, ò per altre robbe, e non per dinari, e se si gioca delle soprascritte robbe oltre la detta summa, che incorri nella pena sudetta, qual pena si possa conseguire per fede delle persone che giocano, se altrimenti non si potesse provare, ed in simil pena incorrino, e s'intendino esser incorsi li Padroni della Casa, nella quale si gioca, se non danno notizia al sig. Podestà, ed alli Officiali nel termine di giorni trè, e qualsivoglia persona possi accusare,

ed abbi la metà del accusa, ed il residuo pervenghi al Comune, la qual pena subito si conseguisca per li Canipari Maggiori di Comunità, che per li tempi saranno. Qual' aggiunta è stata fatta l'anno 1534 nel mese di Giugno. Di più per li SSⁱ ora è ordinato che questo statuto sij a beneplacito del Comune di moderare, sminuire, ed aggiungere, ò alterare questo statuto senza licenza, e confirmazione delli SSⁱ delle Trè Leghe per questo statuto solamente.

Di non giocare alla Piatta di Tiglio. Cap. 131.

Ancora è statuito che nelli giorni di sabato passata l'ora di nona, e nelli giorni di Domenica, e nelle altre Feste ordinate, e nel statuto contenute non debbi ne si possi giocare alla Piatta di Tiglio fuori, sotto pena d'Impli sedeci per qualsivoglia volta, et persona, e li accusatori, e li servidori del Sigr^e Podestà possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e sotto ben possa giocarsi senza pena.

Di non giocare alle Cugole. Cap. 132.

Ancora è statuito, che niuna persona giochi, ne giocar debbi alle Cugule con mazzine alle mani nella Terra di Bormio in tutto l'anno, ne fuori della Terra ancora dal mezzo del mese di Maggio sino alle Calende di settembre, e ciò sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, et volta, e gl' accusatori possino accusare, ed abbino la terza parte dell' accusa. È aggiunto che per l'avenire niuna persona possi giocare alle Cugule con mazzi in Bormio, ne nelle contrade in niun tempo dell' anno sotto pena di L. 5 Impli per persona, et volta, qual' aggiunta è stata fatta l'anno 1534. Nota che li SS^{ri} Comissarij hanno lasciato li soprascritti due Capitoli di statuto alla disposizione del Comune, come nel precedente Capitolo.

Di non levare gl' Edifizij sopra le possessioni d'alcuno. Cap. 133.

Ancora è statuito che qualsivoglia persona, che sarà locata d'alcun' altra persona di Bormio, ò abitante in Bormio solamente d'alcune possessioni, Edifizij, ò beni, à termine, ò perpetualmente, ò leverà, ò venderà, ò in qualsivoglia modo alienerà detti Edifizij, che all' ora personalmente sij costretto quel Massaro, ò Eredi, e successori à restituire, e restaurare quelli Edifizij, ò abitazioni sopra quelle possessioni al luogo ove risedevano, ò che personalmente sij costretto à pagare al locatore, secondo che detti Edifizij, ed abitazioni saranno stimate per li stimatori del Comune.

**De non farsi Tabiati di legname nella Terra Maestra di Bormio.
Cap. 134.**

Ancora ò statuito che niuna persona debbi fare, ne far fare alcun Tabiato di legname in tutta la Terra di Bormio, salvo che ben possa farsi di muro, che abbi un legno sopra li asserchi da per tutto in torno, e ciò sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia Tabiato, e qualsivoglia persona, e nulla di meno sij obligato rimuovere, e levare detto Tabiato di legname, ò per il Comune si levi à spese di quello, che averà fabricato, eccettuato nelle contrade di Buglio, e Combo, nelle quali ben si possa fare di Legname.

Di non legare li Cavalli nel circuito della Piazza. Cap. 135.

Ancora è statuito, che niuna persona tenghi ne lighi alcuni cavalli, ò cavalle, asini, muli nelli infrascritti confini della Piazza nelli giorni di sabato, ò di Domenica, cioè dalla porta grande del Cortivo di sopra verso la piazza sopra alla cantonata dell' abitazione di Gio: Balsar di Gio: Martin sopra l'airale, che fù del q^m S. Giac^{mo} Gulion verso la piazza del Comune sopra la cantonata dell' abitazione de Giovanin de Bontemp di là, e dalla porta di sopra della Chiesa de Sⁱ Gervasio, e Protasio in giù sotto pena d'Impli dodeci per qualsivoglia di dette bestie, e qualsivoglia volta, e li servitori del Sig. Podestà, e gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

De non metter fuoco nelli Boschi. Cap. 136.

Ancora è statuito, che niuna persona metti, ne facci mettere ne debbi fuoco in alcuni boschi di Bormio in alcun modo, dal qual fuoco ne incorri qualche danno, e ciò sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia persona, e volta, e di più sij obligato restituire e soddisfare il Danno, che indi si patisce, e facesse. L'anno 1515 li 6. Giugno è aggiunto che per l'avenire sij la pena di L. 10 Impli ò più, ò meno alla disposizione del Consiglio, tanto della Condanna, quanto de danni per qualsivoglia persona, e volta, nella quale abbino messo fuoco, ò in qualche maniera, arte, ed ingegno abbino fatto mettere, e che le persone contra facienti si conduchino nelle Carceri del Comune sinche averanno pagato detta pena, e che li Padroni delle Persone che mettono fuoco à detti boschi come sopra sijno li medesimi obligati pagare detta pena.

**Dei Doni, e Tributi di non riceversi d'alcune guardie del Comune.
Cap. 137.**

Ancora è statuito, che niuna persona tanto estranea quanto vicina, che si metesse per Guardia in alcune parti di Bormio nelle fiere, ò fuori delle fiere, ò che non fossero Guardie, debba intromettersi à riscuottere alcuno pedaggio non ordinato, e non concesso dal Comune, e che non prendi, ne prender debba alcun Tributo, ne dono d'alcuni mercatanti, ò dalle persone istesse soprastanti alle Guardie in detti mercati, e fuori dei mercati, e che non ricevi da detti Mercanti, ò d'altre persone alcun Tributo, ne dono per alcune cose, che si conducessero fuori di Bormio contro il statuto, ed ordini del Comune, e ciò sotto pena di L. 5 Imperiali per qualsivoglia persona, et volta, e similmente dal pedaggio, ed altre persone non debbino, ne possino prendere ne avere oltre il Pedaggio à quelli ordinato, e concesso secondo li loro Dati sotto la medesima pena, e che li Zalapoterij, e due persone insieme possino accusare, ed una persona in testimonio d'un' altra persona possino ancora accusare, ed abbino la terza parte dell' accusa; di più dette Guardie nelle fiere, e fuori delle fiere, poste a detti pedaggieri sijno obligate vendere, e restituire il dono, e Tributo per li medesimi ricevuto.

Delli Edifizij di legname di non levarsi per pegno. Cap. 138.

Ancora è statuito, che niuna persona nel Territorio di Bormio possi, ne debbi levare, ne rimuovere per pegno per alcun debito alcun edificio di legname, mà detto Edificio facci stimare sin al pagamento della sorte, e di tutte le spese siccome si stimano le possessioni, e stimato detto Edificio ben possi rimoversi, e levarsi, non levando alcuna parete, ed intermezzatura se alcuna fosse, e con altro Edificio aderente, e se quell' Edificio fosse stimato tanto, ben possi rimoversi, e levarsi doppo detta Stimazione fatta.

Delle accuse ingiustamente date. Cap. 139.

Ancora è statuito che se alcuna persona ingiustamente darà nel Comune alcuna accusa d'alcuna persona, d'onde si condannasse, e detta accusa si ritrovasse ingiustamente data, che quella persona, ch' avesse dato quell' accusa sij obligata pagare al Comune quell' accusa, e condanna, e pagare tutte le spese che detta persona accusata averà patito, e fatto in occasione di quell' accusa ingiustamente data.

Di non andare nelli Bagni. Cap. 140.

Ancora è statuito che niuna persona di sesso mascolino maggiore d'età d'anni dieci debbi andare nei bagni del Comune, ed in quelli bagnarsi nei giorni di Lunedì, e Venerdì, e similmente le Donne non debbino andare in detti Bagni, ed in quelli bagnarsi nelli altri giorni restanti sotto pena di soldi Dieci Impli per qualsivoglia persona di sesso mascolino, e di soldi cinque Impli per qualsivoglia Donna, e per qualsivoglia giorno, e l'oste che starà in detti bagni, e li servidori del sig. Podestà, e qualsivoglia altri accusatori possino accusare, ed abbino la metà dell' accusa. È aggiunto che gl' Officiali che per li tempi saranno possino, e debbino mettere Zalapoterij sopra le persone come sopra in tutti li Contenuti, ed abbino la metà dell' accusa.

Delle Comunanze prese. Cap. 141.

Ancora è statuito, che niuna persona ardischi, ò presumi prendere, ne in alcun modo entrare sopra alcuni beni del Comune, ò d'alcuna vicinanza esistenti tanto in Monte, quanto in piano, e ciò sotto la pena di soldi cento Impli per qualsivoglia persona contrafaciente, e volta, e nulla di meno sijno obligati intralasciare detti Beni, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la metà dell' accusa.

Di mettere li Zalapoterij. Cap. 142.

Ancora è statuito, che qualsivoglia officiali del Comune, che per li tempi saranno abbino arbitrio di mettere Zalapoterij privati sopra le persone, che vendono il vino alla minuta sopra li Tavernari che mal misurano il vino del Comune, sopra le persone, che bevono, e mangiano nelle Cantine del Comune, e sopra qualonque altri negozij del Comune, quali Zalapoterij abbino la sua parte dell' accusa, come nel statuto del Comune si contiene.

Di non guastarsi li Edifizij, ò Tetti del Comune. Cap. 143.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi, ne ardisca giocare con alcune pietre, ò borelle sotto li coperti del Comune ne in alcuni Edifizij del Comune, ne ancora ascendere, ne andare sopra li Coperti, e Tetti del Comune, ne ancora guastare cosa alcuna di detto Comune, ne orinare, ne fare cose sporche in detti luoghi, ed Edifizij del Comune, ed ancora nelli necessarij del Comune non sedendo sopra li Forami di detti necessarij ne ancora condurre alcuna mobilia, ne cavalcare alcuni

Cavalli in detti Edifizij, e coperti del Comune sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, e volta, e che li Zalapoteri, e servitori del sig. Podestà, e gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, eccettuati li Somarini, quali ben possino andare sotto il Coperto delle volte.

Di non entrare nell' altrui Orti, e Giardini. Cap. 144.

Ancora è statuito, che niuna persona forastiera, ne Terriera in tutto il Territorio di Bormio debbi entrare in alcun altro orto, ò Giardino senza parola, e licenza di quello, del quale fosse detto giardino, ed orto sotto pena di soldi quaranta Impli, se è di giorno, e soldi cento se è di notte per qualsivoglia persona, et volta, e di più si restituisca alla persona, della quale fosse il Brolo, ed orto il danno, che facesse, e sij personalmente costretta à restituire tutto il danno, che facesse à qualsivoglia persona, e due persone assieme possino accusare, ed abbino la metà dell' acusa, ed ancora non debbino entrare nelli altrui campi in occasione d'alcune Erbaglie, ò prendere granata, ne alcuni altri legumi, ne frugi sotto pena di soldi trenta Impli per qualsivoglia persona, e volta, e possino accusare come sopra.

Delle persone che prendono armi ad prestito ò per pegno. Cap. 145.

Ancora è statuito, che se alcuna persona prendesse d'alcun' altra persona alcune arme ad prestito, e quelle non retrodarà, che personalmente si possa constringere à retrodare dette armi à quella persona dalla quale l'avesse ricevute ad prestito, e che niuna persona debba similmente ricevere dette ne alcune armi per pegno d'alcune persone, e se quelle ricevesse che possa costringersi à retrodare dette armi senza verun pagamento.

Delle pecore forastieri da condursi al macello, che fossero stadiate in Bormio. Cap. 146.

Ancora è statuito, che di tutte le pecore forastieri che si conducono in Bormio ad istadiare, così pure sopra tutto il Territorio di Bormio sij obligato quello che le conduce d'assegnare una pecora al macello per qualsivoglia decima de Forastiere, e vendere quelle carni per quel prezzo, che si mette per il Consiglio, e quelle vendere alli Becari della Terra di Bormio, ed indi più ò meno secondo la rata parte del tempo, e così s'intendi di più, come occorrerà alle persone.

Della pena delle persone che esercitano l'Offizio della Caniparia della Taverna, e di governare li Danari. Cap. 147.

Ancora è statuito, che non sij alcuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio, la quale in modo alcuno, ne ingegno ardischi, ne presumi esercitare l'Offizio della Canevaria della Taverna del Comune, ne governare li danari delli Canipari che per li tempi saranno sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia persona contrafaciente.

Della pena delle persone, che non corrono nei negozij del Comune. Cap. 148.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona che non correrà quando si suonerà à stormeo, e quando sarà di bisogno nelli negozij del Comune si condanni in soldi cento Impli per qualsivoglia Anziano delle Contrade, e di soldi quaranta Impli per qualsivoglia servidore, e qualsivoglia volta.

De non tenere Cavalli. Cap. 149.

Ancora è statuito, che non sij persona alcuna Terriera, ed abitante in Bormio, la quale ardisca, ne presuma tenere à sue spese, ò far tenere à suo nome, ed istanza in alcun modo, arte, ed ingegno da quattro Cavalli, ò Cavalle in sù, mà quattro ben li possa tenere, e non più, qualsivoglia Padre di Famiglia, ò capo di Casa, e ciò altrimenti contrafacendo sarà conosciuto incorso nella pena di L. 10 Impli per qualsivoglia Cavallo, ò Cavalla d'applicarsi al Comune, salvo se alcuno di quest' eccesso averà portato l'accusa, e che abbi la metà di quell' accusa, e condanna, purché quella si dij alli Officiali, e Caniparo maggiore, ò alli altri agenti del Comune, et altrimenti non incominciando dalla Festa di S. Martino sino alle Kalende di Maggio prossimo futuro, e così s'intendi similmente in ogni tempo. L'anno 1515 li 6. Giugno è aggiunto che per l'avenire si possino tenere Cavalli, ò Mulli cinque, e non più computati li quattro contenuti in detto Capitolo, et questi per sommeggiare, e che ben possino tenersi cavalli per cavalcare oltre li sudetti Cavalli cinque per sommeggiare, e che sij la pena di L. 5 Impli oltre la pena del sudetto statuto, e che le persone contrafacienti a questo Capitolo d'aggiunta possino condannarsi tutta volta che si darà l'accusa doppo la prima condanna fatta, il resto sia nel vigore del statuto. Mà ora per li prefatti SSⁱ Comissarij delle Trè Leghe è dato l'arbitrio al Consiglio di Popolo di alzare, ò sminuire questo statuto ò sia aggiunta.

Di non fraudare il Pedaggio della Valle Venosta. Cap. 150.

Ancora è statuito, che non vi sia alcuna persona, la quale ardisca, ò presumi defraudare in tutta la Valle Venosta alcun antico, e consueto pedaggio, che consueto si pagasse in detta Valle Venosta, e ciò sotto pena di L. 10 Impli, e della restituzione di tutti li danni, nelli quali il Comune di Bormio potesse incorrere in quella occasione.

Di non impedire le questioni, che nascessero trà Forastieri. Cap. 151.

Ancora è statuito, che non sij alcuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio, la quale impedisca, ò s'intrometti in alcune questioni, che occoressero in Bormio de Forastiere à forastiere sotto pena di L. 25 Impli, salvo per intromettersi à buona fede.

De non mettere fuoco ne Tabiati. Cap. 152.

Ancora è statuito, che non sij, ne esser debba alcuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio, che facci, ne presumi far fuoco sotto alcuni Tabiati non inastrigati, ò interati sotto pena di soldi cento Impli per qualsivoglia persona contraveniente e qualsivoglia volta, ed una persona in Testimonio d'un altra persona possi accusare, ed abbi la metà dell' accusa.

Di non ricever tributo per li Procuratori, e servitori del Comune. Cap. 153.

Ancora è statuito, che non debba esser alcun Procuratore della Coltura, ne alcun servidore del Comune, qual debba prendere alcuni tributi d'alcune persone sotto pena di L. 10 Impli per qualsivoglia Procuratore, e qualsivoglia volta, e L. 5 Impli per qualsivoglia persona, e volta. Di più detti Procuratori, e servidori sijno Cassi di detto Offizio.

Dell' Elemosina da farsi per il Comune per l'anima del q^m Bon Janzoni. Cap. 154.

Ancora è statuito secondo un Consiglio fatto, ed ordinato li 5. Febraro l'anno 1429 nella Caniparia di Gian Antonio Murchio de Combo, che per l'avenire per il Comune di Bormio de due anni uno si facci una perpetual elemosina di pare di Formento nel Cortivo del Comune di Bormio nel giorno delle Palme, che ascendi à L. 36 Impli per ogni due anni à ragione di L. 18 Impli per qualsivoglia anno per l'anima del q^m Bon q^m Pio: Janzoni, e ciò per dono, e remunerazione di quelle L. 284 Impli che detto s. Bon prestò al Comune in più

volte, secondo li Quaderni delli imprestiti del Comune incominciando à farsi detta elemosina nel giorno delle Palme nell' anno 1430 de L. 18 Impli solamente, e più oltre di due anni uno di L. 36 Impli come sopra con tal patto, e tenore frà detto Comune, e detto Bon, che qualonque volta piacerà al Comune di pagar la sorte, cioè le predette L. 284 Impli che detto Sig. Bon Janzoni imprestò al Comune come sopra, che detto Comune sij obligato pagare come sopra comprare tante possessioni de predetti danari del proprio Capitale solamente, e del fitto che si cava da dette Possessionì comprate con detti danari il detto Comune sij perpetualmente obligato scodere ogn' anno detto fitto di dette possessioni, e di detto fitto far fare la predetta Elemosina di due, ò tre anni uno, come sarà, e si prenderà la summa di detto fitto, che si cava da dette possessioni.

Delle persone, che non vogliono permettere di smassararsi d'alcuni beni. Cap. 155.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Massaro, ò Massara uno, ò piu che son partecipi investiti, che tengono, e riconoscono à fitto tanto à termine, quanto ad imperpetuo d'alcune persone di Bormio, ò abitante, alcuni possessioni, ò edifizij, ed alcuni partecipi uno ò più de detti tali fitti volessero smassararsi, e rimuovere da dette possessioni, e beni doppo il preconamento fatto del smassamento, e negligendo uno, ò più de detti tali partecipi di pagare il fitto, ò fitti nelle Locazioni contenuti per il quale, ò per quali vogliono smassararsi, che all' ora li partecipi di detti fitti non volendo lasciarsi smassarare, e volendo restare al fitto paghino detti fitti mancanti nelle locazioni contenuti, vagliano, e possino metter mano a sopradette possessioni, edifizij, e beni delli quali non vogliono lasciarsi smassarare, ed entrare al possesso e tenuta de detti Beni contenuti in simili Instrumenti di locazione, e nulla di meno detta persona, ò persone partecipi, ò consorti pagando detto fitto, e volendo entrare al possesso e tenuta de detti Beni sijno obligati, e debbino, doppo il preconamento fatto ad istanza del Padrone, che vuole smassarare, denunziare personalmente à quella persona, ò persone partecipi come sopra negligenti pagare detti fitti, oltre se detta tal persona fosse absente dalla Terra di Bormio per il preconamento all' usanza di Denonziamiento, prendendo sopra l'affirmazione, e doppo che saranno entrati, ò si metteranno al possesso, ò tenuta de detti beni doppo sijno obligati, e debbino conservare ogni tempo le medesime tali persone che si lasciano smassarare

da detti beni di dare, e annualmente pagare il fitto, e similmente se dette tali persone parimenti fossero molestate à pagare detti fitti, che detta tal persona, che così indi si molestasse possi anche molestare, e convenire altri partecipi nel modo come sopra, e così di partecipe in partecipe.

Delli Canipari di Biada del Comune. Cap. 156.

Ancora è statuito, che ogni anno s'ellegino nelle Kalende di Genaro un Caniparo sopra le biade del Comune à ricevere, ed à dar fuori tutta la biada del Comune, che duri per tutto l'anno, e che detto Caniparo sij obligato ricevere tutta la biada, che riceverà in nome del Comune, cioè tutta quella biada soprabondante al Caniparo vecchio, e tutta quella biada, che riceverà in nome del Comune sij obligato, e debbi mettere in ricevere, e giuri d'esercitare quell' officio giusto, e legalmente, per qual officio abbi per salario dal Comune L. 10 Impli in detto anno, salvo se sopra esso si rimunerì, ò in alcun' altro modo alcuna altra biada, oltre la biada sudetta consueta, che all' ora si determini per il Consiglio del suo salario di ricevere detta biada oltre la consueta biada come sopra, e che detto Caniparo sij obligato scodere tutte le sigurtà di Biada data nella sua Caniparia fuori à tardanza in detto feudo L. 10 Impli, e che detto Caniparo sij obligato render compita ragione della Caniparia al Comune à mezzo del mese di Febraro prossimo susseguente sotto la pena del quarto, e detto Caniparo sij obligato dar buona sigurtà per trè buoni fidejussori, e quello il quale sarà elletto per Caniparo, e non vorrà essere paghi per pena al Comune L. 3 Imp.

È aggiunto, che qualsivoglia Caniparo di Biada, del Ferro, del Sale, e del panno Bormino debbi frà un mese far compita sodisfazione al Comune di quello, il quale si troverà esser debitore frà un mese doppo resa la ragione della sua Caniparia letta in Consiglio.

Item è aggiunto, che qualsivoglia Canipari di Biada del Comune abbino, ed aver debbino del Comune per il salario della loro Caniparia L. 5 all' anno, e ciò oltre le soprascritte L. 10 Impli nel soprascritto Capitolo notate, e similmente sij la pena di soldi 40 Impli per qualsivoglia de detti Canipari, che riccusano d'accettare detto officio, oltre la predetta pena di L. 3 Impli come sopra.

È aggiunto, che per l'avenire qualsivoglia Caniparo di Biada del Comune non abbi, ne aver possi se non L. 25 Impli per suo salario della Caniparia per lui esercitata per un' anno secondo il statuto, computate ivi L. 25 Impli contenute nel

soprascritto Capitolo, e susseguentemente è aggiunto, che niun Consigliero possi esser eletto per Caniparo di Biada, e se si ellegge, che tal' elezione sij nulla, e di niun valore. Nel resto secondo il medesimo statuto, ed aggiunte. Quel Addizione è stata fatta l'anno 1534 nel mese di Giugno.

Delli Canipari di Biada del Comune, e delle robbe del Comune, che devono render ragione. Cap. 157.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Caniparo di Biada del Comune, e Caniparo delle robbe del Comune, solamente di tutte quelle cose che in se hanno ricevuto di Biada, e robbe del Comune sijno obligati, e debbino corrispondere al Comune tutta volta che saranno dimandati dalli ufficiali del Comune, ò vero d'altri in nome del Comune, e ciò sotto pena del quarto di tutta la biada, e di tutte le cose, che mancheranno à corrispondere e à far compito pagamento al Comune di tutte quelle cose che averanno ricevuto in tutta la sua Caniparia.

Delli Cerei, e Dobbieri da farsi per il Comune. Cap. 158.

Ancora è statuito, che ogn' anno in perpetuo si faccino gl' infrascritti dobbieri, e Cerei per il Comune alle sottoscritte chiese, cioè due Dobbieri nella festa della Natività di N. S. G. C. di libbre trè cera per uno, Due dobbieri nella Festa de santi Gervasio, e Protasio di Libbre trè cera per uno, e due Cerei di Libbre otto di cera alla Chiesa di S. Pietro da Castello nella festa di S. Andrea Apostolo per voti anticamente fatti, ed un Cereo di Libbre dieci cera nel giorno di Sabato Santo alla fonte del Battesimo.

Dell' Elemosina da farsi per il Comune. Cap. 159.

Ancora è statuito, che ogn' anno perpetualmente per il Comune si faccino le infrascritte Elemosine. Una nelle Calende di Maggio di Moggi 18 Biada, cioè due parti di Segala, e la terza parte di Domega; una nella Festa de SS^{ti} Gervasio, e Protasio di Moggi 20, cioè quattordici di Segala, e sei di Domega, e l'altra Elemosina nell' Ascensione di nostro Sig. Gesù Christo in tanto pane da distribuirsi alli Poveri bisognosi del valore di L. 20 Impli solamente. Per quale Elemosina da farsi ogni anno nel giorno dell' Ascensione il detto Comune hà ricevuto da S. Nicolò d'Alberti L. 300 Impli con tal patto, che se il Comune volesse comprare tante possessioni ascendenti alla detta summa di L. 300 Impli, si mettino nel Consorzio di S^{ta} Maria Vergine, e colle rendite, et fitti di dette

Possessioni, si facci, ò far si debba detta Ellemosina per li Deputati di detto Consorzio in Elemosina al Comune, che all' ora detto Comune sij liberato di far detta Ellemosina.

Di costituirsi Due Uomini sopra le Ellemosine. Cap. 160.

Ancora è statuito, che ogni anno nella festa di S. Gallone s'elleggino due bravi uomini, quali sijno costituiti, e Deputati à distribuire tutte l'Ellemosine, che si lasciano d'alcune persone del Comune per l'anime loro. Quali Ellemosine detti Deputati, e costituiti debbino, e sijno obbligati farle distribuire per l'Erede del Testatore, ò per chi tocca distribuirle dette Ellemosine avanti l'esito de detti Constituiti, mentre quelle Ellemosine debbino distribuirsi quell' anno, secondo quel Testamento, e ciò sotto pena di soldi cento Impli per qualsivoglia de detti Constituiti, ed il Notaro ch' averà tradato quel Testamento sij tenuto dare, e consegnare a detti Deputati le predette Ellemosine contenute in detto Testamento frà giorni otto, ch' averà tradato sotto pena di soldi quaranta per ogni Testamento, li quali Due Deputati abbino di salario per loro fatica Imperiali Trè per qualsivoglia lira di qualunque Ellemosine, che distribuiscono, ò faranno distribuire presenti detti Deputati alla Distribuzione di dette Ellemosine per loro colaudate, e quello, il quale sarà eletto per sovrastante di dette Ellemosine, e non vorrà essere paghi per pena al Comune soldi venti Impli per Cadauno.

D'elleggersi gl' Anziani, e Salterij. Cap. 161.

Ancora è statuito, che qualsivoglia, che s'elleggerà per Anziano in qualunque Negoziij per la maggior parte delli Vicini delle Contrade di qualunque Contrade de Monti, e non vorrà essere paghi per pena al Comune soldi venti Impli per qualsivoglia Anziano eletto, e qualsivoglia volta, e quello il quale sarà un' anno non possi essere l'anno seguente e similmente quelli, li quali saranno eletti per salterij di una Contrada un' anno non possino essere salterij d'un' altra Contrada un' altro anno, e ciò sotto pena di soldi cinque Impli per ogni saltero di qualsivoglia contrada dal primo saltero in sù, e se sarà eletto, e non vorrà essere paghi per pena al Comune soldi Dieci Impli per qualsivoglia saltero, et volta, e ciò che si ordinerà in occasione di fare miglioramenti d'alcune Contrade per due parti de detti Vicini sij rato, e fermo non ostante la contradizione della terza parte, e se alcuni riccussassero essere in occasioni de detti miglioramenti da farsi delle Contrade sij personalmente costretto a pagare la sua rata parte delle spese

secondo gli ordini di dette due parti de soprascritti vicini. È aggiunto per li prefati SSⁱ à petizione delli Agenti del Comune, che possino ordinare le cose concernenti frà detti vicini senza l'autorità del Consiglio, e sij la pena di L. 3 Impli per qualsivoglia Anziano, che non accetta, e negligge, la mettà della qual pena pervenghi al Comune e l'altra mettà à detta vicinanza se fà esecuzione.

Del Prete d'elleggersi per il Comune all' Altare di S. Gottardo in Bormio. Cap. 162.

Ancora è ordinato, che per il Comune perpetualmente s'elleggi un sacerdote per Benefiziale all' Altare di S. Gottardo situato nella Chiesa de SS^{ti} Gervasio e Protasio di Bormio sopra il quale il Comune è entrato, e che il Comune abbi perpetualmente l'elezione di detto Benefiziato, godendo, ed avendo detto Prete tutti li beni di detto Altare contenuti nell' Inventario di detto Altare.

Dell' aqua del Fredolfo, che si conduce nelli Ronchi. Cap. 163.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Vicino dei Ronchi che conducesse l'acqua del Fredolfo ne detti Ronchi debbi condurre detta aqua ben coperta, se conduce per strada del Comune in tal maniera, che non guasti detta strada, e se si guastasse per il suo adaquare paghi per pena al Comune soldi dieci Impli per qualsivoglia persona, e volta per li quali ogn' uno possi accusare in testimonio di due, ò di più persone, ed abbi la mettà dell' accusa, e nulla di meno pagata detta pena, sij obbligato far aggiustare bene detta strada à sue spese in lode delli Officiali del Comune.

Di non prendere Pietre, ne Saliccie nelli Gleiredi appresso li Ronchi. Cap. 164.

Ancora è statuito, che niuna persona possi prendere Pietre, ne Saliccie nel Gleiredo del Fredolfo, e riva delli Prati delli Ronchi in sù da mezza pertica, e che non possi condurre dette Pietre per alcuni prati senza licenza delle persone, delle quali saranno detti prati sotto pena di soldi 10 Impli per qualsivoglia persona, e volta e qualsivoglia carro mettà della quale pervenghi al Comune, e l'altra mettà all' accusatore, che dà l'accusa in Testimonio d'un' altra persona.

D'aggiustar le Colture. Cap. 165.

Ancora è statuito, che ogn' anno nel Santo Gallone s'elleggino quatro Deputati à far aggiustare, e procurare le Col-

ture della Villa di Pedenosso, di Semogo, e dell' Allute, che non si guastino, ne si pascolino, e li servidori del Comune, e li medesimi Procuratori, ed altre due persone assieme possino accusare tutte infrascritte mobilie per l'infrascritta pena. Per qualsivoglia Cavallo, Cavalla, Mullo, ò Mulla, asino, ò asina, Bue, ò vacca, Manzo, ò Manza, e qualsivoglia altra mobilia grossa de soldi Dieci per qualsivoglia volta, ed abbino la terza parte dell' accusa, e per qualsivoglia pecora, moltone, Caprone, ò Capra, ò altra mobilia minuta che si ritrovassero in dette Colture, ed Allute Impli dodeci per qualsivoglia, e qualsivoglia volta, ed abbino la terza parte dell' accusa, e per qualsivoglia Porco, ò porca soldi dieci Impli, e per qualsivoglia occa Impli dodeci, ed abbino la mettà dell' accusa de soprascritti porci, ed ocche, et per qualsivoglia armento tanto grosso, quanto minuto, che si ritrovasse nelli Confini della Reit, e di soldi quattro Impli per qualsivoglia Capo, e qualsivoglia volta, e per qualsivoglia mobilia minuta, cioè peccora, moltone, caprone, ò capra Impli otto per qualsivoglia capo, e volta ne soprascritti confini ed abbino la terza parte dell' accusa, e ciò s'intendi di giorno, e se è di notte sij doppia la pena, e che niuna persona ardischi, ne presumi custodire alcuna mobilia in dette colture, Allute, Ronchi, ne nel circuito della Villa sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia persona, che si ritrovasse custodire nelle premesse parti, e se di tali, che custodiscono portassero, ed avessero armi offensive, che di dette armi si castigghino secondo che nel statuto di quelli che portano armi si contiene, oltre l'antescritta pena di L. 5 Imp., e di soldi quaranta Impli per qualsivoglia mobilia grossa, che si custodisce in dette parti come sopra, computata la soprascritta pena di detta mobilia de soldi dieci, e soldi venti Impli come sopra si contiene, e per qualsivoglia capo di mobilia minuta, che si custodisce come sopra sij la pena di soldi quattro computata la soprascritta pena di Impli dodeci, ed Impli otto come sopra. Di più qualsivoglia altra persona in Testimonio d'un altra persona possi accusare quolonque mobilia, che ritroverà nelle possessioni sue della pena soprascritta contenuta di sopra, ed abbi la sua parte dell' accusa come sopra, e se occorresse, che se alcuno ritrovasse qualche bestiame grosso, ò minuto nelle sue possessioni, che à quella tal persona sij lecito in se trattenerne detto bestiame, e far personalmente constringere la persona, della quale fosse detto Bestiame, e pagare detta pena, ò Danno tassato di subito, e portare l'accusa della soprascritta pena per qualsivoglia capo di mobilia grossa, ò minuta, che si ritrovasse come sopra, come à quello, che hà patito il danno

parerà in 'Testimonio d'un' altra terza persona se non potesse avere detto bestiaime, e ciò sij in arbitrio della persona, che patisce il danno, ò della quale è la possessione ò di far tassare il danno, ò d'accusare per il modo come sopra, e che li Procuratori della Coltura, ò servidori del Comune possino portar armi, e di giorno, e di notte facendo il loro officio, reservata anche la pena contenuta nel statuto del Comune sopra le persone, che contravengono al regimento, e che offendono gl' Officiali, Procuratori, e Servidori del Comune, e quello, il quale porterà Erba dalla Coltura, ò d'altri parti ne sopra-detti confini avanti si faccino li corsi paghino per pena al Comune soldi cinque Impli per qualsivoglia Carga, e volta, e che niuna persona debba andare nell' Allute, e Laricii, e Ronchi, e seghezze dalle Kalende di Marzo sin' all' ottavo giorno doppo la Festa di S. Michele sotto la pena di soldi dieci, se di giorno, e se di notte soldi venti, e similmente niuna mobilia debba andare ne ronchi di Tresenda dalle Kalende di Marzo sino alla vigilia di S. Michele sotto la medesima pena, salvo, che ben possa condursi nel fine dell' Allute, Larici, Ronchi, e Seghezze senza pena per mesi quatro, cioè da mezzo il mese di novembre sino mezzo il mese di marzo.

Delli Accusatori della Coltura. Cap. 166.

Ancora è statuito, che non si mettino accusatori in alcuna Contrata di Bormio, se non nelli Tensi della Coltura, et Alute, ma bensì si mettino salterij, quali debbino impegnare, e quello il quale sarà saltero d'una contrada, non possa all' ora essere saltero in altra Contrada, ne possi impegnare, se non del primo salterizio, e si possa impegnare di tanta quantità, quanta sarà ordinato per la vicinanza, nella quale si farà pegno, e non altrimenti, e se sarà saltero più che in una Contrada paghi per pena al Comune soldi cinque per qualsivoglia saltero contraveniente.

Delle Drazze da farsi per il Comune. Cap. 167.

Ancora è statuito, che per il Comune si faccino l'infra-scritte drazze della Coltura, e si mantenghino fatte, cosicche per se si chiudino, cioè la Drazza dell' Allute, la Drazza del Forte, la Drazza dell' Amporto, la Drazza sotto S. Spirito, una Drazza in Canisa, una Drazza ad Fiogeria, una Drazza alla Viazola di sopra in appresso, una Drazza alli spinelli, una Drazza d'Agneda, una Drazza al Piz di Protasio di Moncia, una Drazza alla Drazza dell' Inferno, una Drazza in Tojo,

una Drazza a S. Gallo, una Drazza à Premadio in sombeleno, et una Drazza sotto Molina.

De non arare, se non sopra una parte. Cap. 168.

Ancora è statuito, che niuna persona in tutto il Territorio di Bormio ari, ne arar debbi ad alcun campo seminato, se non sopra una parte, cosichè non tiri la terra verso il suo da due estranei campi, ne debbi arrare oltre il termine, ne raccogliere sopra l'altrui campi sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia campo, e volta, nella qual pena pervenghi tanto l'arratore, come quello ch'averà fatto arrare, e di più restituischi à quella persona ogni danno, ch'averà avuto quello, al quale sarà fatto in dette occasioni.

Delle strade d'aggiustarsi, e regolarli. Cap. 169.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona debbi, e sij tenuta fare buone vie, e strade appresso le loro possessioni secondo la tenuta delle loro possessioni, e far tagliare le spine appresso la strada, le quali strade debbino essere colaudate dalli agiustatori delle strade, e ciò sotto pena di soldi trè Impli per qualsivoglia strada mal netta, e si aggiustino ogni anno circa le Kalende di Luglio. Di più sij agiustata la strada, che si vā trà l'Alute, ed i Larici in detta volta, e le persone, che non hanno buone strade sù il suo si condanino de soldi cinque Impli per persona, e luogo, e così le persone, che non hanno le Canali coperte in detta strada, che è frà i Larici, e l'Alute si condanino di soldi cinque oltre la detta pena delle strade, ed ogn' anno in detto tempo s'aggiustino le strade della Terra impedita di Legname, Pietre, ed altre cose, e qualsivoglia persona, che hà le strade impedita appresso li loro Edifizij si condanino di soldi cinque Impli, e di più personalmente sijno costrette à disimpedirle, e nulla di meno dette tali strade all' ora s'aggiustino per il Comune à spese delle persone, à quali tocca l'aggiustarle, e di tali spese immediate sijno personalmente costretti à pagare al Comune oltre la soprascritta pena, e li Officiali del Comune, che per li tempi saranno sijno di subito tenuti ad aggiustare, e disimpedire à spese di dette persone se quelli non aggiustassero, e disimpedissero sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia Official, e Caniparo, che neglige, e qualsivoglia volta, e gl' Esecutori delle Esaminazioni sijno tenuti à quelli notificare nel loro Quaderno d'eseguire in oltre, che di qualsivoglia volta, che gl' Officiali del Comune, e li Notari del Comune aggiusteranno le strade, e le siepi, che sono tenuti aggiustare,

abbino soldi cinque Impli circa per qualsivoglia, e che alle dette cerche sij obligato andare un Regente, ed un Cancelliere con un uomo discreto, che sà le persone e le possessioni da condannarsi.

**Di non farsi siepi nella Coltura, e di certe strade d'aggiustarsi.
Cap. 170.**

Ancora è statuito, che qualsivoglia, che hà possessioni, che fà siepi nel Territorio di Bormio sij tenuto fare, ed aggiustare le siepi nelle sue possessioni, nelle Colture, cosicche sijno buone e valide, cioè verso il Comune, e verso le strade qualsivoglia sopra il suo, dove son solite farsi, e che dette siepi s'aggiustino ogni mese, eccetto, che dalle Kalende di Novembre sino alle Kalende di Marzo se detta Coltura non fosse nevata, che all' ora si facci secondo il Consiglio e quello il quale non tenesse ben aggiustata la sua siepe paghi al Comune soldi trè Impli per qualsivoglia siepe, e volta, e le siepi della Coltura sù in cima à Combo sino alla Drazza dell' Alute sijno di latte, e tigorgnoni, e non de spini sotto la medema pena, e di più qualsivoglia persona, che negligerà di far aggiustare dette siepi, e se si condanerà, che all' ora il Comune possi far aggiustare dette siepi à spese delle dette persone, e subito sijno personalmente costrette à pagare dette spese per il Comune fatte in far aggiustare dette siepi e similmente in qualsivoglia de soprascritti quatro mesi s'aggiustino le vie di Tresenda, la via di Vallerà sin al Dosso di Piatta della strada mal netta sotto pena d'Impli dodeci per qualsivoglia possessione, e volta, e che niune siepi si faccino in alcun modo nella Coltura di Combo, e se alcune fossero fatte debbino levarle sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia possessione, e volta, e le siepi non aggiustate come sopra sijno obligati gl' Officiali del Comune fare che sijno aggiustate à spese di Coloro, delli quali fossero le possessioni, oltre la soprascritta condanna, sotto la pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia Officiale, e Caniparo che negligge, e volta, quale l'esecutore delle Esaminazioni darà à quelli per noto nel loro Quaderno d'eseguire. È aggiunto, che la soprascritta strada di Tresenda s'aggiusti per gl' Officiali del Comune nel mese d'Aprile, e di Luglio, e condanino quelle persone, che hanno le possessioni appresso detta strada di soldi trè Impli per qualsivoglia persona della strada rovesciata, e mal netta, e gl' Officiali possino far aggiustare detta strada à spese della persona condannata, e quella personalmente constringere à pagare quelle spese.

Delle siepi, e Drazze da non aprirsi, e di non rompersi. Cap. 171.

Ancora è statuito, che se qualche persona aprisse, ò rompesse qualche siepe, ò Drazze, Vahone d'alcun prato, ò campo, ò d'alcuna possessione d'alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio paghi al Comune soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, et volta, e restituisca ogni danno à quello al quale fosse fatto il Danno, e qualsivoglia persona possi accusare per tutto l'anno.

È aggiunto ora per li SSⁱ ad istanza delli Agenti in nome del Comune che sij la pena di L. 3 Impli à qualsivoglia persona che guastarà, computata la pena prima, che è di soldi cinque Impli, e la persona, che accusa, se mantiene l'accusa, abbi la mettà dell' accusa.

Di non porsi Spini sopra le Siepi. Cap. 172.

Ancora è statuito, che niuna persona metti verun spine sopra le loro siepi, ne sopra le strade tener spini per le quali strade si carrèggia, se dette strade sijno della misura, ch'esser devono non impedendo con detti spini la misura sotto la pena di soldi cinque per qualsivoglia persona, e volta, e li aggiustatori, e qualsivoglia accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Delle Lobbie, e Ponti sopra le strade del Comune. Cap. 173.

Ancora è statuito, che non si facci veruna Lobbia, ne alcun Edifizio di legname in fuori che le Penzede de tetti nella Terra di Bormio sopra alcuna strada del Comune se non sino alla terza parte della strada verso il suo, e detta Lobbia, ò Pontito, ò Edifizio, ò sia altro legname si facci d'un passo e quarte trè al passo del fieno, e ciò sotto pena di soldi venti per qualsivoglia Lobbia, ò pontito, e d'altri come sopra, e se non si fanno alti secondo la detta misura all' ora si retrahino, e retraher faccino, e si disimpedischino frà quindecì giorni sotto pena di soldi venti per qualsivoglia Lobbia, ò Pontito, legno, ò Edifizio, e qualsivoglia volta, che s'aggiustassero, e nulla di meno pagata la loro pena sijno obligati accomodare come sopra ed in caso non acomodassero, ne retrahessero, ne disimpedissero, che per il Comune s'acomodi, e si disimbratti à spese di quelli, de quali fossero le predette Lobbie, Pontiti, ed imbreghamenti, e di dette spese personalmente sijno costretti, e similmente s'intendi, e si facci sopra le strade e Tresende della Villa se non fossero larghe secondo la misura della strada contenuta nel Quaderno delle strade del Comune

sotto la medema pena, e modo come sopra, e queste cose s'aggiustino almeno una volta l'ogni cinque anni.

Delle Finestre sotto le Strade del Comune. Cap. 174.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi fare alcuna Finestra sotto terra appresso le strade del Comune nella Villa di Bormio per la quale s'impedischi la strada, ò il viaggiare, ò sij alcun pericolo, e ciò sotto pena di soldi venti per qualsivoglia persona, et volta, ed ogn' anno s'aggiustino le strade della Villa di Bormio, e se alcune persone facessero, ò avessero fatto finestre nelle strade del Comune sopra il suo terreno ò spazio detta finestra, ò finestre sij obligato, e debbi aggiustare da per tutto intorno con spranghette, ò in alcun' altro modo sij che per detta finestra, ò finestre non sij impedimento, e pericolo, e ciò sotto la predetta pena, e delle predette cose tutte possi condannarsi come sopra, e nulla di meno pagata la pena per il Comune si stoppi, e si accomodi come sopra a loro spese, e per dette spese sijno personalmente costretti à pagarle.

Delle Penzede fuori della Villa. Cap. 175.

Ancora è stabilito, che qualsivoglia persona, che hà Edifizij, e volendo fare alcuni Edifizij nelli infrascritti Confini di Bormio appresso le strade del Carro, cioè dalla Villa sino al Ponte di Forba, e dalla Villa sino alla serra di serravalle, e dalla Villa sino al Rino sopra la Chiesa di S. Martino di Pedenosso sij obligato e debbi detti Edifizij, ò tetti, e Canali di detti Edifizij così alti, ò alte che sijno alte un passo, e mezzo al passo del fieno da Terra in sù sotto pena di soldi venti per qualsivoglia persona, ed Edificio e volta, che non accomodasse, e nulla di meno di nuovo sij tenuto aggiustare, e levare alla soprascritta misura, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e che almeno per il Comune s'aggiusti una volta almeno ogni 5 anni.

Delli Ponti, e Biegni da farsi per il Comune. Cap. 176.

Ancora è decretato, che per il Comune si mantenghino ben accomodati gl' infrascritti Ponti, cioè il Ponte di Combo, il Ponte sopra detto Ponte di Combo appresso il molino delle Canoniche. Due ponti essistenti sotto riva dalli Edifizij di S. Pietro Guason dove abitava il q^m Campana Jotto sino all' Orto di detto Campana. Il Ponte Carosip per mezzo gl' edificij di Borm Ganzin. Il Ponte Fur, ed il Ponte d'Osteglio

sopra l'Ada, il ponte appresso la Chiesa di Sta Lucia, ed il ponte indi sin alla Terra di Serravalle ovunque sopra la strada carreggiava. Il Ponte di Premaj, il ponte di Pezzi di fuori, il Ponte d'Uzza di Forba, ed un Ponte à Combo appresso il molino di Gio: q^m ms. Andrea del Clari, per il quale si v'è al Clus del q^m Cola Zirvilire, et ancora per il Comune si mantenghino, e bene aggiusti li Biegni per li quali si v'è al necessario del Comune sotto al Palazzo, e sotto le scuole del Comune, eccetto, che li Vicini delli molini d'Osteglio sijno obligati, e tenere ben aggiustati li Ponti sopra le loro Aqualari sotto pena de soldi dieci per qualsivoglia volta, e che niuna persona prenda ne removi detti Ponti, ne biegni, ne alcune assi, ne alcun legname d'alcun Ponte, ò Ponticelli sotto pena di soldi venti per qualsivoglia persona contrafaciente, e volta, e che li Zalapoterij, e due persone assieme, ò una persona in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, ed abbi la metà dell' accusa, e nulla di meno sijno costretti ad accomodare detti ponti, e Biegni, che non avessero aggiustato.

Delli Ponti, e Biegni da farsi per le Vicinanze fuori della Villa.

Cap. 177.

Ancora è statuito, che qualsivoglia vicinanza di qualsivoglia Contrada sij obligata, e tenuta accomodare, e mantenere tutti li Ponti, e Biegni esistenti nelle loro Contrade, ò appresso le loro Possessioni, ò beni, ò li vicini d'alcun ponte, e quelli tenere talmente aggiustate, cosichè qualsivoglia persona possi passare senz' impedimento, e danno, e se non attendessero alle predette cose, che all' ora per il Comune sijno costretti ad accomodare, e mantenere come sopra.

D'accomodarsi le strade fuori della Villa. Cap. 178.

Ancora è statuito, che dal fondo della Terra sino al Rino de Derinda che è in somb sesto debbino nettarsi, ed accomodarsi le strade per quelle persone, che hanno le possessioni ed i beni presso le strade, cosichè annualmente sijno ben nette, ed accomodate le strade sotto la pena di soldi 25 Impli per qualsivoglia persona, et volta, e possessione, e da Ruinazza di Cipina in capo del Ponte li Vicini di Cipina sijno tenuti far aggiustare dette strade, e che dal Ponte d'Osteglio sin al Ponte di Cipina sij la strada de due terzi di trè terzi di Pertica, e dove fosse più non debbi minuirsi, e ciò sotto la predetta pena non ostante alcune altre strade, che fossero, ed esser debbino scritte nel Quaderno delle strade del Comune.

Della Strada di Livigno. Cap. 179.

Ancora è statuito, che la strada, che si v` verso Livigno della Fontana d'Agola sino al Rino de Zanno, e cos` quella strada per la quale si v` sotto la Chiesa di S. Martino di Pedenosso da detta Bavorca sino al rino, che viene da Zanno di sotto debbi accomodarsi per quelli, che hanno possessioni appresso la strada, cosichè sij da mezza pertica larga e ben' accomadata sotto la pena di soldi trè Impli per qualsivoglia persona, che non accomodasse in capo del suo, e dove sar` il Comune debbasi accomodare per li Vicini di Zanno di Pedenosso, sotto pena di soldi cinque Impli per vicinanza, e di pi` sij obligato accomodare dette strade.

È aggiunto ancora per li SSⁱ Comissarij, che andando da Bormio verso Livigno, e sino alli confini dell' Agnedina, e di Poschiavo si deputi, e si determini una strada cosichè qualunque possi andare, passare, e rittornare per detta strada, quanto per la strada Maestra, quanto per l'altra per montezare, e dismontezare.

Della Strada di Pedruzzana. Cap. 180.

Ancora è statuito, che la strada, che si v` da Isolaccia sino à Pedruzzana debbasi accomodare per li vicini di Semogo, cosichè sij ben accomodata sotto la pena di soldi dieci Impli, e che per il Comune ogni anno sijno obligati farla accomodare.

Di non condurre il legname à strozzo per la strada di Vallaccia. Cap. 181.

Ancora è stabilito, che niuna persona debbi condurre à strozzo, ò solzon, ò à mano, ò à strozzo alcuni legni per la strada di Vallaccia, che si v` sopra la Terra del q^m Mastro Zambon del Claro sin alla fonte di Rezzel, e ciò s'intendi in trè mesi dell' anno, cioè Decembre, Genaro, e Febraro se detta strada fosse ghiacciata, ò che all' ora fosse ghiaccio in detta strada sotto pena di soldi trè per qualsivoglia persona, et volta, e due persone assieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e se detta strada non fosse in detti tempi ghiacciata, che all' ora ben possi condursi senza pena.

Della Strada de Troxio. Cap. 182.

Ancora è statuito, che per il Comune si debba far fare per li Vicini di Troxio la strada, che si v` sopra la Terra, che fù del q^m Zambon de Clari, e sopra li prati di Troxio, et altra, che si v` fra detti non debbi alcuno servirsi, se non dalli Vicini in segare.

Della Strada de Sesto. Cap. 183.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi andare con bovi, cavalli, Asini, ò Mulli caricati per la strada delli prati di Sesto dalle Kalende di Giugno sino à mezzo il mese di Luglio sotto pena di soldi trè per qualsivoglia Cavallo, Bove, ed Asino.

Di non condurre legname strozzo per le scale del Bagno, e Frele. Cap. 184.

Ancora è statuito, che niuna persona debba condurre alcun legname strozzo per le scale del bagno se non si conduce per bovi gionti sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia legno, e volta, ed il custode che sarà al bagno, li Zalapoterij, e due persone assieme, ed una persona in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Ancora un altro statuto nel libro antico fol. 109 che non sij alcuna persona, che debbi condurre alcun legname a strozzo per le scale di Frele sotto la pena di soldi 40 Impli per qualsivoglia persona, e volta, e che due persone cuna in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, et abbi la mettà dell' accusa.

Di non andare per la Strada di Tojo. Cap. 185.

Ancora è statuito, che dalle Kalende di Maggio sino alle Kalende di Settembre niuna persona vadi con brozzi, ò con carri, e cavalli tanto caricati, quanto vuoti, ne con alcun' altra mobilia per la strada de Tojo sin à San Gallo, et ancora sin' alla Drazza de sotto Molina, se non fosse con carri al tempo della raccolta sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia persona, e volta, e qualsivoglia para de Bovi, salve le persone, che cavalcano, e li Zalapoteri, e li accusatori sijno obligati accusare, ed abbino la terza parte dell' accusa. È aggiunto, che sij la pena di soldi dieci computata la soprascritta pena per qualsivoglia Bue, Cavallo, la qual pena possa esigersi dalle persone, ò dalli Padroni delli animali, che vanno contro il soprascritto statuto come sopra, ed abbino la terza parte dell' accusa, e l'altra parte al Comune, e nel resto secondo il statuto; la qual' aggiunta è stata fatta l'anno 1534 nel mese di Giugno.

Dell' adquare nell Alute, larici, Ronchi e Seghezze secondo le sorti. Cap. 186.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi adquare li prati con aqua dell' Alute, larici, Ronchi, e seghezze se non

in quelli giorni, che saranno per la sua sorte secondo che si ordineranno, e si planteranno li pali sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia persona, e qualsivoglia prato, e gl' Officiali del Comune sijno obligati far aggiustare le siepi, e li Zalapoterij, e due persone assieme possino accusare, ed abbino la terza parte dell' accusa. Di più che li Vicini delli Ronchi, e larici, che riceveranno di detta aqua solo per quei Forami, e luoghi a loro novamente aggiunti, e concessi per il Consiglio, non possino muovere, ne allargare detti ne mettere pietre, ne altre cose nell' aqualare per causa di prender di detta aqua sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia persona, e volta, e se non si ritrovasse la persona colpevole, che detta pena si paghi per quella persona nel di cui prato fosse detta aqua, e che annualmente per il Comune a spese delli vicini delli soprascritti prati circa le Kalende d'Aprile s'eleggino due Anziani, ed un Notaro, quali sijno Deputati a far aggiustar li aqualari di detta Alute ed à mantenere da quà detta aqua, ed ad essiggere il pedaggio del fieno che si conduce da detti prati, e condotto detto fieno da detti prati sijno obligati detti Anziani renderne conto con la sodisfazione al Comune di detto pedaggio. Quali Anziani, e Notaro abbino di Sallario a spese di detti vicini come sarà ordinato per il Consiglio, ed annualmente nel mese di Maggio s'aggiustino le foci dell' Allute, larici, Ronchi, e seghezze e che qualsivoglia persona sij tenuta aver fatto, ed accomodato le foci secondo la tenuta delle loro possessioni, e sotto la pena di soldi trè per qualsivoglia persona, et volta, e niente di meno li aggiustatori delle foci sijno tenuti far far buone dette foci, e che subito detti aggiustatori possino costringere dette persone à pagare dette spese fatte oltre la predetta condanna, e che in detta Alute non debbasi segare avanti la parola, e licenza del Consiglio sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia pradarò, e giorno, e gl' Officiali, che all' ora saranno sijno obligati subito far fare, ed accomodare dette foci, e se non si ritrovassero così fatte à spese delle persone delle quali fossero sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia Offiziale, e Caniparo, che negligge, e volta.

Dell' Inaquare. Cap. 187.

Ancora è statuito, che se in alcuna parte di Bormio qualche persona, che avesse prati, adaquasse detti Prati, ò Prato, ed indi qualch' altra persona avesse, e sostenesse qualche danno, ò lo patisse per detta aqua sij tenuta satisfare il danno à quello, il quale lo patisse se fosse datta querela.

Delle Aqualari de fuori, e delli Necessarij, Aquaroli, ed altre cose sporche. Cap. 188.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi fare, ne lavare alcun corame, ne budello, ne altre cose che guastino, ò detenpino l'aqua corrente per l'aqualare de fuori ne per il scossoir, ò per l'aqualare per il quale và l'aqua al Molino, ò alle fucine, ò pile del q^m Francesco Ganaro esistenti sotto l'orto delle scuole, cioè dalla presa di detta aqua sin alla pila dell' Eredi del q^m Compagnon di Valiera, ne ancora à Combo in alcuna parte, nella quale qualch' aqua si prende da detti di Combo, ne che in dette aque provenghi alcuna immondizia sotto pena di L. 5 per qualsivoglia coiro, e qualsivoglia altre cose sporche, e per qualsivoglia persona, e volta, e che gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, ed ancora, che sopra detti Confini dell' aqualare, ed aque, non si tenghi qualche privato vesuvio, ò aquarolo sotto la pena di soldi venti Impli, e che le lobbie, ò pontiti esistenti sopra detto aqualare debbasi inastricare sotto la medema pena di soldi venti, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e più volte per gl' Offiziale del Comune s'aggiustino, ò si faccino aggiustare. È aggiunto l'anno 1534 nel mese di Giugno, che per l'avenire sij la pena di L. 3 Impli computati li soprascritti soldi venti contenuti nel soprascritto Capitolo à qualunque persone, che faranno il necessario, e similmente sij la medema pena à chi farà li pozzi appresso il detto aqualare, e nelle strade del Comune, e quello, che porterà l'accusa abbi la mettà, e l'altra mettà pervenghi nel Comune.

Dell' Aqua di Forba. Cap. 189.

Ancora è statuito che dal fondo della Valla di Forba di sopra non si lavi alcun corame, ne altre cose sporche nell' aque grandi sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia Coiro, e qualsivoglia altra cosa sporca, e tutti gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Di non guastarsi li Bugli. Cap. 190.

Ancora è statuito, che niuna persona debba lavare alcuni panni, budelle, erbe, ne alcune altre cose sporche, che guastino, ne deturpino l'aqua in alcun Buglio della Terra Maestra, nel qual diffonde, e decorre l'aqua corrente dalle Canali, eccetto il Buglio di quelli di S. Giovanni, salve bene le bocche d'odrie ben possino mogliarsi senza pena, e ciò sotto pena

di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona e volta, e che qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa. In altri bugli però esistenti appresso detti bugli ben possa lavarsi senz' alcuna pena.

Di non lasciar correre le Fontane, ne condurre l'aqua per le strade, massime per quella di S. Brizio. Cap. 191.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona vicina di qualunque Contrada di Bormio, che conducesse qualch' aqua nelle loro vicinanze per le strade del Comune, ò della Vicinanza, dette aque conduchi, e le tenghi per li Canali, ò Cornici, ò per foci così che non guastino la strada del Comune, ò delli Vicini, e debbi quelle tener coperte appresso li Bugli, ò in tal modo governare, che non guastino le soprascritte strade, ne faccino danno ad alcuna persona sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona contrafaciente, e volta, salvo che nella Terra Maestra non si faccino foci mà si accomodino con Canali, e Cornici come sopra, sotto terra, sotto la medema pena, e che niuna persona debba guastare, ne deturpare, ne muovere alcuni cornici Bugli, ne Canalli per li quali l'aqua si conducesse ne bugli, ò ne Pozzi, ne pure l'aqua dell' Areit sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia persona, et volta, e che niuna persona debba mettere fuori l'aqua ne evacuare alcuni Bugli esistenti nella Maestra, mentre detta aqua và, ò scorre per le strade sotto pena di soldi cinque Impli, e gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, salvo, che nell' Inverno non si possi condannare, mentre il Terreno fosse ghiacciato, e congelato, e che le fonti esistenti in Pantanaccio, di ramera oltre, ò di Pantanaccio di là sin' alla Terra Maestra sijno tenuti per quelli, che non hanno possessioni, ò beni appresso dette strade sotto pena di soldi cinque Impli da Pantanaccio in là verso Forba, e di soldi dieci da Pantanaccio in quà sino alla Terra Maestra, ed ancora le strade si tenghino ben aggiustate, e monde delle persone, che hanno li beni, e possessioni appresso dette strade dal ponte d'Osteglio sino à S. Brizio sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia persona, e volta dove non si ritrovasse la strada ben accomodata, e monda, et ogn' anno nell' Inverno s'aggiustino. L'anno 1515 alli 6 di Giugno fù ordinato, che da quest' anno in avenire non sij alcuna persona di qualunque grado, e condizione si sia, che in alcun modo, arte, ò ingegno conduchi, ne facci condurre alcune aque per le strade del Comune, ne per le strade de Vicini, se non con buone Canali, ò foci sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia

persona, e volta, salvo, che nella Terra Maestra che non si conduchino per le foci, ne canali sotto la medema pena se non sono coperte, e che per il Consiglio del Comune di Bormio s'ellegino due uomini, quali diligentemente sijno tenuti procurare, che non si conducono dette aque per le soprascritte strade contro l'ordine presente sotto la pena, e salario, che per il Consiglio s'ordinerà. È aggiunto, ed ordinato che sij la pena di soldi quaranta Impli, oltre la prima pena contenuta nelle aggiunte fatte nell' anno 1515 per qualsivoglia persona, e volta, che conduce aqua contro la disposizione del presente statuto. E s'aggiunge, purché sij possibile in altro modo condurre quelle aque, che per le strade non si conduca aqua sotto pretesto veruno, e quel che porta l'accusa abbi la mettà di quella, e l'altra mettà pervenghi al Comune, e nel resto secondo il statuto.

Delle Aqualari de Molini. Cap. 192.

Ancora è statuito che tutte le persone, che hanno molini sopra l'aqualari debbino talmente aggiustare dette aqualari, che non portino danno ad alcuna persona sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia persona, che à molini sopra l'aqualari, e qualsivoglia volta, e persona, che tocca d'accomodare l'aqualari dove porta, ò averà portato qualche danno debbi subito aggiustare dove avesse guastato, ò danneggiato, e sodisfar à quella persona, ch'averà patito il danno, altrimenti la persona ch'averà patito il danno possi far accomodare à spese di chi averà dato detto danno, qual possa costringersi personalmente à pagare dette spese alla persona danneggiata, e che il molinaro di qualsivoglia Molini della Terra Maestra debbino mantenere la strada buona appresso detti Molini, et aqualari sotto pena di soldi cinque per ogni molinaro, e per ogni volta, e che niun molinaro, ne altra persona in Bormio debba rimuovere, ne slontanare qualch' aqua d'alcun molino, ne ancora far rimuovere qualche partizione, ò deffinizione d'aqua ne aqualari de molini sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia molinaro, ò molinara, ò qualsivoglia altra persona e sopra le predette cose qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e almeno una volta l'anno s'aggiustino.

Dei Tensi de Prati. Cap. 193.

Ancora è statuito che tutti li Prati della Torre di Serravalle di sopra e da Pedruzzana di là, e dalla scala, e dal Rino de Cedo, e dal Dosso dei muti di là, e da Rovesino, e da Boverio di sotto sijno tensi da S. Giorgio inanzi d'ogni

mobilia sotto pena di soldi due Impli per qualsivoglia capo di mobilia grossa, e d'Impli quattro per qualsivoglia capo di mobilia minuta ogni volta al Comune, e tante volte quante si contravenirà si paghi a quella persona, ch' averà patito il danno, eccetto nel suo proprio Prato del qual non paghi veruna pena, ed in altre Contrade di Bormio che non si facci verun tenso, avanti che si vadi in Alpe, e qualsivoglia persona possi custodire i suoi Prati, ò arestivi, e tensare d'ogn' altra mobilia da S. Giorgio inanzi sin tanto si viene dalle Alpi, e impegnare sopra il suo. come nelle sentenze si paga, e nei campi seminati, à loro limedi, e pradelle possino impegnare de qualsivoglia capo di mobilia conforme si accusa per il statuto nelli tensi della Coltura in tutto il tempo dell' anno, ed in tutto il Territorio di Bormio, e li salterij delle Contrade possino impegnare nelle loro Contrade come sopra si legge, e qualsivoglia vicinanza possa mettere salterij, accioche le mobilie si prendano à mezzo il mese d'aprile ò più, ò meno secondo la volontà del Consiglio.

Delli Bestiami, che possino andare per li Prati dell' Alpi. Cap. 194.

Ancora che niun bestiame si conducca, ne venga dall' Alpi ne prati segati di dette Alpi sin' alla vigilia della madonna di settembre sotto quella pena, che vien pagata per li bestiami, e ciò non s'intendi per li Vicini di Frele, e che niun servidore del Comune, ne alcun' altra persona debba andare ad accomodare se non gl' Officiali del Comune le mandasse, e che niun scrivante del Comune debba ne possa scrivere alcune sentenze senza gl' Officiali, altrimenti dette accuse non vaglino niente.

Delli Vaoni dei Clusi. Cap. 195.

Ancora è statuto, che da S. Michele inanzi non si facci verun Chiuso, qual non abbi il suo vaone, acciochè si possi pascolare doppo che la Digoir sarà secca, ò che si veda, che si possa segare, e che si debba segare frà otto giorni doppo il soprascritto termine, e quello il quale non adempirà come sopra paghi per pena al Comune per qualsivoglia Chiuso, e volta soldi dieci Impli, e sopra questo il Comune ogn' anno sij obligato far publicare, e qualsivoglia accusatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Delli Sentiti. Cap. 196.

Ancora è statuto, che niun bestiame si conduchi dalle Alpi nelli termini determinati sin al quinto giorno avanti la

feſta di S. Michele ſotto la pena, e banno di due Impli per qualsivoglia pecora, e moltone, e d'Impli ſei per qualsivoglia capra, ò becco, e d'Impli dodeci per qualsivoglia porco, ò porca, e di ſoldi due per qualsivoglia ſterlam^{ta}, e vacca tanto di giorno, quanto di notte ſalvo ſe per la neve non ſi poteſſe ſtare, ed ancora per cauſa di guerra non poteſſero ſtare, che all' ora ſi facci ſecondo alla volontà del Conſiglio, ed altrimenti non ſi poſſa dare altra licenza, e ſalvo, che poſſino ſtare nei ſentiti per una notte, mentre non vi ſij alcuna frode, e non più, ſalvo ſe non ſi mutaſſero de luogo in luogo con il Beſtame, e ſe oltre una notte foſſero ſtati paghino per pena al Comune come ſopra tanto di giorno, quanto di notte, e niuna ſorte di peccore, che ſij di moltoni cinquanta in ſù ſi conduchino nei ſentiti avanti la vigilia di S. Michele ſotto la ſudetta pena, e coſichè dal Dos della Guaita di fuori ſino alla Croſetta ſotto plazzo plojoſo, e ſiccome detto Doſſo è diritto ſotto il ſaſſo di Pedenol, e coſì per mezzo il ſaſſo di Forcola di quà dell' aqua ſij ſentito delle Vacche. e d'ogn' altra mobilia minuta, e li Procuratori ſijno tenuti far ſpeſſo aggiuſtare, quando ſ'aggiuſtano li altri ſentiti.

L'anno 1515 li 6. Giugno è ſtato aggiunto in detto Capitolo, che per l'avenire non ſij alcuna perſona, che abbi beſtiami tanto groſſi, quanto minuti, che ardiſchi tenere detti beſtiami nei ſentiti mà quelli mettere nelle alpi, e ſalvo ſe manteneſſe fuori dei ſentiti al più tardi per tutto il meſe di maggio; reſſervate le Capre, che poſſino tenere à Prato, e ciò ſotto la pena, e banno d'un ſoldo per qualsivoglia capo groſſo. Salvo che ſe ad alcuno piaceſſe, poſſa tenere una vacca à prato tutto l'eſtate ſenza pena alcuna.

Del Beſtame d'Agnedrazzia. Cap. 197.

Ancora è ſtatuito, che niun Beſtame debbaſi ſcacciare d'Agnedrazzia per niuna perſona, ne che alcuna perſona debba ſegare ſotto la pena, e banno di ſoldi cinque Impli per qualsivoglia perſona, e volta, e qualsivoglia perſona poſſi accuſare, ed abbi la mettà dell' accuſa.

Della Valle di Terregua, e di Campello. Cap. 198.

Ancora è ſtatuito, che niuna perſona poſſi ſtare ne albergarſe con qualche beſtame nella Valle di Terregua, e di Campello, ne Aduzza ſopra la ſtrada, e ſotto la ſtrada ſi dice eſſer ſentito ſino alla ruina di Terregua, e ſi condanni qualsivoglia perſona contraveniente, come ſi condanna nei ſentiti.

Che non s'adoprinò li altrui Cavalli. Cap. 199.

Ancora è statuito, che niuna persona maggiore d'anni 12 debba prendere a giongere alcuni bovi, ò gionti ne cavalcare cavalli, e cavalle, Asini, ò Asine, Mulli, ò Mulle senza licenza di quelli, ò di quello di chi, ò de quali saranno sotto la pena di soldi dieci per qualsivoglia persona, e volta, e restituisca quel danno che causerà à quello, del quale saranno detti bovi, ò Cavalli, e tutto quel danno, che indi avesse ciò provando, ed una persona in testimonio d'un' altra persona, e qualsivoglia accusatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

È stato aggiunto l'anno 1395 li 12. Lug^o in vigor d'un Consiglio che detta pena sij di L. 5 Impli, e di più che niuna persona debba disferare alcun Cavallo, ò Cavalla nelli pascoli ò fuori sotto la pena de soldi venti Impli per qualsivoglia Cavallo, o Cavalla, e che si possa accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Delli Beccari, che fanno giù Carne, e loro ordine. Cap. 200.

Ancora è statuito, che niun Beccaro, ne alcun' altra persona che farà Carni debba prendere, ne levare la rognonata alli moltoni, ne alle pecore, ne ad alcuna altra armenta sotto pena, e banno di soldi cinque Impli per qualsivoglia rognonata ne anche debba levare ne sufflare alcuni rognoni ne lasciare carni matte, ne fegati, ne nervi, e sij tenuto mondare il culo sotto pena, e banno d'Impli dodeci per qualsivoglia persona, et volta, che si contrafarà nelle predette cose, e che ancora qualsivoglia persona debba fare buona pesa, e debba prendere solo il prezzo, che sarà ordinato per il Consiglio sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, e volta, che farà cattiva pesa, e tanto d'altro per qualsivoglia persona, che prenderà oltre il prezzo ordinato, e qualsivoglia beccaro, ò altra persona, che farà giù carni sij obligato condurre il bestiame vivo alle beccarie del Comune sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia capo di bestiame morto, e della perdita delle Carni, eccettuate le Carni di porco, di Capretti, e d'Agnelli latenti, e che niun beccaro, ò altra persona, che farà Carni verrà in qualche parti se non al macello del Comune consueto esistente appresso le Canoniche sotto la pena di soldi 20 Impli per qualsivoglia persona contrafaciente, e che detti beccari debbino, e sijno tenuti aggiustare sotto dette Beccarie, che il sterco, e l'immondizie non scorrino nell' aqualare di fuori del Comune sotto pena di soldi cinque Impli per persona, e volta, e sopra questo ogn' anno si mettinò buoni

uomini quali abbino da provvedere, e procurare sopra li contrafacienti alle premesse, ed ancora sopra le persone, che fanno pane di mistura, e sopra quelli che contra fanno al pane di mistura in detto Capitolo, e sopra li restelli dei molini, delle Pile, de Foloni, e delle Fusine, la qual pena sij di soldi cinque Impli per qualsivoglia restello, che manca, ò non bene aggiustato, e sopra qualunque aqualari delle soprascritti Edifizij, resservato il mese di Genaro, Febraro, e Dicembre, ne quali mesi li restelli non si tengono, delle quali accuse li detti Deputati, e servidori del S^r Podestà, e li servidori del Comune, e due persone assieme, ò una in testimonio d'un' altra persona possino accusare, ed abbino la metà dell' accusa. Di più che detti Beccari debbino, e sijno tenuti dividere, e rompere qualsivoglia quarto di qualsivoglia carni in quattro parti, se ad alcune piacerà d'esser tagliato sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia Beccaro, et volta, e possa condannarsi come sopra: eccettuate le carni di Capretti, ed agnello; e che niun Beccaro ardisca ne debba fare Venali alcuni Vitelli, che non sijno almeno di peso di libre trentadue, ò di sopra sotto pena di soldi venti per qualsivoglia vitello, persona, e volta, e possa condannarsi come sopra, e che li Beccari di Bormio possino con il loro Bestiame in ogni tempo pascolare in Orsoreglia di dentro, cioè dal Prato del q^m s. Simon Charosa, e di Giac^{mo} q^m Borm Guliero, quali sono sotto i traversi di dentro sotto la strada, che si và al Dos di Mazuccon sino a detto Dos senza pena, e che gl' Officiali maggiori possino mettere Zalapoterij sopra le persone che fanno Carni venali fuori della Beccaria del Comune.

È stato aggiunto l'anno del 1534 nel mese di Giugno, che per l'avenire niuna persona di Bormio, ò abitante possi, ne debba vendere alcuni Vitelli, ò Vitello che almeno non sijno di libre 32 di carne, e che almeno abbino giorni 22 per ogn' uno di loro sotto la pena di lire cinque Impli per persona, et volta, tanto à chi vende, quanto à chi compra detti Vitelli, e per qualsivoglia volta, la mettà di qual accusa pervenghi al Comune, e l'altra mettà all' accusatore.

Delle Carni, che saranno vendute fuori della Villa. Cap. 201.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona volendo far carni fuori della Villa non possi vendere alcune carni oltre il prezzo, che si vendono nella Villa al macello del Comune, e ciò sotto pena di soldi Dieci Impli per qualsivoglia persona, et volta, e li Zalapoterij, e due persone insieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Delli Tessitori del panno Bormino. Cap. 202.

Ancora è statuito, che tutti li Tessitori, che fanno, e tengono panni di lana in Bormio sijno tenuti mettere trè Denfil per qualsivoglia Dente, e qualsivoglia tela di panno si facci e sij de Centenari quattordecì, e mezzo, e debba tesserli con quattro spole, e non meno sotto la pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia Tessitore, che contraviene, e qualsivoglia pezzo di panno Bormino, e quali Tessitori abbino Impli sei, e mezzo per qualsivoglia Brazzo di panno per sua mercede fatica, e fattura di detto panno, ed Impli $12\frac{1}{2}$ per qualsivoglia pezza di panno tanto picciola, quanto grande per dato all'impronto al Comune e non più, e che niun panno Bormino da mezza pezza in sù debba misurarsi altrove che nelle piazze del Comune di Bormio, ne ancora debbasi portare in dette piazze con i soulgij sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia volta, e niun panno debbasi tirare con la ruota doppo che sarà folato, salvo con le ruote, delle quali così, cosicche detto panno non si rompi sotto pena di soldi quaranta per qualsivoglia brazzo, pezza, ò in minor quantità, e qualsivoglia accusatore, e li Zalapoterij possino ben accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Che si misuri il panno di lino, di lana, ed altre Cose. Cap. 203.

Ancora è statuito, che tutto il panno di lana, di lino, di canevazzo, e tutto il pignolotto, e tutti li panni, che si vendono, ò comprano in Bormio sopra il Banco, ò sopra un tavolo per la Zimossa, non tirando il panno doppo che sarà posto, e spiegato sopra il banco sotto pena d'Impli dodeci per qualsivoglia Brazzo, e ciò tanto al Compratore, quanto al venditore, e si possi accusare per li Zalapoterij privati, Officiali, ed accusatori.

Del Buttiro sporco. Cap. 204.

Ancora è statuito, che niuna persona in tutto il Territorio di Bormio, che fa buttiro debba, ne possa vendere alcun buttiro che non sij mondo, sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia staro di Buttiro, ed indi in giù secondo la quantità del Buttiro, e la restituzione di tutto il Danno per detto Buttiro immondo, ed il Compratore di detto Buttiro possi accusare la mettà della accusa pervenghi al Comune, e l'altra mettà all'accusatore, e che detto Compratore sij tenuto dar notizia al venditore di detto Buttiro immondo frà un mese doppo la Compra di detto Buttiro, altrimenti passato detto termine il

detto venditore non sij tenuto alla restituzione, ne ad alcuna accusa di detto Buttiro immondo, e che detto Buttiro sij misurato sin al mezzo ponto sotto la pena di soldi dieci per qualsivoglia Cattino mal misurato, e gl' accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Delli Panateri. Cap. 205.

Ancora è statuito, che qualsivoglia Panatero, ò Pristinaro, ò qualch' altra persona, che vuole far pane di Formento, e mistura debbino, e sijno tenuti far quel pane di formento la mettà di qualsivoglia forno de quattro Impli per qualsivoglia pane, e debbino far quel pane secondo la meta, ed ordine, che sarà ordinato per il Consiglio, e quello debbino fare ben cotto, e ben condizionato, cioè che si facci il pane di mistura secondo l'ordine come sopra, e ciò sotto la pena della perdita d'esso pane, e di tanti danari che ascenderà detto pane tanto di mistura quanto di formento, il qual pane di formento debbasi pesare per li pesatori deputati avanti si porti dal forno sotto pena di soldi venti Impli per qualsivoglia forno, ed il Sig. Podestà, Luogo Tenente, ed Officiali, e li accusatori possino accusare, della qual accusa li servidori del sig. Podestà, ed altri accusatori ne abbino la mettà, e l'altra mettà pervenghi al Comune, e detto pane di Formento, cioè la mettà del Forno di due Impli, e l'altra mettà di quattro Impli per qualsivoglia pane, e che all' ora si condanni di soldi cinque per qualsivoglia Forno, e sempre si risservi l'arbitrio della Communità sopra le premesse.

Del Pevere, e Zaffrano. Cap. 206.

Ancora è statuito che niuna persona di Bormio ò abitante in Bormio debba sfalsificare alcun pepe, ne Zaffrano venale in Bormio sotto la pena d'Impli dodeci per qualsivoglia onza di Zaffrano, e qualsivoglia volta, e quella persona, che comprasse detto peverato, ò Zaffrano in Testimonio d'un' altra persona, e qualsivoglia altra persona in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune.

Delli Calzolari. Cap. 207.

Ancora è statuito, che niun Calzolaro, ò Confettore debba fare, ne cuocere alcuna confettura di notte nella villa di Bormio, ne ancora debba fare alcuna confetturia in alcuna ostaria, dove si possi apportar qualche danno sotto pena di soldi venti per qualsivoglia Calligaro, e volta, e che niun Calligaro debba

mettere alcun pelo, ne altra cose sporche, ed immonde nelle strade, e Tresende, ne nell' aqualare di fuori sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia Calligaro, e qualsivoglia volta, e li accusatori abbino la mettà dell' accusa.

Delli Uomini di Mestiero. Cap. 208.

Ancora è statuito, che qualsivoglia uomini di mestiere, Tessitori, Calligari, Sartori, ed altri uomini di mestiere, quali avessero, ò ricevessero qualche cose d'altre persone per fare, ò aggiustare del suo mestiere, ò aspettanti al suo mestiere possino personalmente costringerli à retrodare, e restituire alla persona della quale avessero ricevuto, pagando però li detti del mestiere della fatica, e mercede loro per la quale anche si possa costringere.

Dell' andare avanti li Bovi. Cap. 209.

Ancora è statuito, che tutte quelle persone che conducono bovi gionti con il Carro per la Villa di Bormio sijno tenuti, e debbino andare avanti li bovi sotto la pena d'Impli 12 per qualsivoglia persona, e volta, e li servitori del Sig. Podestà e li accusatori, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Che non si faccino correre li Cavalli per la Villa. Cap. 210.

Ancora è statuito, che niuna persona facci, ne debba far correre alcun Cavallo per la Terra Maestra di Bormio, ne Cavalla, ne Mullo della sudetta Terra di Bormio sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia persona, et volta, e se sarà nella fiera di S. Michele, ò de Tutti i santi, che la pena sij di soldi venti Impli, e qualche si sia accusatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Del Vaccaro del Comune. Cap. 211.

Ancora è statuito, che annualmente nel mezzo del mese di Maggio per il Comune si metta un pastore, qual debba custodire nell' estate le vacchi, e capre della Terra di Bormio sino a S. Michele, ed all' ora similmente si compri per il Comune un Manzo per dette Vacche, e qualsivoglia persona, che tiene vacche nella Terra nell' estate debba quelle dare al Pastore del Comune sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia vacche, e qualsivoglia vaccaro possi accusare, la qual accusa pervenghi al Comune, e niente di meno sij cos-

tretto personalmente per il Sig. Podestà à pagare à detto Vaccaro la custodia di dette vacche tanto se le custodisse, come se non le custodisse.

Delli Forni della Villa. Cap. 212.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona, ò avendo forni, ò facendo forni nella Terra Maestra di Bormio, che facci, ed abbi fatte le volte del Forno senza legname alcuno, mà murate avanti il suo forno, la qual volta sij d'un passo fuori della bocca del forno, ancora sij fuori di quella volta averà un' altra volta di quarta trè, la quale sij di muro, senz' assi astrigata, e si facci di sopra un buon muro, salvo dove fosse andedo, ò vero strada del Forno si possa porre, ò si facci con colonne, e fermare dette Colonne sopra il muro, ed avanti dette Colonne, et volte di quarte trè si metta un' asse d'una spanda larga, che ritenghi le stizze, e quelle volte, che si facessero d'assi sijno bene avolognate, come sono quelle di muro, e che non vi sij alcun fumarolo in dette volte appresso il Forno, mà in capo della volta ben possa farsi, che il Forno sij alto di due passi da detta volta in sù, e niun forno cuocini nella Terra di Bormio, che non sij così fatto, ed aggiustato sotto la pena di soldi venti Impli per qualsivoglia forno, e volta, e che per il Comune ogn' anno s'aggiustino sotto la pena di soldi venti Impli per qualsivoglia forno, et volta, e che per il Comune ogn' anno s'aggiustino, e gl' Officiali, e qualsivoglia accusatore possi accusare, li quali accusatori abino la mettà dell' accusa.

Di non pigliare le selvaticine, ne rivenderle. Cap. 213.

Ancora è ordinato, che niuna persona in tutto il Territorio di Bormio prenda, ne prender debba alcuna pernice con le reti, copertori, cogoli, ò maniche, mà ben possa prenderle con li lacci, Astori, Terzoli, e sparavieri sotto pena di soldi venti per qualsivoglia persona e volta, e similmente niuna persona debba comprare alcuna selvaticina per rivenderla sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia persona, e volta, e salvaticina, e li Zalapoterij, e servidori del sig. Podestà, e due persone insieme, ò una persona in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Che non si portino sparavieri, ne altri Uccelli, come anche reti ne campi. Cap. 214.

Ancora è statuito, che niuna persona debbi andare con sparavieri, Astori, ne con altri Uccelli di caccia, ne con le

reti di quaglie nelle biave d'alcuna persona di Bormio sotto pena di soldi venti per qualsivoglia persona, e volta, e li accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

È aggiunto l'anno 1534 nel mese di Giugno, che sij la pena di L. 5 Imp. oltre la pena contenuta nel sudetto Capitolo à qualunque persone, che compraranno sparavieri, Astori, ò alcun' altri uccelli per andare à caccia, ò sia con le reti ne campi di qualche persona dove fosse qualche sorte di grano, la qual pena possino conseguire quelli, che lavorano detto Campo, e possino essere personalmente costrette à pagare la sudetta pena tutta volta, che sarà contrafatto, e la persona della quale è la possessione possi stare alla fede della propria persona ch' averà dato il danno.

Del Porco del Comune. Cap. 215.

Ancora è statuito, che per il Comune ogn' anno nella primavera si compri un porco, che non sij castrato, il quale vadi per la Terra sin' al Natale di N. S. G. C., ed all' ora si scani per il Comune, e le di lui Carni si vendino al Macello del Comune, e li danari, che indi si cavaranno si dijno à S. Antonio de Vianna ad onore del medemo santo.

Del pigliare li Lupi. Cap. 216.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona, che prendi qualche Lupi grandi, ò piccoli abbi, ed aver debba dal Comune per la presa di qualonque Lupo grande soldi quaranta Impli, e per qualsivoglia lupo piccolo soldi cinque Imperiali mentre detti Lupi si consegnino agl' Officiali del Comune, e che le pelli de detti Lupi pervenghino alla persona, che li prende, salvo che le pelli de Lupi Cervieri, le quali rimanghino nel Comune.

È aggiunto per li SSⁱ à petizione delli Agenti del Comune, che in luogo di soldi quaranta, sijno lire quattro Impli.

Del pigliar gl' Orsi. Cap. 217.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che prende Lupi, Orsi, ò Orse sopra tutto il Territorio di Bormio abbi dal Comune l'infrascritto feudo, cioè per qualsivoglia Orso, ò Orsa sijno di L. 50 ed indi in giù soldi trentadue per presa di qualsivoglia orso, ò orsa, e da libre cinquanta in sù sino à libre 100 abbi lire 4 per qualsivoglia, e da libre 100 come sopra, senza pelle, viscere e Capo abbino L. 8 Impli, mentre detti Orsi, et Orse si consegnino al macello del Comune in tal maniera, che la pelle, ed un quarto senza branca sij della

persona capiente oltre il sudetto salario, e tutte le branche sino al Cubito pervenghino al sig. Podestà, Officiali, e Caniparo, ed il residuo di dette Carni d'essi orsi, ò orse pervenghino in quelli, che sono Deputati di sentenza, e trà di loro si dividino communemente, e che li predetti Officiali non sijno tenuti far pagamento alla persona, che prende di detto Salario di sopra contenuto sin tanto, che le predette branche, e carni non saranno consignate come sopra.

Che li Porci non vadino per la Terra ne per le Possessioni.

Cap. 218.

Ancora è ordinato, che se alcun porco, ò porca maggiore di due mesi in tutto il Territorio in alcun tempo dell' anno si ritrovasse con anello, ò senz' anello ne Campi, ò ne prati, quello, del quale sarà il Campo, ò prato possi far pegno qualsivoglia volta per soldi cinque per qualsivoglia porco, e qualsivoglia porchi, ò porche, che vanno per la strada, e contrade della Villa di Bormio dalle Kalende di Giugno sino à S. Michele sotto pena di soldi cinque Impli, e li accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Ancora adesso à petizione delli Agenti del Comune per li SSⁱ è stato aggiunto, che qualsivoglia persona, che ritrovi porchi dell' uno, e l'altro sesso nelle sue possessioni possi tali animali ammazzare in ogni tempo, senz' alcuna pena, e conseguire lire trè con le ragioni del Comune per qualsivoglia capo, e qualsivoglia volta e più oltre possi far stimare li Danni.

Della Vena di qualche Metallo. Cap. 219.

Ancora è statuito, che niun metallo di Vena di Ferro, ò d'Argento, ò d'altra sorta di metallo se si ritrovasse in tutto il Territorio di Bormio, che sij d'alcuna persona forastiera, e quelli metalli, che di nuovo fossero ritrovati, e per l'avenire se ne ritrovassero dalli Foresti sijno totalmente del Comune, se non ritrovassero quella ferreria à nome delli Vicini di Bormio, e ciò sempre s'intendi salva sempre la superiorità delli SSⁱ delle Leghe.

Delle Ferrerie della Vena. Cap. 220.

Ancora è statuito, che qualsivoglia persona di Bormio, che abbi, ò ritrovasse, ò volesse avere, e possedere una Ferrerizza sij obligato cavare, se non fosse cavata la bocca di quella Ferreria sino à trè passi, al passo del Ferro sotto terra e quella armare con Legni, ò con cogni di ferro, salvo se avanti ritrovasse la Vena almeno di trè passi, ò se sarà ri-

trovata quella vena di ferro così sij armata come sopra, e se così non fosse, e se così non sarà fatto non possi tenere la Ferrarezza per propria, ed oltre un' anno sij nulla, e pubblicamente per non fatta, e qualsivoglia persona di Bormio possi poi entrare ad essa Ferrarezza doppo un anno, ed un giorno senza contradizione d'alcun' altro, e l'altro non possi ne debba portare qualche presa d'alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio.

Dell' incominciare le Ferrerie. Cap. 221.

Ancora è statuito, che niuna persona possi, ne debba cavare ne incominciare il metallo della Ferrarezza appresso alcun' altra Ferrarezza, se non fosse appresso d'un' altra Ferrarezza se non sarà da lontano nove passi al passo del Ferro alta dalla prima Ferrarezza mentre fosse fatta, ed operata come sopra in detto Capitolo si contiene, e ciò sopra la Terra, ed abbenche dal primo anno quella Ferrarezza non fosse armata, ed accomodata come sopra si legge che niuna persona debba cavare appresso la prima Ferrarezza il primo anno se non nove passi lontano.

Del Montatico della Vena. Cap. 222.

Ancora è statuito, che qualsivoglia somma di Vena, della quale si fa il Ferro nel Territorio, che si conducesse dal Monte della Vena si paghi per quella persona, della quale fosse la Vena, ò chi facesse condurre detta Vena Impli due al Comune, e che niuna persona debba condurre, ne far condurre alcuna vena fuori del Territorio di Bormio sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, che vende, e contraviene, e qualsivoglia somma è di soldi cinque per qualsivoglia persona ad alcuna persona Foresta che conduce detta vena fuori, e se detta vena si rubasse per alcuna persona di Bormio, che la mettà della vena sij d'esso rubattore, e l'altra mettà al Comune.

Della Chiesa di Livigno. Cap. 223.

Ancora è ordinato, che li vicini della Chiesa di Livigno sijno tenuti perpetualmente aggiustare, e mantener aggiustata detta Chiesa in maniera tale, che l'acqua non guasti detta Chiesa e che per il Comune, e per gl' Officiali del Comune che per li tempi saranno procurino ogn' anno che detta Chiesa non si guasti, e qualsivoglia volta, che detta Chiesa non venisse riparata, che all' ora detti vicini sijno personalmente costretti nelle priggioni del Comune à riparare, e mantenere come sopra.

Della Croce, che si deve portare a Livigno. Cap. 224.

Ancora è ordinato, cioè è statuito questo statuto con la sua aggiunta, e fu comutato per il Comune di Bormio, ed à richiesta delli Agenti del Comune fu per li SSⁱ confermato come di sotto, cioè l'anno 1541 in giorno di Domenica alli 17 del mese di Luglio, e comutato il presente voto in vigor d'Instrumento di Comutazione rogato per il Sig. Guis^e Sermondo Not^o publico di Bormio il giorno sudetto facendo la Comunità portare la santa Croce della Parochiale sino alla Chiesa di S. Spirito col far cantare una messa nella detta Chiesa in giorno di Lunedì.

(Fortsetzung folgt im zweiten Heft 1905.)

